

CREDIPASS

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE

1. INTRODUZIONE E NOTA METODOLOGICA

Sebbene l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo rappresenti una facoltà e non un obbligo, CREDIPASS, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza, trasparenza e rispetto della legalità nella conduzione degli affari e delle attività in generale, ha ritenuto conforme alla *mission* aziendale procedere all'adozione e attuazione del Modello organizzativo.

Ciò con il duplice scopo di adeguarsi alle finalità di prevenzione indicate dal Legislatore e di proteggere gli interessi dei Soci, dell'Organo Amministrativo, di tutta la Società dall'applicazione di sanzioni. CREDIPASS ritiene infine che l'adozione del Modello costituisca un'opportunità importante di verifica, revisione ed integrazione dei processi decisionali ed applicativi della Società, nonché dei sistemi di controllo dei medesimi, rafforzando l'immagine di correttezza e di trasparenza alla quale si è sempre orientata l'attività aziendale.

Per espressa previsione normativa (art. 6, co. 3, D.Lgs. n. 231/2001), i Modelli di organizzazione, gestione e controllo possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero della Giustizia.

Nello specifico, in data 23 luglio 2014 Confindustria ha diffuso le proprie "Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001", approvate dal Ministero di Grazia e della Giustizia il 31 luglio 2014.

Il percorso suggerito da Confindustria per la costruzione del MOGC 231, peraltro ripreso dai più recenti interventi del Gruppo di lavoro multidisciplinare formato, tra gli altri, anche da ABI e dal Consiglio Nazionale Forense, oltre che da Confindustria stessa, può essere sintetizzato come segue:

- individuazione delle attività a rischio di commissione dei reati presupposto ex D.Lgs. n. 231/2001;
- predisposizione di un sistema di controllo atto a prevenire i rischi attraverso l'adozione e la concreta attuazione di appositi protocolli, e così articolato:
 - ✓ «regole di comportamento» formalizzate nel Codice etico;
 - ✓ idoneo sistema organizzativo;
 - ✓ procedure, preferibilmente formalizzate;
 - ✓ poteri autorizzativi e di firma;
 - ✓ sistemi di controllo e gestione;
 - ✓ formazione del personale.

Un efficace ed efficiente sistema di controllo deve risultare improntato sui seguenti principi:

- ✓ verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- ✓ applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- ✓ documentazione dei controlli;
- ✓ previsione di un adeguato sistema sanzionatorio applicabile in caso di violazione dei contenuti del MOGC;
- ✓ individuazione di un Organismo di Vigilanza, in costante comunicazione con le varie funzioni aziendali.

2. IL CONTENUTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI CREDIPASS. IL MANUALE DELLE PROCEDURE E L'ORGANIZZAZIONE CREDIPASS

Nella redazione del proprio Modello di Organizzazione gestione e controllo, CREDIPASS si è dunque attenuta al percorso suggerito dalle associazioni di categoria, oltre che alla dottrina e alla giurisprudenza formatesi sino ad oggi, partendo dalla valutazione in concreto delle caratteristiche operative e organizzative della Società.

Il sistema di controlli interni adottato e attuato da CREDIPASS rappresenta l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali ed il conseguimento dell'efficacia e dell'efficienza dei processi, della salvaguardia del valore delle attività, della affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali, fornite agli Organi sociali e al mercato, della conformità delle operazioni con la legge, lo Statuto e le disposizioni interne.

Il sistema di controllo interno trova il proprio fondamento nei seguenti elementi caratterizzanti:

- Codice etico;

- sistema organizzativo formalizzato nella attribuzione delle responsabilità;
- assetto societario adeguato all'operatività e alle dimensioni aziendali;
- poteri autorizzativi e di firma coerenti con le deleghe;
- *policy* operative e procedure, anche specifiche;
- sistemi informatici;
- presidi di controllo in materia amministrativo-contabile;
- controllo di gestione;
- sistema di comunicazione interna e formazione del personale;
- controlli da parte del Collegio sindacale, della Società di revisione, dell'Alta direzione, nonché di tutti i responsabili di funzione.

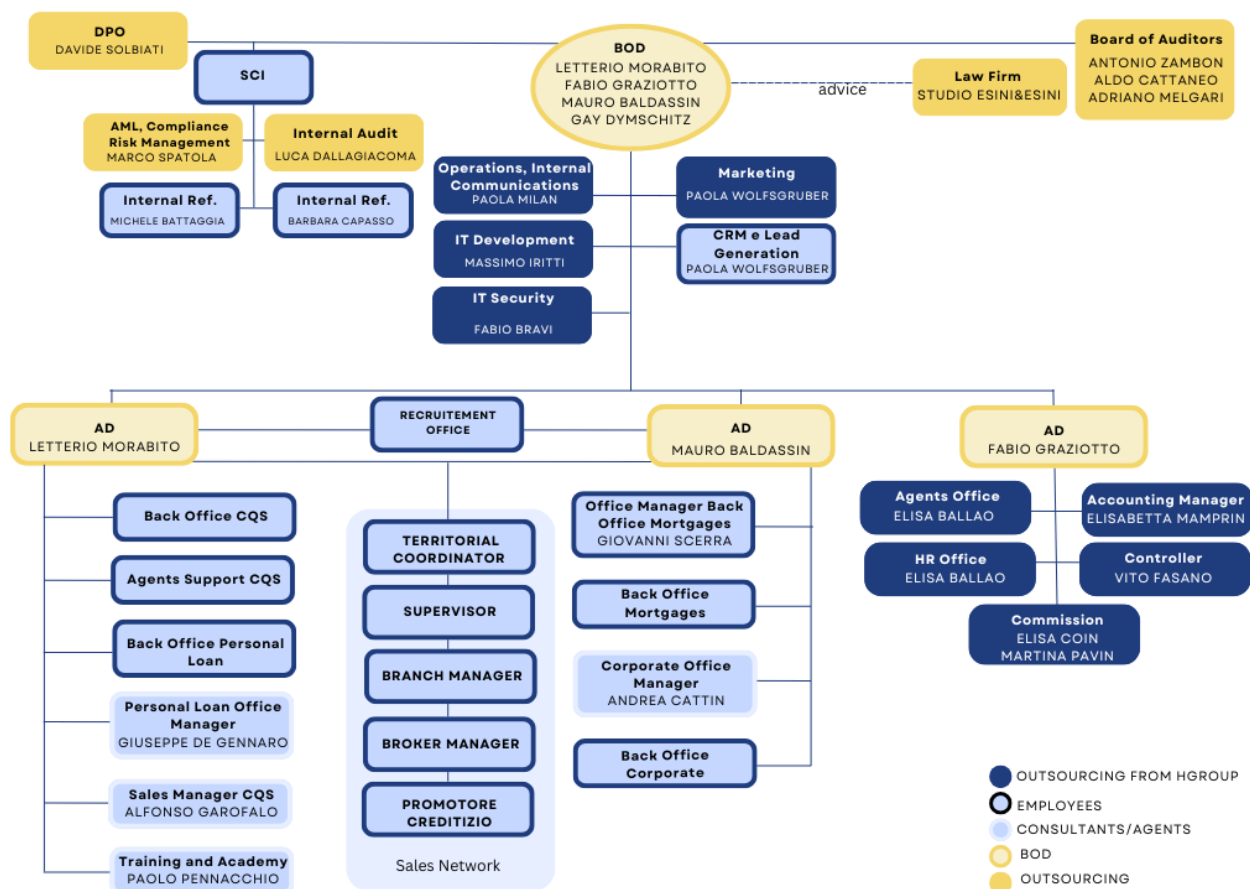
Il sistema di controllo di CREDIPASS si struttura sui seguenti livelli, in conformità alla prassi di riferimento:

- controlli di primo livello (o di linea), effettuati nel corso dell'operatività, finalizzati ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni, e rappresentati da verifiche svolte sia da chi mette in atto una determinata attività, sia da chi ha la responsabilità della supervisione. L'Organo amministrativo, al vertice della articolazione organizzativa, presidia, mediante le funzioni coordinate, il sistema dei controlli di primo livello;
- controlli di secondo livello (o controlli sui rischi e sulla conformità) che presidiano il processo di individuazione, valutazione, gestione e controllo dei rischi legati all'operatività, garantendone la coerenza rispetto agli obiettivi aziendali; hanno altresì l'obiettivo di assicurare la conformità dell'operatività aziendale alle norme, incluse quelle interne. A questo livello si colloca anche la funzione antiriciclaggio.
- controlli di terzo livello: *effettua* la valutazione periodica del sistema di controllo interno e la verifica della correttezza e regolarità dell'operatività aziendale. I controlli di terzo livello sono volti ad individuare andamenti anomali, violazioni delle procedure e della regolamentazione nonché a valutare la funzionalità del complessivo SCI, sono condotti nel continuo, in via periodica o per eccezioni anche attraverso verifiche in loco.
- controllo di gestione, che funge da raccordo tra la supervisione operativa e la vigilanza sull'adeguatezza degli assetti;
- la Società si interfaccia con il Collegio sindacale, la Società di revisione e, non ultimo, l'Organismo di Vigilanza. A tal riguardo, si segnala come la gestione dei rapporti con detti soggetti risponda a criteri di trasparenza, inerenza, completezza e correttezza. Le informazioni trasmesse a detti organi sono complete, documentabili e tracciabili. In particolare, tutti i documenti riguardanti operazioni sulle quali il Collegio sindacale e/o la Società di revisione sono chiamati a esprimere un parere, sono messi a disposizione degli interessati con un ragionevole anticipo; viene altresì garantito il libero accesso alla contabilità aziendale e a quanto necessario in ragione del loro incarico.

Si precisa che la gran parte delle regole di controllo sono altresì presenti nel Manuale delle Procedure, allegato e di cui si riportano qui alcuni stralci, per la migliore comprensione della struttura organizzativa e dei vari presidi predisposti.

2.1 La struttura organizzativa di CREDIPASS, come da **organigramma**¹ che segue, consente di individuare sinteticamente le funzioni e i rapporti gerarchici esistenti.

¹ Alcuni soggetti indicati nel presente organigramma operano in Credipass in forza di un contratto di outsourcing in quanto sono dipendenti Hgroup, la capogruppo. Si precisa che nell'organigramma sono indicati i ruoli ed i nominativi attualmente in carico a quel ruolo. Il DPO, il Responsabile di Compliance e Risk Management e il Responsabile dell'Internal Audit sono consulenti esterni che operano in forza di un contratto di outsourcing rispettivamente sottoscritto con Conformis In Finance S.r.l., e Trevor S.r.l.



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Dà esecuzione alle strategie di impresa ed è responsabile della pianificazione aziendale e della gestione complessiva della Società, assicura i necessari flussi informativi per garantire ai singoli Uffici la piena conoscenza dei fatti aziendali.

DIREZIONE AMMINISTRATIVA, FINANZA E CONTROLLO

Si occupa della gestione in via generale di tutto il comparto organizzativo e operativo di CREDIPASS. In particolare, monitora l'attività amministrativa, la gestione del personale e dei Collaboratori (entrate, uscite, adempimenti agli obblighi di legge), gestione contabile e adempimenti fiscali, gestione del comparto IT e del Sistema dei Controlli Interni.

DIREZIONE COMMERCIALE

La struttura commerciale prevede un impianto direttamente collegato al territorio attraverso le figure dei Coordinatori Territoriali ("Territorial Coordinator") che riportano ai due amministratori con deleghe sulla rete.

I due amministratori, unitamente ai Coordinatori Territoriali formano la Direzione Commerciale che dà linee e indirizzi per la promozione dei servizi alla clientela rimanendo in capo ai soli amministratori i poteri di direzione e controllo.

I Coordinatori Territoriali sono inquadrati come collaboratori e hanno sottoscritto con la Società un contratto di agenzia unitamente ad un incarico accessorio per il coordinamento.

Ciascun Coordinatore Territoriale è responsabile per un'area geografica o gruppi di Agenti.

Essi, sotto il diretto controllo dei sopra menzionati amministratori, coordinano i Collaboratori di Credipass iscritti all'elenco OAM (anche definiti "Promotori Creditizi") sia sotto il profilo dello sviluppo commerciale, sia nella crescita e nella valorizzazione, attraverso un costante focus verso la formazione ed il tutoring.

La Direzione Commerciale ha il compito di coordinare tutta l'attività della rete vendita e i rapporti con le banche, ma solo agli amministratori spetta la rappresentanza con le banche e il potere di sottoscrizione di nuove convenzioni, nonché la corretta gestione dei rapporti tra la rete commerciale e le aree operative.

Sono solo gli amministratori invece a svolgere attività di presidio sull'operatività della rete distributiva e sullo svolgimento della complessiva azione commerciale finalizzata alla predisposizione di piani operativi di marketing, questi ultimi eventualmente concordati anche con i Coordinatori Territoriali.

STRUTTURA COMMERCIALE

Come già precisato i Coordinatori Territoriali si spartiscono a livello territoriale le aree geografiche e il coordinamento dei soggetti che costituiscono la rete. I Coordinatori Territoriali sono responsabili di almeno un Supervisor. Generalmente la loro attività si estende su più regioni e rappresentano il primo anello di congiunzione fra l'Amministrazione della Società e la rete, garantendo una perfetta armonizzazione delle strategie e mission aziendali. I Coordinatori Territoriali coordinano una rete di almeno 70 persone e possono dedicarsi oltre che all'attività coordinamento e gestione della rete anche alla produzione personale, salvo deroga degli Amministratori.

I Supervisor coordinano team di lavoro di almeno 10 persone produttive e sono responsabili di almeno un Branch Manager: presidiano lo sviluppo sui territori assegnati (devono avere almeno un punto vendita sul territorio e una segreteria), forniscono assistenza ai propri coordinati e si dedicano alla produzione personale (con un fatturato minimo annuo di € 80.000,00).

I Branch Manager coordinano team di lavoro composti da almeno 5 Promotori Creditizi, hanno una segreteria e hanno dei tetti minimi di fatturato (60.000,00 € annui), giacché devono dedicarsi anche alla produzione personale.

I Broker Manager coordinano almeno 2 Promotori Creditizi produttivi e si dedicano principalmente alla produzione personale dovendo raggiungere un fatturato annuo minimo di € 40.000,00.

Infine, vi sono i Promotori Creditizi, agenti con un approccio multiprodotto, attivi in tutti i segmenti dell'offerta (mutui, prestiti personali, CQS, assicurazioni e servizi accessori, ecc.) impegnati esclusivamente nell'attività di vendita. Il fatturato minimo ("persona produttiva") a tal fine è di € 24.000,00 annui.

Coordinatori Territoriali, Supervisor, Branch Manager, Broker Manager e Promotori Creditizi sono tutti iscritti all'elenco tenuto dall'OAM quali Collaboratori di Credipass.

Per una più efficiente e capillare promozione del prodotto CQS/P è inoltre istituita una rete dedicata, con Specialist di prodotto, coordinata da Area Manager territoriali e gestita dal Responsabile Vendite CQS/P. La rete specialista risponde in ogni caso ai requisiti sopra indicati per i Promotori Creditizi e riporta gerarchicamente all'AD con delega al prodotto Terry Morabito per la funzione svolta, ferma restando e aggiungendosi la collocazione operativa e funzionale nell'ambito dell'organizzazione primaria della rete commerciale generalista.

UFFICIO OPERATIONS E COMUNICAZIONE INTERNA

Detiene le responsabilità di coordinamento e ottimizzazione di tutte le attività operative e progettuali in corso e in sede di pianificazione per renderle più efficaci e funzionali ai fini del business di Credipass.

Gestisce e invia tutte le comunicazioni operative relative a procedure interne e delle banche partner.

UFFICIO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO

Nell'ambito dell'organizzazione si occupa dell'attività di supporto della Direzione e all'attività riguardante la selezione dei fornitori, professionisti, beni/servizi e gestione tesoreria.

Include la funzione Controllo di Gestione, inserita anche al fine di ottimizzare lo scambio di informazioni contabili e finanziarie con la Capogruppo Duna House.

UFFICIO CONTABILITÀ

All'interno della struttura organizzativa si occupa della gestione degli ordini, degli approvvigionamenti, curando i rapporti con i fornitori.

Si occupa inoltre della tenuta della contabilità generale e dei libri obbligatori, della gestione dei pagamenti, del riscontro delle operazioni bancarie, ecc.

UFFICIO CONTRATTI

Si occupa della selezione e della definizione dei contratti dei Collaboratori appartenenti alla rete vendita. L'Ufficio inoltre monitora il rispetto degli obblighi di legge per l'iscrizione all'albo e gli adempimenti richiesti dall'Organismo per gli Agenti e i Mediatori Creditizi (OAM).

UFFICIO RISORSE UMANE

È adibito alla gestione e coordinamento delle strutture operative inerenti alle risorse umane. In particolar modo coordina ed assicura il corretto svolgimento delle attività di assunzione, rilevamento e rendicontazione delle presenze, erogazione delle paghe e dei contributi, degli adempimenti fiscali, contributivi e assistenziali inerenti al personale. La struttura si avvale per alcuni adempimenti dell'assistenza di un Consulente del Lavoro.

Si occupa della formazione degli utenti dei sistemi informativi in uso presso la Società in tema di Sicurezza Informatica e protezione dei dati personali (Privacy).

UFFICIO SICUREZZA ICT

Gestisce l'intera infrastruttura tecnologica sia centrale che periferica, partecipa alla definizione delle politiche aziendali di sicurezza ICT e definisce i parametri di resilienza. Si occupa di impostare e monitorare le soluzioni di Disaster Recovery, è coinvolto nella definizione dei Business Continuity Procedures e assegna le credenziali di accesso agli utenti. Centralizza le informazioni sullo stato di sicurezza informatica, gestisce il registro degli incidenti e garantisce il corretto funzionamento della rete interna e dei collegamenti esterni. In accordo con il responsabile dell'Ufficio Sviluppo e Gestione del Software, si occupa dell'aggiornamento dei sistemi operativi centralizzati (Patch Management) e dei dispositivi periferici, degli antivirus e dei sistemi di prevenzione o monitoraggio di violazioni della sicurezza (EDR). Suggerisce al CDA le esigenze di sicurezza informatica e fornisce assistenza agli utenti per i problemi di hardware.

UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE SOFTWARE

Gestisce tutte le applicazioni sviluppate internamente (WebApp Credipass e applicazioni correlate), amministra i dati elettronici (data base administration), sviluppa interfacce fra piattaforme di terze parti (ad es. CRM), opera nella manutenzione conservativa ed evolutiva di tutti i tools di proprietà del Gruppo. Partecipa alla analisi tecnico funzionale delle istanze degli utenti. Fornisce assistenza agli utenti per gli aspetti applicativi.

UFFICIO MARKETING E COMUNICAZIONE ESTERNA, CRM E LEAD MANAGEMENT

Si occupa della gestione della comunicazione esterna dell'azienda e della fornitura dei materiali alla rete commerciale (biglietti da visita, brochure, leaflet, ecc). Inoltre, coordina i canali istituzionali e social aziendali, le campagne promozionali sui media, la lead acquisition e le azioni di CRM e Direct Marketing sull'intera base clienti.

2.2 STRUTTURA DELLE PROCEDURE

Ciascun ufficio è direttamente coinvolto in uno o diversi processi aziendali che possono essere così riassunti:

- **Collaboratori:** descrizione delle modalità operative adottate per la selezione, il reclutamento e il monitoraggio dei Collaboratori.
- **Pratiche:** processo di vendita dei prodotti effettuato dalla rete vendita e conseguente monitoraggio da parte delle strutture Credipass.
- **Normativa di settore e controlli:** processo di controllo da parte dello SCI, ripartizione delle funzioni di controllo e individuazione delle modalità con le quali Credipass intende adeguarsi agli standard normativi previsti per le Società di Mediazione Creditizia.
- **Organizzazione aziendale:** ripartizione della struttura gerarchica della Società;
- **Politica aziendale:** processo di individuazione delle linee guida che ispirano la Società e guidano l'attività commerciale e aziendale.
- **Strumenti informatici:** apparecchiature fisiche (hardware) e applicazioni (software) utilizzate dagli utenti per lo svolgimento delle attività previste dai processi in cui sono coinvolti.
- **Dati elettronici:** ogni informazione trattata col tramite degli strumenti informatici
- **Dati personali:** informazioni che identificano o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica e che possono fornire informazioni sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica, ecc..

- **Trattamento di dati:** qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- **Ufficio Contratti e risorse umane:** processo di gestione del personale e dei Collaboratori, funzioni dei singoli uffici.
- **Provvigioni:** descrizione dei flussi provenienti dalle banche e dai Collaboratori, la ripartizione delle funzioni degli uffici provvigioni e contabili;
- **Amministrazione, finanza e controllo:** descrive i flussi contabili e le scelte amministrative ad essi connessi, operando sotto la direzione dell'Amministratore delegato a tale funzione.

2.3 SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Il SCI è costituito da un insieme di “regole, funzioni, strutture, risorse, processi e procedure” e deve assicurare:

- a) un'efficace gestione e controllo dei rischi derivanti dall'inosservanza e dal mancato adeguamento alle norme di legge, regolamentari e statutarie applicabili all'attività svolta a cui la società è esposta anche in relazione alla rete di soggetti che operano per suo conto;
- b) la riservatezza e l'integrità delle informazioni e l'affidabilità e sicurezza delle procedure per il loro trattamento;
- c) la verifica della conformità dell'attività svolta con norme di legge, regolamentari e statutarie ad essa applicabili e con le procedure interne che la società ha definito per osservarle.

I soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi sono:

1. Il Consiglio di amministrazione, con un ruolo di indirizzo e di verifica periodica del sistema, svolto anche per il tramite degli Amministratori Delegati
2. Il Collegio Sindacale, con ruolo di verifica periodica del sistema e dell'attività svolta dalle funzioni di controllo a garanzia del corretto funzionamento di tutte le attività ed eventuale segnalazione al CdA;
3. L'ODV, con ruolo di verifica dei processi e dei modelli della Società;
4. Il Back Office per quanto riguarda i controlli di linea non automatizzati a presidio dell'attività già svolta dalla rete commerciale (sulla base del sistema piramidale sopra indicato) per il controllo sulle pratiche e le verifiche sulla soddisfazione della clientela;
5. Il Responsabile delle Funzioni di Controllo di Secondo Livello (Compliance, Risk Management, Antiriciclaggio) e il relativo referente aziendale;
6. Il Responsabile della Funzione di Revisione Interna (di seguito, anche “Internal Audit” e il relativo referente aziendale);
7. Il Data Protection Officer (unico e nominato per tutte le Società del Gruppo al quale appartiene Credipass)

GLI INCARICATI DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

L'istituzione e il mantenimento del SCI sono affidati al CdA nel suo complesso e anche singolarmente agli amministratori delegati (di seguito, anche “AD”) i quali devono vigilare, segnalare e/o recepire gli interventi necessari per il Sistema stesso.

Il Collegio Sindacale invece ha un incarico di mera segnalazione al CdA di eventuali interventi che ritiene utili e/o indispensabili per adeguare il SCI alla complessità organizzativa, dimensionale e operativa di Credipass.

Anche l'ODV ha un incarico di segnalazione di eventuali interventi che ritiene utili e/o necessari per il corretto funzionamento del modello organizzativo.

Se i controlli di linea sono pressoché integralmente informatizzati e non necessitano quindi di un referente specifico di funzione, le funzioni di controllo di secondo e terzo livello sono composte, rispettivamente, da un referente e un responsabile ciascuna.

Gli AD e il responsabile delle funzioni di compliance e risk management curano l'identificazione dei principali rischi aziendali (strategici, operativi, di compliance, ecc.), tenendo conto delle caratteristiche e delle attività svolte dalla Società e di quelle in fase di implementazione, e possono quindi essere considerati, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 141/2010, i responsabili del controllo.

Essi danno esecuzione alle linee di indirizzo, curando la progettazione, la realizzazione e la gestione del SCI e di gestione dei rischi e verificandone l'adeguatezza e l'efficacia.

A) Controlli di linea – primo livello

Tali controlli consistono nelle verifiche operative svolte sia da chi mette in atto una determinata attività, sia da chi ne ha la responsabilità di supervisione, generalmente nell'ambito della stessa unità organizzativa o area. Sono effettuati dalle stesse strutture produttive o incorporate nelle procedure, anche automatizzate. Detti controlli assumono maggiore o minore profondità in relazione ai servizi svolti, alla complessità e dimensione operativa.

Il controllo di primo livello viene attuato da CREDIPASS nel rispetto del Manuale delle Procedure, delle Procedure operative (anche dette Manuali o Linee guida) degli Istituti Convenzionati, oltreché delle comunicazioni divulgate agli operatori del Back Office e ai Collaboratori. Trattasi di procedure interne per la gestione del processo di vendita e la lavorazione delle operazioni di finanziamento intermedie ma anche più specificatamente, per la verifica degli Agenti e il controllo dei requisiti per l'iscrizione come collaboratori di Credipass.

Lo scopo di tutti i presidi di primo livello è quello di garantire la massima trasparenza, correttezza e controllo nella gestione dei processi adottati.

Le tipologie di presidi adottati sono essenzialmente di tre tipi:

- Presidi informatici;
- Verifiche a piramide sulla rete;
- Verifica da parte di personale dipendente (Back Office o Uffici del personale per quanto attiene i requisiti per l'iscrizione OAM).

Presidi informatici:

In relazione ai presidi informatici si registrano diversi processi dove vengono inseriti meccanismi bloccanti al fine di consentire un controllo preliminare. In particolare, si fa riferimento alla procedura di reclutamento degli Agenti (di cui si vedrà infra) che prevede, come espressamente suggerito dalle Linee Guida diramate dall'OAM, dei presidi informatici, per il caricamento della documentazione e relativi meccanismi bloccanti nel processo, e un controllo sul contenuto e la qualità che viene effettuato da personale dipendente qualificato.

Parimenti la procedura di lavorazione delle pratiche comporta tre livelli di verifica ex ante e uno ex post e in dettaglio: verifica sul caricamento della documentazione (presidio informatico-automatico), verifica da parte dei superiori in linea gerarchica delle regolarità della documentazione caricata e delle modalità adottate per la lavorazione preliminare della pratica, e infine analisi da parte di personale dipendente del Back Office (ripartito per prodotto) della regolarità sostanziale della documentazione presentata, del rispetto delle Policy/Procedura banca, e delle Procedure interne per la lavorazione della pratica. Solo una volta completate tutte queste verifiche preliminari la pratica può essere lavorata e, a maggior presidio della regolarità delle operazioni, sono state implementate delle verifiche ex post al fine di verificare il grado di soddisfazione della clientela e la corretta operatività da parte dei collaboratori.

In sintesi, i presidi informatici quindi sono implementati sulla base della valutazione dei rischi rilevati dalla Funzione di Secondo Livello e attengono principalmente a:

- Procedura reclutamento dei collaboratori;
- Alert in caso di mancato caricamento di documentazione per il mantenimento dei requisiti professionali dei collaboratori;
- Verifica bloccante preliminare della documentazione caricata per singola pratica di mediazione creditizia;
- Blocco nella lavorazione della pratica nel caso di mancato inserimento di dati di clientela o relativi a dati funzionali alla preventivazione;
- Report automatico in materia AML.

Verifica a piramide sulla rete:

Credipass, da sempre attenta al tema della Compliance e alla normativa di settore, ha deciso di dotarsi, fin dalla nascita, di soggetti della struttura commerciale (Coordinatori Territoriali/Supervisor/Branch Manager) dedicati all'attività di presidio e controllo delle attività svolte dalla rete di vendita, a garanzia degli intermediari convenzionati e nell'ottica di una collaborazione trasparente e proficua.

In particolare, i superiori gerarchici sono tenuti periodicamente a svolgere riunioni e verifiche, anche a campione, sulle pratiche dei loro coordinati e verificare le modalità con cui svolgono la loro opera professionale, al fine di verificare la regolarità del loro lavoro rispetto agli standard aziendali.

Verifica da parte del personale dipendente:

Le verifiche di tipo qualitativo vengono svolte in ultima istanza da personale qualificato che opera, a seconda della mansione, per uffici diversificati.

In particolare, per gli effetti della presente Relazione, si ritiene importante segnalare l'Ufficio Contratti (anche denominato Ufficio Agenti) per quanto riguarda tutta l'attività di reclutamento e verifica dei requisiti degli Agenti (ex art.5 Reg. att. a D.lgs. 141/2010) e l'Ufficio Back Office che si occupa invece delle verifiche ex ante ed ex post sulle pratiche.

Il "Manuale delle Procedure" illustra ed esemplifica in dettaglio il set di attività e procedure codificate finalizzate al controllo della congruità formale e sostanziale dei processi di vendita adottati e dei documenti raccolti dalla clientela che richiede un servizio per il tramite di Collaboratori di Credipass. Le Procedure operative degli Istituti convenzionati sono funzionali al rispetto delle Convenzioni sottoscritte con gli Istituti di Credito e sono aggiornate in funzione delle richieste delle stesse. Tali procedure sono utilizzate, come detto, dal Back Office che verifica la congruità della documentazione per l'inoltro alle banche oltre che dai Collaboratori per garantire la presentazione di clienti in linea con le policy creditizie, la Product Oversight Governance e il Target Market eventualmente definiti dagli Istituti; il mancato rispetto delle suddette linee guida attiva la procedura rafforzata di audit a mezzo di apposita casella email.

In ogni caso, anche il personale non espressamente citato nella presente relazione e quindi tutte le unità operative:

- hanno la responsabilità di garantire la salvaguardia del SCI, attivandosi affinché le attività operative vengano espletate con efficacia ed efficienza, nei limiti delle deleghe assegnate;
- sono tenute a supportare le funzioni preposte ai controlli di secondo e terzo livello nel definire e mantenere nel tempo le metodologie di controllo di primo livello, in funzione dei mutamenti organizzativi, normativi, tecnologici e di eventuali nuovi rischi, nonché nella diffusione della cultura del controllo;
- sono tenute a collaborare e segnalare ai preposti ai controlli di secondo e terzo livello, eventuali criticità operative o aggravamento di rischi aziendali, attivandosi se possibile, per risolvere autonomamente e tempestivamente le anomalie rilevate, o altrimenti chiedendo alle funzioni di controllo che vengano fornite indicazioni sulla risoluzione. Ciascun operatore è tenuto, in ogni caso, ad eseguire accuratamente i controlli di primo livello di propria competenza.

B) Secondo Livello

Funzione Antiriciclaggio

COMPITI DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO

La Funzione Antiriciclaggio svolge i seguenti compiti:

Sotto il profilo consulenziale:

identifica le norme applicabili e valuta il loro impatto sui processi e le procedure interne;

presta consulenza e assistenza agli organi aziendali e alla direzione;

effettua in via preventiva, in caso di offerta di prodotti e servizi nuovi, valutazioni di competenza.

Sotto il profilo organizzativo e di coordinamento:

- collabora all'individuazione degli assetti organizzativi e di un sistema dei controlli interni finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei rischi in tema di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e verifica nel continuo il loro grado di efficacia;
- propone modifiche organizzative e procedurali necessarie e/o opportune al fine di assicurare un adeguato presidio dei rischi in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- predispone gli aggiornamenti e adeguamenti al questionario di adeguata verifica antiriciclaggio;

- verifica l'aggiornamento delle procedure antiriciclaggio.

Sotto il profilo della formazione:

- accerta, in raccordo con la direzione aziendale, che la Società predisponga un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale dipendente e dei collaboratori;
- predispone flussi informativi diretti agli organi aziendali e all'alta direzione.

Sotto il profilo dei controlli:

- verifica l'idoneità dei modelli organizzativi adottati;
- verifica che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione della normativa antiriciclaggio e antiterrorismo;
- svolge, ove pertinenti, in coordinamento e/o avvalendosi delle competenti risorse aziendali le attività di "rafforzata verifica" sulla clientela che presenti livelli di rischio riciclaggio più elevati;
- sottopone a verifica le risultanze dei controlli sull'operatività della clientela posti in essere dai competenti uffici della Società.

Per lo svolgimento delle attività assegnate alla Funzione Antiriciclaggio, il Responsabile si avvale del referente interno raccoglie le informazioni, i dati e i documenti e le trasmette prontamente al Responsabile della funzione. Inoltre, il Responsabile può avvalersi anche direttamente delle risorse collocate in differenti unità aziendali che a lui riferiscono direttamente per le questioni attinenti a compiti di gestione e mitigazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Il controllo da parte della Funzione AML è svolto sia per il tramite di presidi informatici (quali l'interrogazione di banche dati di provider qualificati e l'invio di alert automatici inviati ad una casella di posta dedicata per segnalare i casi in cui, a seguito della predisposizione da parte della rete dei collaboratori dei questionari antiriciclaggio, è comparso un rischio "ALTO"), sia con verifiche e approfondimenti svolti in tempo reale dagli uffici aziendali (che svolgono una verifica manuale).

Ulteriori verifiche vengono svolte dalla funzione di secondo livello, nel corso delle consuete attività di monitoraggio sulla rete vendita, attraverso l'analisi di pratiche a campione e il controllo sulla compilazione dei questionari nonché la corretta acquisizione dei documenti di identificazione e se necessario con delle interviste mirate al personale per comprendere le eventuali lacune.

Inoltre:

Almeno una volta l'anno, il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio presenta al Consiglio di Amministrazione una relazione sulle iniziative intraprese, sulle disfunzioni eventualmente accertate e sulle relative azioni correttive da intraprendere nonché sull'attività formativa del personale.

In qualità di presidio aziendale specialistico antiriciclaggio, la Funzione Antiriciclaggio collabora con le Autorità di cui al Titolo I, Capo II del D. Lgs 231/2007 e s.m.i..

Il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio svolge l'incarico seguendo quanto riportato in un apposito Documento di Pianificazione contenente l'indicazione delle attività da svolgere e la relativa periodicità.

Il Documento di Pianificazione è discusso e condiviso con gli organi competenti di Credipass e deve risultare coerente con l'organizzazione aziendale di Credipass e con i servizi dalla stessa esercitati in termini di prodotti, mercati, clienti.

Per un maggior dettaglio delle attività operative e di controllo svolte dalla Funzione si fa espresso rinvio alla apposita e dedicata "Procedura e relativi allegati".

Funzione Compliance

Come la Funzione Antiriciclaggio, anche la Funzione di Compliance è affidata in outsourcing, e coordina e presidia tutta la Funzione di Secondo livello.

Il responsabile della Compliance è svincolato da rapporti gerarchici rispetto ai responsabili dei settori di attività sottoposti al controllo e riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione.

Nello svolgimento delle attività, la Funzione di Compliance interagisce con l'intera struttura organizzativa della Società e, in particolare, con il Referente Interno delle Funzioni di Controllo di secondo livello che ha il compito di cooperare con il Responsabile per reperire le informazioni utili a realizzare il piano di lavoro, di sorvegliare l'esecuzione dell'incarico e di verificare l'adempimento degli impegni assunti dalla Funzione sulla base di quanto previsto nel relativo contratto di outsourcing e del piano annuale di attività della Funzione stessa e di svolgere le verifiche delegate dal Responsabile.

La Funzione di Compliance interagisce, altresì, con la Funzione di Revisione Interna con la quale si coordina nell'espletamento delle proprie attività.

La Funzione di Compliance si incontra periodicamente con il CdA o degli amministratori a ciò delegati, il responsabile della Funzione di Revisione Interna, i Referenti Interni delle Funzioni di Controllo di secondo e di terzo livello allo scopo di effettuare degli approfondimenti sulle tematiche di riferimento e partecipa alle riunioni periodiche a tal fine indette con gli indicati esponenti aziendali/funzioni.

Al Responsabile della Funzione è garantito accesso a tutte le strutture aziendali e alla documentazione di cui dovesse necessitare per lo svolgimento della propria attività di verifica.

A tal fine, è stata attribuita dal CdA un'apposita utenza con password, con funzioni esclusivamente consultive e non dispositive, al sistema informatico utilizzato dalla Società per il controllo da parte del Responsabile che tutte le procedure siano effettivamente aderenti alla normativa di settore.

COMPITI DELLA FUNZIONE DI COMPLIANCE

La Funzione di Compliance ha i seguenti compiti:

Sotto il profilo consulenziale:

- fornisce input per la definizione e/o l'adeguamento ai processi;
- fornisce supporto e consulenza attraverso la predisposizione di pareri;
- identifica le aree caratterizzate dai maggiori rischi di Compliance, ai fini della programmazione annuale degli interventi di Compliance;
- svolge attività di supporto consultivo ed assistenza sulle tematiche di riferimento;
- fornisce supporto in caso di verifiche da parte dell'Autorità di Vigilanza.

Sotto il profilo organizzativo e di coordinamento:

- l'identificazione – nel continuo – delle norme applicabili e la misurazione/valutazione del loro impatto su processi e procedure aziendali;
- la predisposizione di flussi informativi diretti agli organi aziendali e alle strutture coinvolte (ad es.: gestione del rischio operativo e revisione interna);
- in collaborazione con le strutture operative preposte della Società, trattazione dei reclami e tenuta del relativo registro;
- propone modifiche organizzative e procedurali per assicurare adeguato presidio dei rischi di non conformità.

Sotto il profilo della formazione:

- fornisce supporto alla formazione.

Sotto il profilo dei controlli:

- tenuta di un registro con gli interventi in ambito compliance;
- la verifica di adeguatezza e corretta applicazione delle procedure aziendali ai fini della normativa di settore e per evitare conflitti di interesse;
- la verifica dell'efficacia degli adeguamenti organizzativi (strutture, processi, procedure anche operative e commerciali) suggeriti per la prevenzione del rischio di non conformità alle norme;
- presidio di reclami alla clientela.

SUPPORTO CONSULTIVO E RAPPORTI CON GLI ORGANISMI DI VIGILANZA

La Funzione di Compliance svolge un'attività di supporto consultivo e di assistenza ai settori dell'organizzazione aziendale in riferimento alle problematiche concernenti la prestazione dei servizi, i conflitti di interesse e i conseguenti comportamenti da tenere.

Le aree sulle quali la Funzione di Compliance è chiamata a fornire un supporto consultivo in modo più ricorrente, riguardano:

- la consulenza in materia di leggi e normative emanate dagli Organismi di Vigilanza di settore. La Funzione fornisce chiarimenti in merito all'interpretazione di norme e regolamenti. Questo può avvenire:
 - o direttamente, nel caso in cui sia in grado, in base alle sue conoscenze, di fornire il necessario supporto;
 - o indirettamente, attraverso la formulazione di quesiti *ad hoc* agli organi competenti;

- la partecipazione a gruppi di lavoro per progetti che possono avere un impatto sul Sistema dei Controlli Interni;
- il monitoraggio delle novità normative e la tempestiva comunicazione ai soggetti interessati degli impatti sull'operatività dalle stesse derivanti.

La Funzione di Compliance, oltre a dover verificare il contenuto e la tempistica dell'invio ovvero della messa a disposizione – da parte degli Uffici preposti della Società – delle comunicazioni previste dalla normativa di tempo in tempo vigente, collabora con gli Organismi di Vigilanza (OAM, G.d.F.) in sede di eventuali ispezioni, indagini o verifiche. In relazione alle comunicazioni o alle richieste di informazioni provenienti dagli Organismi di Vigilanza deve:

- fornire, quando necessario, il supporto consultivo per i necessari chiarimenti;
- verificare che le richieste di chiarimenti o di informativa formulate dagli Organismi di Vigilanza trovino sollecita risposta.

La Compliance svolge un'attività di supporto consultivo ai vari settori dell'organizzazione aziendale, in relazione alla normativa primaria (nazionale e sovranazionale) e secondaria (ivi inclusi, tra gli altri, i provvedimenti delle Autorità di vigilanza del settore), alle norme di autoregolamentazione nonché a qualsiasi altra disposizione interna applicabile alla Società, predisponendo specifiche informative agli Organi aziendali e/o al Referente Interno ed alle strutture interessate sulle principali novità ed evoluzioni della normativa rilevante per l'attività svolta.

La Compliance collabora con le funzioni aziendali competenti in occasione dell'introduzione di nuove procedure o in caso di nuovi progetti che la Società intende avviare.

Di norma, la Compliance effettua interventi atti ad accertare, prima dell'emanazione delle disposizioni e delle procedure aziendali, il corretto recepimento da parte della Società delle disposizioni di legge (di fonte sia nazionale, che sovranazionale), dei provvedimenti delle Autorità di vigilanza e delle norme di autoregolamentazione.

In tale circostanza l'attività è caratterizzata:

- dall'analisi, definizione e disamina degli ambiti normativi;
- dall'individuazione delle funzioni operative interessate dal rispetto delle norme;
- dall'analisi delle istituende procedure aziendali;
- dal riscontro dell'adeguatezza normativa delle suddette procedure, al fine di determinare preventivamente il rispetto delle norme in oggetto nell'ambito aziendale.

Il lavoro svolto viene documentato attraverso carte/documenti/file di lavoro, tenuti anche in formato elettronico, organizzati in maniera tale da assicurare a posteriori la ricostruzione delle attività che hanno caratterizzato la verifica e i suoi contenuti. Ogni intervento in specie sarà caratterizzato:

- dall'analisi, definizione e disamina degli ambiti normativi oggetto della verifica;
- dall'individuazione delle funzioni operative interessate dal rispetto della norma;
- dall'analisi delle procedure aziendali;
- dal riscontro oggettivo, attraverso, ove possibile, di analisi campionarie delle attività poste in essere

In linea generale, l'attività di verifica viene condotta attraverso:

- se ritenuto opportuno, l'avviso ai Responsabili delle Funzioni-Aree aziendali oggetto di verifica dell'avvio dell'attività di verifica;
- lo svolgimento delle verifiche attraverso l'analisi documentale, l'accesso in loco e/o interviste con i soggetti interessati dalle attività/processi oggetto di verifica. In particolare, le disposizioni OAM prevedono controlli, da attuarsi anche mediante accessi ispettivi in loco, nei confronti dei Collaboratori (rete commerciale);
- la redazione del report preliminare di verifica che viene sottoposto per la condivisione e la raccolta delle *opinion* dei Responsabili delle attività/Processi oggetto di verifica;
- l'emanazione definitiva del report di verifica.

La Compliance effettua attività di *follow-up* volte a riscontrare l'effettiva implementazione delle azioni correttive poste in essere da parte delle Funzioni volta per volta competenti.

Al riguardo, la Compliance verifica che vengano realizzati gli interventi correttivi per superare le carenze rilevate ed assicurare l'efficacia delle procedure aziendali. Inoltre, redige apposito Report di verifica da cui emerge *inter alia*:

- il piano di intervento predisposto dai Responsabili delle aree oggetto della precedente verifica;
- l'avvenuto superamento dei punti di debolezza in precedenza evidenziati;
- eventuali ulteriori proposte per il superamento delle criticità riscontrate.
- L'attività di *follow-up* seguirà la stessa scansione operativa descritta ai punti a), b), c) e d) del paragrafo precedente.

CONTROLLI SU RICHIESTA

La Funzione di Compliance può svolgere anche delle verifiche *ad hoc* sulla base di segnalazioni pervenute da Funzioni Operative quali Operations, Back Office o in generale da tutte le funzioni operative che sono a stretto contatto con procedure aziendali massive.

Nel caso di segnalazione di anomalie la procedura adottata è la seguente:

- La funzione di riferimento invia una segnalazione al Referente interno della Funzione di Compliance e per conoscenza alla Responsabile di Funzione nonché al CdA;
- La Funzione, raccolta evidenza del problema anche tramite fissazione di conference call o richieste documentali integrative, valuta la segnalazione effettuata dalla funzione di riferimento e;
- nel caso in cui la problematica sia di pronta risoluzione invia indicazioni alla funzione segnalante e al CdA, e in copia conoscenza all'Operations, che provvederà ad integrare i correttivi nel manuale delle procedure aziendali per la conseguente approvazione;
- nel caso in cui la problematica richieda degli interventi specifici, a seconda del grado di rischio, pianifica l'attività per porvi rimedio.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

La frequenza e la tipologia delle verifiche è prevista di volta in volta all'interno del Documento di Pianificazione approvato annualmente dal Consiglio di amministrazione.

In ogni caso, l'attività di Compliance non può essere pianificata nella sua interezza, essendo la medesima collegata e funzionale alle esigenze operative e organizzative che la Società può nel corso dell'attività manifestare.

In relazione ad ogni verifica condotta dalla Funzione viene redatto un verbale dell'attività svolta che viene trasmesso al CdA e deve:

- riportare per numero progressivo la sequenza delle attività di Compliance che deve rispettare possibilmente l'ordine temporale di inizio delle attività;
- riportare il riferimento alle specifiche attività indicate nel Documento di Pianificazione;
- riportare la data dell'attività;
- riportare il servizio cui l'attività si riferisce e la specifica tipologia di analisi da effettuare;
- indicare eventuali rinvii a fonti normative e/o procedure interne;
- descrivere lo svolgimento dell'attività di Compliance, riportando il rinvio a documenti, indicazione di incontri, valutazioni effettuate dalla Funzione;
- riportare le eventuali osservazioni sollevate dalla Funzione in ordine alla attività compiute e delle analisi effettuate;
- riportare l'avvenuta osservazione di Compliance in relazione alle attività compiute ed al contenuto del verbale;
- indicare l'esponente aziendale della Società cui il verbale è consegnato e anche l'ufficio di competenza;
- riportare la data nella quale il verbale è consegnato in forma definitiva e destinato al registro.

La Funzione di Compliance relaziona periodicamente, con cadenza almeno annuale, il Consiglio di amministrazione dell'attività svolta trasmettendo apposita relazione.

La relazione annuale riporta anche la situazione complessiva degli eventuali reclami ricevuti.

Lo stato di attuazione delle raccomandazioni viene successivamente monitorato dalla Funzione di Compliance in tipici interventi di follow-up e costantemente aggiornato. Le risultanze delle attività della Compliance e del relativo monitoraggio vengono portate a conoscenza con le medesime modalità surriferite.

Tutti i verbali, le relazioni nonché la documentazione di supporto vengono conservati in formato elettronico presso la Funzione e la Società.

Accanto alle attività pianificate e formalizzate, la Funzione di Compliance provvede a prestare le attività di supporto alla struttura, in occasione anche dell'avvio di nuovi prodotti e/o servizi, di volta in volta a seconda dei casi per le vie brevi ovvero provvedendo a formalizzare le stesse.

La pianificazione delle attività si basa, in via prevalente, sulla conoscenza dei rischi presenti presso la Società e ciò per stabilire un iter di intervento che tenga in debito conto le priorità, così come individuate dalla stessa Società.

La Funzione di Compliance, nel redigere il Documento di Pianificazione, deve tener presente, altresì, le considerazioni e le indicazioni promananti dal Consiglio di amministrazione e dalla Funzione di Revisione Interna quale espressione delle valutazioni e delle esigenze di detti organi aziendali con riferimento ai diversi profili di rischio.

Il Documento di Pianificazione, per gli aspetti di maggior rilievo, si articola in:

- inquadramento della situazione attuale e prospettiva dei rischi aziendali;
- individuazione degli interventi definiti in termini di obiettivi, metodologie da impiegare, tempistiche;
- previsione delle risorse in termini di giorni/uomo da mettere a disposizione per l'esecuzione delle attività.

Per maggiori dettagli circa le attività condotte dalla Compliance nella trattazione dei reclami e tenuta del relativo registro, si fa espresso rinvio in questa sede alla apposita e dedicata procedura di gestione dei reclami.

Organismi di Vigilanza

La Funzione di Compliance, oltre a dover verificare il contenuto e la tempistica dell'invio ovvero della messa a disposizione – da parte degli Uffici preposti della Società – delle comunicazioni previste dalla normativa di tempo in tempo vigente, collabora con gli Organismi di Vigilanza (OAM, G.d.F.) in sede di eventuali ispezioni, indagini o verifiche. In relazione alle comunicazioni o alle richieste di informazioni provenienti dagli Organismi di Vigilanza deve:

- fornire, quando necessario, il supporto consultivo per i necessari chiarimenti;
- verificare che le richieste di chiarimenti o di informativa formulate dagli Organismi di Vigilanza trovino sollecita risposta.

2.5 RISK MANAGEMENT

COLLOCAZIONE DELLA FUNZIONE DI RISK MANAGEMENT

La Funzione di Risk Management è stata affidata in outsourcing a Conformis in Finance S.r.l. La responsabilità della Funzione è attualmente attribuita al Dott. Marco Spatola.

Credipass, al termine di un processo di due diligence, ha valutato che l'outsourcnee dispone delle competenze e delle capacità necessarie per esercitare la Funzione di Compliance e la Funzione di Risk Management in maniera professionale e affidabile e di una struttura dotata dei requisiti richiesti per l'affidamento in outsourcing delle anzidette funzioni.

Nell'ambito della Funzione di Risk Management si occupa di prevenire e gestire il rischio di non conformità alle norme e di conflitti di interesse.

COMPITI DELLA FUNZIONE DI RISK MANAGEMENT

La Funzione di Risk Management ha i seguenti compiti:

Sotto il profilo consulenziale:

- la mappatura – adeguatamente documentata e argomentata – dei rischi tipici dell'attività riservata, nonché di quelli derivanti dall'offerta contestuale - accanto a un prodotto creditizio - di altri prodotti o servizi;
- descrizione, per ciascuna tipologia di rischio rilevante, dei presidi organizzativi approntati per la loro identificazione, misurazione, valutazione, gestione e controllo.

Sotto il profilo organizzativo:

- l'ausilio alle strutture aziendali per la definizione delle metodologie di valutazione dei rischi di non conformità alle norme;
- l'individuazione di idonee procedure per la prevenzione del rischio rilevato, con possibilità di richiederne l'adozione;
- la proposta di modifiche organizzative e procedurali finalizzate ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di non conformità identificati;
- la collaborazione alla definizione del sistema di gestione del rischio, supervisione del funzionamento del sistema stesso e verifica del rispetto da parte di Credipass, verifica dell'adeguatezza e dell'efficacia delle misure prese per rimediare alle carenze eventualmente riscontrate nel sistema di gestione del rischio.

Il Responsabile svolge l'incarico avvalendosi del Referente interno di funzione e seguendo quanto riportato in un apposito Documento di Pianificazione contenente l'indicazione delle attività da svolgere e la relativa periodicità.

Il Documento di Pianificazione è discusso e condiviso con gli Organi competenti di Credipass e deve risultare coerente con l'organizzazione aziendale di Credipass e con i servizi dalla stessa esercitati in termini di prodotti, mercati, clienti.

Al fine di ottenere un efficace gestione e monitoraggio dei rischi operativi aziendali, la Società sta valutando l'ipotesi di dotarsi di un *Enterprise Risk Management (ERM)*.

Sulla base delle evidenze che derivassero dalla conseguente attività di *Risk Assessment*, le funzioni di controllo interno potranno trarre spunto al fine di pianificare le proprie attività in coordinamento e secondo una visione generale dei rischi aziendali definita e condivisa dall'intera struttura di Credipass.

Considerazioni generali sulla funzione di secondo livello

La Funzione di controllo di II livello modifica il suo piano delle attività per l'anno successivo sulla base delle risultanze dei monitoraggi periodici eseguiti sulle varie aree operative.

A tal fine la Funzione

- a) riferisce al Consiglio di Amministrazione le risultanze della propria attività, anche per il tramite di relazioni periodiche o nell'ambito di apposite riunioni a tal fine convocate;
- b) trasmette, in via ordinaria, almeno una volta all'anno, al Consiglio di Amministrazione, un'apposita relazione sulle attività svolte, sulle relative risultanze, sulle misure adottate nel corso del periodo di riferimento, sulle misure ancora da adottare o in corso di implementazione nonché sulla pianificazione delle attività per l'anno successivo.

Copia di tutta la documentazione relativa ai controlli di secondo livello è conservata dal Responsabile della Funzione e presso Credipass.

C) Terzo Livello – Internal Audit

COLLOCAZIONE DELLA FUNZIONE DI REVISIONE INTERNA

Trattandosi di una società di ampie dimensioni e con una struttura organizzativa piuttosto complessa, come previsto dall'art. 4 co. 3 del Regolamento di attuazione dell'art. 29 del D.Lgs. 141/2010 *"nelle società che superino i limiti dimensionali stabiliti dall'Organismo con riferimento al numero di dipendenti o collaboratori, è costituita una funzione di controllo interno cui è affidata la valutazione periodica del sistema di controllo interno e la verifica della correttezza e regolarità dell'operatività aziendale"*.

Ai sensi del successivo art. 7 del Reg. cit., *"fino a quando i limiti dimensionali previsti dall'articolo 4, comma 3, non sono individuati dall'Organismo, le società con un numero di dipendenti o collaboratori superiore a 20 sono tenute a costituire la funzione di controllo interno"*.

Credipass visto che supera ampiamente gli standard numerici previsti dalla normativa, ha costituito già a partire dal 2016 una funzione di revisione interna avente lo scopo di individuare la congruità, completezza e adeguatezza del sistema di controllo interno e le eventuali violazioni delle procedure aziendali e regolamentari.

A tal fine, dopo opportuna due diligence da parte del CdA, la Funzione è stata affidata in regime di outsourcing a partire da gennaio 2018 alla Società Trevor S.r.l., attualmente nella persona del Dott. Luca Dallagiacoma, soggetto che non svolge attività operative, ossia di contatto diretto con la clientela, incaricato in forza di apposito mandato.

In ragione dell'esternalizzazione della funzione è stato nominato un referente interno nella persona della Dott.ssa Barbara Capasso, a cui la stessa fa riferimento, con il compito di realizzare le attività previste nel piano di attività annuale delle funzioni, verificare l'attività svolta dal Responsabile, trasmettere informazioni dai comparti operativi al Responsabile e viceversa, partecipare alle riunioni di allineamento con le funzioni per dare un contributo fattivo alla risoluzione di eventuali anomalie nelle procedure, etc.

La Revisione interna pertanto:

- è istituita dal Consiglio di Amministrazione;
- collabora con il Consiglio di Amministrazione;
- è svincolata da rapporti gerarchici rispetto ai responsabili delle aree sottoposte a controllo;
- relaziona al Collegio Sindacale sulle eventuali risultanze ritenute significative relative alle verifiche condotte.

COMPITI DELLA FUNZIONE DI REVISIONE INTERNA

La Funzione di Revisione Interna ha i seguenti compiti²:

Sotto il profilo consulenziale:

- fornisce consulenza e assistenza al CdA e ai responsabili delle aree e servizi interessati dell'adempimento degli obblighi posti dalle disposizioni di legge in particolare in materia di assunzione del personale e della rete vendita;
- fornisce supporto in caso di verifiche da parte dell'Autorità di Vigilanza.

Sotto il profilo organizzativo:

- l'identificazione – nel continuo – delle norme applicabili e la misurazione/valutazione del loro impatto su processi e procedure aziendali di concerto con la Funzione di Secondo Livello;
- propone modifiche organizzative e procedurali per assicurare il rispetto delle procedure agli standard definiti dalla Società e garantire il rispetto della normativa di settore.

Sotto il profilo della formazione:

- fornisce supporto alla formazione.

Sotto il profilo dei controlli:

- sottopone a verifica le funzioni aziendali di controllo dei rischi e di conformità alle norme e valuta l'efficacia del processo di definizione dei rischi;
- verifica l'adeguatezza e corretta applicazione delle procedure aziendali ai fini della normativa di settore e per evitare conflitti di interesse;
- verifica l'adeguatezza e il corretto funzionamento di processi e metodologie (con ciò intendendosi: strutture, processi, procedure anche operative e commerciali) delle attività aziendali. A titolo esemplificativo e non esaustivo esegue verifiche, controlli e ispezioni sulla Funzione di Secondo livello in ambito antiriciclaggio, sugli adempimenti in materia di trasparenza, sul sistema informativo (ICT audit);
- svolge verifiche sulle procedure adottate dalla Società nella prestazione del servizio di mediazione creditizia e la loro idoneità e proporzione alle dimensioni e all'assetto aziendale sia in via accentrata sia con ispezioni in loco presso gli uffici dei Collaboratori di Credipass;
- svolge verifiche in ordine al rispetto, nei diversi settori operativi, come previsti dall'organigramma/funzionigramma, dei limiti previsti dai meccanismi di delega e dei flussi informativi;
- interviene, su richiesta specifica della Direzione o di altri organi di controllo, su singole irregolarità;
- svolge, ogni anno, un'attività di verifica ulteriore sulle anomalie riscontrate nei precedenti report ispettivi ("follow up");
- formula raccomandazioni basate sui risultati dei lavori realizzati.

Il Responsabile svolge l'incarico seguendo quanto riportato in un apposito Piano di attività annuale contenente l'indicazione delle attività da svolgere e la relativa periodicità, concordato con il Consiglio di Amministrazione anche in base alle esigenze e problematiche rilevate nel corso dell'anno precedente e coordinandosi con le altre funzioni dello SCI.

Il Piano di attività annuale, infatti, è discusso e condiviso con gli organi competenti di Credipass e deve risultare coerente con l'organizzazione aziendale di Credipass e con i servizi dalla stessa esercitati in termini di prodotti, mercati, clienti oltre che conforme ad eventuali specifiche previsioni normative.

Per svolgere adeguatamente i propri compiti, la Funzione di Revisione Interna ha accesso a tutte le attività comprese quelle esternalizzate ed è quindi dotata di un certo grado di indipendenza per svolgere in maniera imparziale la funzione. Nell'ambito dell'attività di relazione annuale e pianificazione dell'attività, la Funzione di Revisione interna cerca di individuare andamenti anomali, violazioni delle procedure e della regolamentazione nonché valuta la funzionalità del Sistema dei Controlli interni nel suo complesso e segnala interventi.

Sulla base dei risultati dei propri controlli, la Funzione di Revisione Interna formula raccomandazioni agli organi aziendali e interviene, se necessario, nei processi di formazione di nuove procedure virtuose in linea con gli interventi condotti in corso d'anno o nell'anno precedente (se del caso partecipa al processo di formazione di nuove procedure virtuose coordinandosi con la funzione di secondo livello).

² Si veda in proposito Linee Guida OAM Controlli Interni del 24.06.2021

SUPPORTO CONSULTIVO E RAPPORTI CON GLI ORGANISMI DI VIGILANZA

La Funzione di Revisione Interna svolge un'attività di supporto consultivo e di assistenza ai settori dell'organizzazione aziendale di concerto con la funzione di Secondo Livello.

Le aree sulle quali La Revisione Interna è chiamata a fornire un supporto consultivo in modo più ricorrente, riguardano:

- la consulenza in materia di leggi e normative emanate dagli Organismi di Vigilanza di settore;
- la partecipazione a gruppi di lavoro per progetti che possono avere un impatto sul Sistema dei Controlli Interni;
- il supporto alle funzioni aziendali di controllo dei rischi e di conformità alle norme.

La Funzione di Revisione Interna, oltre a dover verificare il contenuto e la tempistica dell'invio ovvero della messa a disposizione – da parte degli Uffici preposti della Società – delle comunicazioni previste dalla normativa di tempo in tempo vigente, collabora con gli Organismi di Vigilanza in sede di eventuali ispezioni, indagini o verifiche.

In relazione alle comunicazioni o alle richieste di informazioni provenienti dagli Organismi di Vigilanza deve:

- fornire, quando necessario, il supporto consultivo per i necessari chiarimenti;
- verificare che le richieste di chiarimenti o di informativa formulate dagli Organismi di Vigilanza trovino sollecita risposta.

CONTROLLI EX ANTE

L'Internal Audit svolge un'attività di supporto consultivo ai vari settori dell'organizzazione aziendale di concerto con la Funzione di Compliance.

La collaborazione dello SCI con le funzioni aziendali competenti, in occasione dell'introduzione di nuove procedure o in caso di nuovi progetti che la Società intende avviare, è infatti fondamentale per una corretta analisi ex ante.

Di norma, la Revisione Interna effettua interventi atti ad accertare, prima dell'emanazione delle disposizioni e delle procedure aziendali, il corretto recepimento da parte della Società delle disposizioni di legge (di fonte sia nazionale, che sovranazionale), dei provvedimenti delle Autorità di vigilanza e delle norme di autoregolamentazione e valutare che con i presidi implementati, siano minimizzati i rischi.

CONTROLLI EX POST

Le verifiche ispettive condotte dalla Revisione Interna sono documentate attraverso carte/documenti/file di lavoro, tenuti anche in formato elettronico, organizzati in maniera tale da assicurare a posteriori la ricostruzione delle attività che ha caratterizzato la verifica e i suoi contenuti. Ogni intervento sarà caratterizzato:

- dall'analisi, definizione e disamina degli ambiti normativi oggetto della verifica;
- dall'individuazione delle funzioni operative interessate dalla verifica;
- dall'analisi delle procedure aziendali;
- dal riscontro oggettivo, attraverso, ove possibile, di analisi campionarie delle attività poste in essere. In linea generale, l'attività di verifica viene condotta attraverso:
 - a) se ritenuto opportuno, l'avviso ai Responsabili delle Funzioni-Aree aziendali oggetto di verifica dell'avvio dell'attività di verifica;
 - b) lo svolgimento delle verifiche attraverso l'analisi documentale, l'accesso in loco e/o interviste con i soggetti interessati dalle attività/processi oggetto di verifica;
 - c) la redazione del report preliminare di verifica che viene sottoposto per la condivisione e la raccolta delle *opinion* dei Responsabili delle attività/Processi oggetto di verifica;
 - d) l'emanazione definitiva del report di verifica.

L'attività di *follow-up*, utilizzata anche dalla Funzione di Secondo Livello, è volta a riscontrare l'effettiva implementazione delle azioni correttive poste in essere da parte delle Funzioni volta per volta coinvolte.

Al riguardo, l'Internal Audit verifica che vengano realizzati gli interventi correttivi per superare le carenze rilevate ed assicurare l'efficacia delle procedure aziendali. Inoltre, redige apposito Report di verifica da cui emerge *inter alia*:

- il piano di intervento predisposto dai Responsabili delle aree oggetto della precedente verifica;
- l'avvenuto superamento dei punti di debolezza in precedenza evidenziati;
- eventuali ulteriori proposte per il superamento delle criticità riscontrate.

L'attività di *follow-up* seguirà la stessa scansione operativa descritta ai punti a), b), c) e d) del paragrafo precedente.

CONTROLLI SU RICHIESTA

La Funzione di Revisione Interna, come la Funzione di Secondo Livello, può svolgere anche delle verifiche *ad hoc* sulla base di segnalazioni pervenute da Funzioni Operative quali Operations, Back Office o in generale da tutte le funzioni operative che sono a stretto contatto con procedure aziendali massive.

Nel caso di segnalazione di anomalie la procedura adottata è la seguente:

- La funzione di riferimento invia una segnalazione al Referente interno della Funzione di Revisione Interna e per conoscenza alla Responsabile di Funzione nonché al CdA;
- La Funzione, raccolta evidenza del problema anche tramite fissazione di conference call o richieste documentali integrative, valuta la segnalazione effettuata dalla funzione di riferimento e:
 - a) nel caso in cui la problematica sia di pronta risoluzione invia indicazioni alla funzione segnalante e al CdA, e in copia conoscenza all'Operations, che provvederà ad integrare i correttivi nel manuale delle procedure aziendali per la conseguente approvazione;
 - b) nel caso in cui la problematica richieda degli interventi specifici, a seconda del grado di rischio, pianifica l'attività per porvi rimedio.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

La frequenza e la tipologia delle verifiche è prevista di volta in volta all'interno del Documento di Pianificazione approvato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Oltre al Documento di Pianificazione, come sopra indicato, possono essere aggiunte delle verifiche/attività ritenute utili a rendere la funzione effettiva.

In relazione ad ogni verifica condotta dalla Funzione viene redatto un verbale dell'attività che deve riportare la data dell'attività e della chiusura della stessa, nonché il riferimento (ove non sia un'attività decisa in corso d'anno) al punto di intervento pianificato con il Documento di Pianificazione. Nel verbale dovranno altresì essere indicati i riferimenti normativi, le metodologie applicate e le attività condotte, nonché le eventuali osservazioni ed esiti delle verifiche e, se già eseguite in passato, dovrà essere svolta l'attività di follow up.

Lo stato di attuazione delle raccomandazioni viene successivamente monitorato dall'Internal Audit anche con verifiche ad hoc.

Tutti i verbali, le relazioni nonché la documentazione di supporto vengono conservati in formato elettronico presso la Funzione e la Società.

Accanto alle attività pianificate e formalizzate, la Funzione di Revisione Interna provvede a prestare le attività di supporto alla struttura, in occasione anche dell'avvio di nuovi progetti e/o servizi, di volta in volta a seconda dei casi per le vie brevi ovvero provvedendo a formalizzare le stesse.

2.6 DPO

Credipass, come previsto dal Regolamento Europeo UE 2016/679 e in particolare all'art. 37, ha deciso di istituire un'apposita funzione di Responsabile per la protezione dei dati (anche detto semplicemente DPO).

La funzione è singola ed è stata costituita per tutte le Società del Gruppo (Hgroup) per un'attività coordinata di monitoraggio dei processi trasversali che investono il trattamento dei dati personali e possono riguardare anche più di una Società del Gruppo sulla base delle Informative sul trattamento dei dati personali tempo per tempo vigenti.

La funzione è affidata in regime di outsourcing al Dott. Davide Solbiati della Conformis in Finance S.r.l., che non svolge attività operative o di contatto con la clientela ed è incaricato in forza di apposito mandato da Hgroup S.p.a.

Credipass, a sua volta, al termine di un processo di due diligence, ha valutato che l'outsourcée disponeva delle competenze e delle capacità necessarie per esercitare la suddetta funzione all'interno anche della Società di mediazione creditizia in maniera professionale e affidabile.

Il DPO è tenuto a:

- a) riferire al Consiglio di amministrazione le risultanze della propria attività, anche per il tramite di relazioni periodiche o nell'ambito di apposite riunioni a tal fine convocate;
- b) trasmettere, in via ordinaria, almeno una volta all'anno, al Consiglio di amministrazione, un'apposita relazione sulle attività svolte, sulle relative risultanze, sulle misure adottate nel corso del periodo di riferimento, sulle

misure ancora da adottare o in corso di implementazione nonché sulla pianificazione delle attività per l'anno successivo.

COMPITI DEL DPO

Il DPO svolge i seguenti compiti:

Sotto il profilo consulenziale:

- informa e fornisce consulenza al Titolare del trattamento o a suoi dipendenti o collaboratori che operino con i dati personali di clienti, collaboratori, fornitori, etc. nella materia del trattamento dei dati personali;
- fornisce, se richiesto, pareri su nuovi progetti tecnico/organizzativo (declinando così il principio della Privacy by Design e by Default);

Sotto il profilo organizzativo:

- identifica – nel continuo – le norme applicabili in materia di trattamento dei dati personali, le linee guida e le altre pubblicazioni del Garante per il trattamento dei dati personali e misura/valuta il loro impatto sui processi e procedure aziendali di concerto con lo SCI e il CdA;
- sorveglia l'osservanza del Regolamento, comprese l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle attività di controllo;
- segnala eventuali Data Breach all'Autorità di Vigilanza;

Sotto il profilo della formazione:

- fornisce supporto alla formazione.

Sotto il profilo dei controlli:

- coopera con l'Autorità di controllo e funge da punto di contatto.
- sottopone a verifica le funzioni aziendali e l'efficacia degli strumenti a presidio del GDPR e normativa affine;
- svolge verifiche ad hoc su richiesta della Società;
- formula raccomandazioni basate sui risultati dei controlli effettuati.

2.7 Trasparenza

Ai sensi dell'art. 128-*decies*, comma 1, del TUB, "(...) ai mediatori creditizi si applicano, in quanto compatibili, le norme del Titolo VI", sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti. Il medesimo comma, poi, conferisce alla Banca d'Italia la facoltà di "(...) stabilire ulteriori regole per garantire trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela".

Con diversi provvedimenti, l'ultimo dei quali di febbraio 2025, la Banca d'Italia ha modificato le "Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" (di seguito "Provvedimento"), apportando diverse modifiche alla regolamentazione previgente.

Credipass, in ottemperanza ai principi di trasparenza e correttezza con la propria clientela ha provveduto a dotarsi di una chiara ed esaustiva informativa precontrattuale e contrattuale in linea con quanto richiesto dalla normativa di settore, allo scopo di:

- rendere noti alla clientela gli elementi essenziali del rapporto di mediazione;
- evidenziare alla clientela in modo chiaro ed esauriente le caratteristiche del rapporto.

I presidi adottati sono sia di tipo informatico che manuali ad opera del personale del Back Office e della rete vendita. Vengono inoltre eseguite delle verifiche anche ex post da parte del SCI e del personale di Back Office che esegue le Welcome Call.

2.8 Software Eprime

La Società si è dotata di un Software per gestire l'aggiornamento della documentazione di trasparenza presente sulla WebApp aziendale, sul sito internet e in tutti gli uffici aperti al pubblico che si dotano dei supporti adeguati.

Il Software consente all'operatore di Credipass (Funzione Operations) di visionare tutta la documentazione di trasparenza presente sul sito delle Banche in Convenzione, di sincronizzarla con il proprio database di fogli informativi e di metterla a disposizione sulle proprie piattaforme.

Per le Banche che non hanno siti adeguati alla normativa di trasparenza o per la documentazione aziendale (es. foglio informativo, informativa privacy, incarico di mediazione in bianco, ecc.) l'operatore Credipass provvederà manualmente all'aggiornamento e al caricamento sul portale Eprime di tale documentazione in formato .pdf al fine di renderla fruibile alla Clientela.

Per il funzionamento del software fare riferimento alla "Procedura gestione Eprime".

2.9 Uffici aperti al pubblico

Gli uffici aperti al pubblico devono avere una serie di requisiti. Anzitutto essi:

- devono essere ben visibili dall'esterno e brandizzati come indicato nella sezione marketing della WebApp di Credipass;
- non devono trovarsi in zone comuni ad altri uffici che svolgano attività incompatibile.

Negli uffici nei quali i Promotori Creditizi ricevono la propria clientela deve esserci tutta la documentazione di trasparenza prevista dalla normativa di settore. Tale documentazione deve essere messa a disposizione della Clientela o in formato cartaceo o in formato digitale facilmente asportabile (es. possibilità di stampa o invio all'indirizzo email).

Deve in particolare essere presente in ogni ufficio:

- a) Guida "Il mutuo per la casa in parole semplici";
- b) Guida "Il credito ai consumatori in parole semplici";
- c) Guida "La Centrale Rischi";
- d) Guida all'Arbitro Bancario Finanziario;
- e) Tassi Effettivi globali Medi (TEGM) rilevati ai sensi della l. 108/96 aggiornati al corrente periodo di applicazione;
- f) Documenti di trasparenza del Mediatore (Foglio Informativo / Informativa Privacy/Fac-simile di incarico di mediazione);
- g) Documenti di Trasparenza inerenti i prodotti proposti (Fogli Informativi, oggi denominati 'Informazioni Generali sul credito immobiliare offerto ai consumatori, fac-simile di contratti di finanziamento, SECCI, ecc.).

Credipass mette a disposizione il software Eprime attraverso il quale ogni Collaboratore titolare di un ufficio, dotandosi di un supporto compatibile (Totem Eprime o *similia*), potrà avere tutta la documentazione giornalmente aggiornata attraverso il software acquistato.

Presidi di Controllo

La Società ha deciso di dotarsi di appositi strumenti per la prevenzione di prassi anomale e di procedure che non siano conformi agli standard imposti dalla legge.

A tal proposito ritiene fondamentale svolgere una serie di attività di verifica funzionali da un lato a prevenire situazioni gravi, dall'altro a sanzionare eventuali comportamenti che non siano in linea con le politiche aziendali.

Vengono inoltre individuate delle sanzioni per i Promotori Creditizi che violino ripetutamente le procedure aziendali con gradualità crescente.

Per una disamina completa dei Presidi si rinvia alla Relazione sui Requisiti organizzativi della società e alle sezioni del presente documento.

Elenco sintetico dei presidi:

- Controlli su dipendenti e collaboratori
- Il processo di selezione di dipendenti e collaboratori
- La procedura di collocamento dei servizi
- I presidi in materia di AML
- Le procedure organizzative adottate ai sensi della normativa in materia di POG
- La procedura Corporate
- La conservazione della documentazione e il rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali
- La Welcome Call
- La procedura Audit
- La procedura Reclami
- La gestione del contenzioso
- La procedura Whistleblowing
- La policy di remunerazione e valutazione di dipendenti e collaboratori

2.10 Procedura Reclami

Per “reclami” si intendono tutte le lamentele o doglianze dei Clienti, pervenute per iscritto e firmate ovvero via fax, e-mail o PEC, che riguardano la prestazione dei servizi svolti dalla Società e relative a potenziali pregiudizi economici per la clientela o a eventuali inefficienze, carenze o criticità nella prestazione dei servizi medesimi.

La Società ha ritenuto opportuno:

- Istituire un Responsabile per l’evasione dei reclami che informa gli Amministratori Delegati e le Funzioni di Controllo di tutte le doglianze pervenute dalla clientela; istituire un apposito registro dei reclami gestito dal Responsabile dell’Ufficio reclami il quale deve garantire il tempestivo e corretto aggiornamento dello stesso e metterne a disposizione copia al Consiglio di amministrazione e alle Funzioni di Compliance e Internal Audit, ove dovessero farne richiesta;
- istituire un apposito indirizzo di posta elettronica ufficioreclami@credipass.it per la gestione delle lamentele e doglianza al fine di garantire una più efficiente conservazione delle stesse;
- gestire in modo sollecito i reclami della Clientela garantendo un riscontro entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo.

Tutti i reclami scritti pervenuti in Società vengono trasmessi all’Amministratore Delegato e alle Funzioni di Controllo (se pervenuti via raccomandata A/R o posta prioritaria), o inoltrati (se pervenuti a mezzo PEC o email). Il Responsabile provvede tempestivamente a protocollarli nell’apposito registro.

In presenza di reclamo orale (attraverso, ad esempio, il numero verde della società), la Funzione/Ufficio interessato dal reclamo orale deve informare il cliente di utilizzare i canali stabiliti per le doglianze (riportati nel foglio informativo) e deve comunicare la circostanza al Responsabile dell’Ufficio Controlli. Effettuati i riscontri ritenuti opportuni si decide l’adozione di una delle seguenti alternative:

- archiviazione del reclamo verbale, senza dar seguito allo stesso;
- attivazione di procedura del tutto identica a quella pertinente ai reclami scritti, invitando il cliente a formulare per iscritto la propria lamentela ed a trasmettere la stessa alla Società.

Il Responsabile dei reclami una volta ricevuto il reclamo e annotato nell’apposito elenco provvede a svolgere tutte le verifiche necessaria all’istruttoria e provvede entro 30 giorni a riscontrare la clientela.

In merito alla gestione dei reclami la Funzione Compliance e la Funzione di Internal Audit verificano che le procedure interne siano adeguate a prevenire il rischio di non conformità e a soddisfare la normativa in vigore e riferiscono agli organi aziendali sulla situazione complessiva dei reclami ricevuti nonché sull’adeguatezza delle procedure e delle soluzioni organizzative adottate sulla base delle informazioni e delle evidenze ricevute dall’Ufficio Reclami di riferimento. Ai fini di un efficace svolgimento dei compiti di controllo assegnati, anche in ambito reclami, la Compliance e l’Internal Audit possono in qualsiasi momento richiedere e ottenere all’ufficio reclami copia di tutti i reclami trattati, dei riscontri dei soggetti coinvolti e delle relative risposte alla clientela, per le valutazioni di propria competenza.

Ogni anno la Società pubblica sul proprio sito internet il report dei reclami pervenuti nell’anno precedente anche al fine di verifiche del grado di soddisfazione della clientela.

3. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO, DEI REATI RILEVANTI E DEFINIZIONE DEI PROTOCOLLI

3.1 Reati potenzialmente commissibili nell’interesse o a vantaggio della Società

Secondo il principio di legalità, solo i reati espressamente richiamati nel D.Lgs. n. 231/2001 possono generare una responsabilità degli Enti. A partire dall’entrata in vigore del Decreto, il Legislatore è intervenuto a più riprese ad ampliare il campo di applicazione della normativa. Allo stato attuale, i reati presupposto per l’applicazione della responsabilità amministrativa degli Enti sono i seguenti:

- reati contro la Pubblica Amministrazione, ex art. 24 D.Lgs. n. 231/2001, rubricato «Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture»;

- «Delitti informatici e trattamento illecito di dati», ex art. 24-*bis* D.Lgs. n. 231/2001;
- «Delitti di criminalità organizzata», ex art. 24-*ter* D.Lgs. n. 231/2001;
- Reati transnazionali, ex artt. 3 e 10 L. n. 146/2006;
- «Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio», ex art. 25 D.Lgs. n. 231/2001;
- «Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento», ex art. 25 – *bis* D.Lgs. n. 231/2001;
- «Delitti contro l'industria e il commercio», ex art. 25-*bis1* D.Lgs. n. 231/2001;
- «Reati societari», ex art. 25-*ter* D.Lgs. n. 231/2001;
- «Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico», ex art. 25-*quater* D.Lgs. n. 231/2001;
- «Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili», ex art. 25-*quater1* D.Lgs. n. 231/2001;
- «Delitti contro la personalità individuale», ex art. 25-*quinquies* D.Lgs. n. 231/2001;
- «Abusi di mercato», ex art. 25-*sexies* D.Lgs. n. 231/2001;
- «Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro», ex art. 25-*septies* D.Lgs. n. 231/2001;
- «Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio», ex art. 25-*octies* D.Lgs. n. 231/2001;
- «Delitti in materia di violazione del diritto d'autore», ex art. 25-*novies* D.Lgs. n. 231/2001;
- «Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria», ex art. 25-*decies* D.Lgs. n. 231/2001;
- «Reati ambientali», ex art. 25-*undecies* D.Lgs. n. 231/2001;
- «Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare», ex art. 25-*duodecies* D.Lgs. n. 231/2001;
- «Razzismo e xenofobia», ex art. 25-*terdecies* D.Lgs. n. 231/2001;
- «Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa, e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati», ex art. 25-*quaterdecies* D.Lgs. n. 231/2001;
- «Reati tributari», ex art. 25-*quinquiesdecies* D.Lgs. n. 231/2001;
- «Contrabbando», ex art. 25 – *sexiesdecies* D.Lgs. n. 231/2001 e succ. modifiche.

In ragione dell'attività di CREDIPASS, si è ritenuto di concentrare le maggiori attenzioni sulla valutazione della sussistenza di profili di rischio di verifica dei reati presupposto ritenuti «rilevanti».

In primo luogo, si è tenuto conto, dei c.d. «reati propri», cioè di quei reati che possono essere commessi solamente da determinati soggetti, e non da altri³; in seconda battuta si è tenuto conto dell'interesse o vantaggio potenziale della Società con riferimento a ciascun reato presupposto, in collegamento alla sua attività tipica e all'oggetto sociale. Da tale analisi è stato possibile suddividere i reati nelle seguenti due categorie:

- **«reati non rilevanti»**, ovvero quei reati per i quali non è ragionevole ipotizzare possano essere commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, tenuto conto dell'attività caratteristica della Società e delle attività inerenti all'oggetto sociale⁴. Sono stati fatti rientrare in questa categoria anche «reati propri»⁵, o non applicabili se non in via di concorso;
- **«reati rilevanti»**, non rientranti nella categoria di cui al punto che precede.

Precisamente, si è ritenuto di considerare «rilevanti» - seppure, in molti casi, con intensità di rischio basso o remoto, le seguenti categorie di reato, all'interno delle quali, tuttavia e come dettagliato nelle pagine che seguono, determinate fattispecie sono state escluse: reati contro la Pubblica Amministrazione, i delitti di criminalità organizzata, anche transnazionale e di intralcio alla giustizia, reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento e reati contro l'industria e il commercio, i reati societari e di corruzione tra privati,

³ Reato che può essere commesso solo da colui che riveste una determinata qualifica o *status* o possiede un requisito necessario per la commissione del reato.

⁴ Ad esempio, «Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili», ex art. 25-*quater1* D.Lgs. n. 231/2001.

⁵ Tra i reati societari, «Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori» (art. 2633 Cod. civ.)

i reati ambientali, il reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare, razzismo e xenofobia, e i reati di contrabbando.

Allo stesso modo, si è ritenuto che l'attività di CREDIPASS non presenti rischi di verifica delle seguenti categorie di reato: reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, delitti contro la personalità individuale, frodi in competizioni sportive, abusi di mercato.

Si segnala che alcune attività di CREDIPASS sono svolte in outsourcing, tra le quali: servizi fiscali, servizi legali, formazione e deposito del bilancio IV Direttiva CEE.

Vale infine precisare che le fattispecie di reato rientranti in ciascuna delle due susesposte categorie è soggetta a periodica revisione ed aggiornamento, sulla base dell'evoluzione normativa, dell'organizzazione e dell'operatività aziendale.

3.2 Identificazione delle attività a rischio

Ai fini della predisposizione del presente Modello, CREDIPASS ha eseguito una mappatura delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati, in ossequio al disposto dell'art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 231/2001. CREDIPASS ha pertanto effettuato una accurata verifica delle attività poste in essere, nonché dell'articolazione organizzativa, intesa a far emergere sia le concrete modalità operative, sia la ripartizione delle competenze.

CREDIPASS ha dunque provveduto all'individuazione:

- delle «**attività sensibili**» che, nell'ambito dei processi aziendali, sono risultate esposte al rischio di commissione dei reati espressamente richiamati dallo stesso Decreto e ritenuti «rilevanti»;
- delle «**attività strumentali**», attività che, pur non presentando rischi diretti di rilevanza penale, se combinate con le attività direttamente sensibili, possono supportare la realizzazione del reato e sono quindi funzionali alla condotta illecita.

Tale analisi è stata realizzata mediante colloqui personalizzati con le principali figure apicali dell'Azienda e con le aree maggiormente esposte.

Le attività più esposte alla commissione dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa della Società sono risultate, tra le altre:

- quelle che attengono alla gestione dei Promotori Creditizi con particolare riferimento all'acquisizione documentale e la mappatura dell'adeguata verifica della clientela ai fini dell'antiriciclaggio
- quelle rivolte ad ottimizzare la sicurezza sul lavoro;
- quelle che pongono la Società in relazione con lo Stato, gli altri enti pubblici, l'Unione Europea, la Pubblica Amministrazione in generale (uffici pubblici, enti pubblici titolari di poteri autorizzativi, concessori o abilitativi, organi ispettivi, dogane);
- quelle che vengono svolte mediante sistemi informatici o telematici;
- quelle che attengono alla tenuta della contabilità in senso lato finalizzata, in particolare, alla redazione del bilancio, delle relazioni o altre comunicazioni sociali; alla formazione, all'aumento o alla riduzione del capitale sociale; alla ripartizione degli utili e delle riserve; alle operazioni di scissione, di fusione e conferimento;
- quelle che attengono alla gestione dell'*Intellectual Property*;
- quelle che attengono alla gestione dei contratti, degli ordini, della fatturazione, degli adempimenti fiscali e doganali e della liquidazione dei tributi in generale.

3.3 Intensità del rischio

Al fine dell'attività di *risk assessment* – analisi del rischio di commissione del reato presupposto nello svolgimento delle attività aziendali - e delle conseguenti scelte di «*risk management*» si sono mutate le definizioni di «rischio» e di «pericolo» tratte dalla normativa e dalla prassi in materia di sicurezza sul lavoro, ovvero, l'attitudine di una attività/funzione aziendale («pericolo») di causare un danno (la commissione di un illecito 231) e la probabilità di raggiungimento di un determinato livello di danno («rischio»); più semplicemente, la combinazione della probabilità di accadimento di un evento e del suo impatto in caso di accadimento.

La valutazione, in concreto, dell'intensità del rischio (indicatore «IR») rappresenta la sintesi dei seguenti paramenti,

$$F + P + V = IR$$

- il «parametro F» esprime la frequenza nello svolgimento delle attività «pericolose», descritta nelle tre gradazioni alternative «bassa, media, alta»; l'esito della gradazione non rappresenta necessariamente la frequenza in termini assoluti (ad esempio, ripetizione settimanale di un'attività pericolosa), ma tiene conto del numero complessivo delle attività aziendali svolte nello stesso arco temporale;
- il «parametro P» esprime i precedenti, cioè le ipotesi di reato presupposto specifiche accertate in sede processuale o anche solo contestate dall'Autorità giudiziaria, ovvero accertate internamente e non oggetto di procedimento penale. La gradazione è la medesima di cui al punto che precede;
- il «parametro V» esprime la vulnerabilità, tiene conto della combinazione della frequenza delle attività pericolose con i precedenti specifici, alla luce delle procedure preventive esistenti. Maggiore è la frequenza delle attività pericolose e maggiori sono i precedenti specifici, più elevata è la vulnerabilità, valutata in rapporto alle procedure già adottate. Il parametro, ancora una volta, è espresso nelle gradazioni «bassa, media, alta».

A ciascuno dei parametri è preassegnato un numero di punti⁶:

- il «parametro F» pesa tra 0 e 33;
- il «parametro P» pesa tra 0 e 34;
- il «parametro V» pesa tra 0 e 33.

All'interno di ciascun parametro le gradazioni pesano come segue:

- Bassa, tra 0 e 10;
- Media, tra 11 e 22;
- Alta, tra 23 e il peso massimo attribuito al parametro (33 o 34).

Pertanto, l'intensità del rischio, su scala 100, viene classificata secondo le seguenti gradazioni:

- Remota, tra 0 e 20;
- Bassa, tra 21 e 40;
- Media, tra 41 e 60;
- Medio – Alta, tra 61 e 80;
- Alta, tra 81 e 100.

Come premesso, detta valutazione è stata effettuata tenuto conto della situazione attuale della azienda, ed è soggetta a periodiche revisioni ed aggiornamenti, anche su iniziativa dell'Organismo di Vigilanza. I risultati sono conservati agli atti, presso la Società.

3.4 La definizione dei protocolli di prevenzione

L'attività di indagine si è svolta con l'obiettivo di valutare e implementare un sistema di «protocolli e procedure di prevenzione» tale da mitigare il rischio di commissione dei reati individuati.

CREDIPASS ha definito un sistema di protocolli preventivi per le aree di attività in cui è stato ravvisato un profilo di rischio, inteso come insieme di linee guida, principi di comportamento, sistemi di verifica e controlli, formazione ed informazione tale da essere ritenuto idoneo a governare il profilo di rischio individuato.

Detti protocolli programmano la formazione e l'attuazione delle decisioni, individuando dei responsabili, differenziando e separando le funzioni di ciascun dipendente, prevedendone la necessaria attività di documentazione e la verificabilità, il tutto nel rispetto delle deleghe in essere e coerentemente alla posizione organizzativa ricoperta.

I protocolli sono sottoposti all'esame dei soggetti aventi la responsabilità della gestione delle attività a rischio, per loro valutazione e condivisione.

Con specifico riferimento alla gestione delle risorse finanziarie, CREDIPASS ne definisce le modalità, separando e rendendo indipendente il ruolo di chi autorizza l'impiego della risorsa finanziaria, di chi lo attiva e di chi lo controlla. Ciò nell'ottica di assicurare la distinzione delle funzioni, un sistema di meccanismi autorizzativi, trasparenza e tracciabilità delle operazioni, flussi informativi continui.

Vale infine precisare che l'organizzazione dei protocolli è avvenuta avuto riguardo alle peculiarità della Società. Infatti, un Modello che preveda un eccessivo appesantimento procedimentale può cagionare alla Società più danni che

⁶ Il numero di punti preassegnato tiene conto del peso percentuale nella definizione della Intensità del Rischio attribuito a ciascuno dei parametri considerati: 30% alla frequenza, 40% ai precedenti, 30% alla vulnerabilità.

benefici; infatti, o la Società lo applica alla lettera, con l'effetto di paralizzare la propria attività, oppure lo adotta formalmente, ma continua a svolgere la propria attività secondo le precedenti abitudini.

È stata dunque definita una soglia effettiva che consente di porre un limite alla quantità e alla qualità delle misure di prevenzione da introdurre nella Società per prevenire la commissione dei reati considerati dal D.Lgs. n. 231 del 2001. Tale soglia è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente e fraudolentemente.

Il criterio seguito nella predisposizione del presente Modello è, in sintesi, quello della massima garanzia con il minimo sacrificio operativo, in modo che il Modello adottato sia semplice e chiaro, ma allo stesso tempo operativo ed efficace.

A questo fine e in questa medesima ottica, nella individuazione delle misure di prevenzione da adottare, il presente Modello ha tenuto conto dei protocolli già adottati ed attuati.

4 REGOLE DI COMPORTAMENTO - LA CULTURA AZIENDALE DI CREDIPASS S.R.L.

Uno dei principali presidi di prevenzione rispetto alla commissione dei reati è rappresentato da quelle «regole di comportamento» che rivestono le caratteristiche di una vera e propria «carta costituzionale» della Società, atta anche a dissuadere dal porre in essere condotte illecite, **ricomprese nel Manuale delle Procedure che fa parte integrante del presente Modello e che viene pure allegato al Modello stesso.**

Vengono di seguito esplicitati gli impegni, i valori e le responsabilità morali nella conduzione degli affari e delle attività gestionali svolte dai soggetti che agiscono per conto dell'organizzazione (amministratori, dipendenti, promotori creditizi, consulenti, ecc.), nelle relazioni interne, con tutti gli *stakeholders* dell'Ente (clienti, fornitori, Pubblica Amministrazione, ...), e che saranno riproposti all'interno del Codice Etico della Società.

Si ricorda che l'accertata violazione di una qualsiasi norma, anche del Codice Etico, adottato da CREDIPASS, costituisce un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di rappresentanza organica, con la conseguente applicazione delle sanzioni previste dalla legge e/o dal sistema sanzionatorio e disciplinare appositamente approvato.

5 PRINCIPI E VALORI DI RIFERIMENTO

5.1 Principio di legalità

CREDIPASS informa la propria azione al principio di legalità, principio che impone alla Società di svolgere la propria attività nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti, sì che ogni manifestazione di essa sia lecita e conforme alle norme giuridiche. CREDIPASS, in particolare, si impegna a rispettare la normativa doganale, nonché i controlli sulle importazioni.

Il principio di legalità coinvolge ogni fase dell'attività di CREDIPASS, meglio dettagliata nelle pagine che seguono. Tale principio si ritiene esteso anche a fasi dell'attività di CREDIPASS non comprese fra quelle ritenute a rischio di commissione di reati presupposto, ma rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001.

Il principio di legalità vincola tutti i soggetti che interagiscono con CREDIPASS.

CREDIPASS informa al principio di legalità l'azione svolta al proprio interno, vincolando ad esso i rapporti tra superiori e sottoposti e tra sottoposti e superiori ed anche tra lavoratori di pari grado. I dipendenti devono essere a conoscenza delle leggi e dei comportamenti conseguenti; pertanto, CREDIPASS è tenuta ad informarli nel caso di incertezze sul tema.

CREDIPASS informa al principio di legalità l'azione svolta al proprio interno e all'esterno, vincolando ad esso i rapporti con clienti e/o fornitori, italiani ed esteri, Pubblica Amministrazione, Istituti di credito o altri enti.

CREDIPASS informa al principio di legalità l'attività ovunque svolta, sia in Italia sia all'estero.

Tutti i soggetti che interagiscono con CREDIPASS sono tenuti a rispettare sempre, comunque ed ovunque tutte le norme giuridiche, siano esse di fonte legislativa o regolamentare, che interessano l'attività di CREDIPASS.

Ciascun soggetto che interagisce con CREDIPASS è tenuto ad adoperarsi affinché il rischio di inosservanza o di violazione delle norme giuridiche sia eliminato o comunque ridotto al minimo.

Ciascun soggetto che interagisce con CREDIPASS vigila e segnala tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualunque illecito, qualunque anomalia, qualunque incongruità, qualunque conflitto d'interessi, qualunque carenza documentale, certi o anche solo supposti.

La segnalazione assumerà le modalità che di volta in volta appariranno più idonee a seconda delle situazioni e dei rapporti, fatto salvo quanto si dirà nel merito della procedura c.d. «Whistleblowing».

Viene garantita la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

La segnalazione deve essere redatta in forma scritta e non potrà essere anonima.

Nessuna sanzione può essere irrogata a fronte di segnalazioni risultate infondate, a meno che non si tratti di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave.

Il Modello prevede misure idonee, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione e al tipo di attività svolta, a garantire che l'attività della Società sia svolta nel rispetto della legge.

5.2 Il rispetto della persona

CREDIPASS informa la propria azione al principio del rispetto della persona, dell'integrità fisica e culturale, e non accetta compromessi, anche a costo di un incremento dei costi e di vincoli per la Società.

CREDIPASS attua misure volte a garantire la sicurezza della persona, e il rispetto della dimensione di relazione con gli altri.

CREDIPASS esige che nelle relazioni di lavoro non sia dato luogo ad atteggiamenti comunque riconducibili a pratiche di mobbing o simili. È vietata qualsiasi forma di violenza o molestia sessuale o riferita a diversità personali e culturali.

CREDIPASS tutela e promuove il valore delle risorse umane, ne favorisce lo sviluppo personale e professionale garantendo pari opportunità, allo scopo di migliorare e accrescere il patrimonio e la complementarità delle competenze possedute.

CREDIPASS promuove la collaborazione effettiva delle proprie risorse e la cultura del feedback, alimenta un clima di rispetto della dignità e della reputazione di ciascuno.

CREDIPASS considera la «diversità» come caratteristica dell'organizzazione da promuovere ed esaltare, con determinazione e coraggio.

La selezione delle risorse e la crescita professionale sono motivate da criteri di merito, professionalità, competenza e aderenza ai valori di CREDIPASS, eliminando ogni possibilità di discriminazione diretta o indiretta riconducibile alle caratteristiche individuali, quali ad esempio il genere, la diversa abilità, l'età, lo stato coniugale, l'origine etnica o sociale, la fede, l'orientamento sessuale o politico.

CREDIPASS non tollera richieste o minacce volte a indurre le persone ad agire contro la legge o contro il Codice Etico, o ad adottare comportamenti lesivi delle convinzioni e preferenze morali o personali di ciascuno.

CREDIPASS è contraria a qualsiasi forma di favoritismo indebito nella selezione del personale, rifiuta lo sfruttamento del lavoro anche, e soprattutto, di quello minorile.

CREDIPASS contrasta ogni forma di reclutamento abusivo ed impiego irregolare di lavoratori o lavoratrici.

Ai Dipendenti e ai Collaboratori sono garantite condizioni di lavoro sicure e salubri anche attraverso l'informazione, la formazione continua e la diretta responsabilizzazione di tutti nell'applicazione delle procedure di sicurezza – che sono oggetto di pronto aggiornamento volto ad assecondare i cambiamenti organizzativi e l'evoluzione tecnica e normativa in materia - e nella costante e vigile azione preventiva.

CREDIPASS vieta di prestare l'attività lavorativa e/o di svolgere l'incarico o la funzione assegnati in stato di alterazione da sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope, di cui sconsiglia, comunque, l'uso anche al di fuori dell'ambiente lavorativo. In particolare, è vietato detenere, consumare, offrire e/o cedere a qualsiasi titolo sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope, nel corso della prestazione lavorativa e nei luoghi di lavoro.

5.3 Il rispetto della libera e leale concorrenza

CREDIPASS considera la libera concorrenza un bene da tutelare e un fattore decisivo per il costante miglioramento dell'impresa.

CREDIPASS riconosce che la concorrenza corretta e leale incide sulla reputazione dell'azienda ed è funzionale allo sviluppo del mercato in cui opera.

CREDIPASS si astiene da comportamenti atti a favorire la conclusione di affari a proprio vantaggio in violazione di leggi o norme vigenti.

CREDIPASS promuove la diffusione della normativa in materia di tutela della concorrenza attraverso attività formative.

5.4 Rispetto dell'ambiente

CREDIPASS si impegna a rispettare la legislazione in materia ambientale ed attuare misure preventive per evitare o quantomeno minimizzare l'impatto ambientale; in particolare:

- adotta misure atte a limitare e – se possibile – annullare l'impatto negativo dell'attività economica sull'ambiente non solo quando il rischio di eventi dannosi o pericolosi sia dimostrato, ma anche quando non sia certo se e in quale misura l'attività di impresa esponga l'ambiente a rischi;
- privilegia l'adozione di misure atte a prevenire eventuali pregiudizi all'ambiente, piuttosto che attendere il momento della riparazione di un danno ormai realizzato. In particolare, CREDIPASS promuove la sostenibilità ambientale attraverso la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti in base ai principi di differenziazione e riciclo.

La Società programma altresì un accurato e costante monitoraggio dei progressi scientifici e dell'evoluzione normativa in materia ambientale.

5.5 Tutela della pubblica sicurezza

CREDIPASS ripudia qualsiasi iniziativa, attività e rapporti con organizzazioni finalizzate a turbare o sovvertire l'ordine democratico e il rispetto della legalità.

CREDIPASS si astiene da qualsiasi iniziativa, attività e rapporto di cui possano beneficiare, anche indirettamente, Gruppi o soggetti implicati in attività illecite, terroristiche o criminali.

6 NORME PER LA GESTIONE AZIENDALE E RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDER

6.1 Nomina dei responsabili per attività

CREDIPASS individua dei responsabili, per area di attività o per tipo di affare, scegliendoli preferibilmente fra i suoi dipendenti e/o Promotori Creditizi e nel rispetto dell'organigramma vigente, fra quelli già dotati di specifiche competenze.

CREDIPASS individua il datore di lavoro, ex D.Lgs. n. 81/2008.

CREDIPASS individua un responsabile dell'attività «Amministrazione e Contabilità», del «Controllo di gestione».

CREDIPASS individua un «Ufficio Contratti&HR».

CREDIPASS individua un responsabile «Operations»

CREDIPASS individua un DPO area Privacy

CREDIPASS individua un Responsabile Antiriciclaggio

CREDIPASS individua un Sistema di Controlli Interni (SCI) e individua i Responsabili dei controlli di I, II e III Livello.

CREDIPASS individua un responsabile «IT» e provvede a separare nell'ambito della funzione IT i ruoli di «Responsabile dello Sviluppo Software» e «Responsabile della Sicurezza»

CREDIPASS individua i soggetti responsabili a trattare con la Pubblica Amministrazione, come da deleghe conferite e allegate al presente documento.

6.1 Correttezza e completezza dell'informazione, anche finanziaria

Veridicità, accuratezza, tracciabilità, completezza, chiarezza delle informazioni, nel rispetto della normativa vigente nonché delle procedure aziendali, nella registrazione contabile nonché in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle comunicazioni sociali agli *stakeholder*, rappresentano valori fondamentali per CREDIPASS.

È fatto esplicito divieto di predisporre o concorrere a predisporre documenti in tutto o in parte non veritieri per ottenere vantaggi indebiti.

La comunicazione finanziaria di CREDIPASS si caratterizza per comprensibilità, tempestività, esaustività, simmetria informativa di tutti gli investitori.

È fatto espresso divieto ai Destinatari, nell'ambito del rapporto con CREDIPASS, di impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai Soci, agli altri Organi sociali, compresi gli Organi di controllo.

In generale, i Destinatari incaricati non devono divulgare notizie o commenti falsi o tendenziosi, sia riguardanti le attività aziendali che le risultanze delle attività professionali o le relazioni con gli *stakeholder* in generale.

6.2 Tenuta della contabilità

La contabilità deve essere correttamente tenuta, secondo le vigenti norme civilistiche e fiscali.

Per le operazioni più significative il responsabile della contabilità e il responsabile del singolo affare, ove nominato, devono verificare l'effettività e la veridicità delle stesse.

Tutte le operazioni della Società devono avere una registrazione adeguata e tempestiva, e deve essere possibile la celere verifica del processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento, nonché l'individuazione del grado di responsabilità nel singolo processo operativo.

Di ciascuna operazione devono essere conservati tutti i documenti ad esse inerenti. La modalità di conservazione deve essere idonea a consentire, in ogni momento, l'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

È fatto esplicito divieto di indicare elementi, dati o informazioni relativi ad operazioni in tutto o in parte inesistenti o comunque non pertinenti nella predisposizione della documentazione richiesta dalla normativa, in particolar modo con riferimento alla normativa doganale, o nell'effettuare registrazioni contabili funzionali alla predisposizione di tale documentazione.

Il responsabile della contabilità relaziona periodicamente agli Organi di controllo, anche sui fatti aziendali maggiormente significativi.

Il responsabile della contabilità relaziona periodicamente all'Organismo di Vigilanza sui fatti aziendali più significativi.

6.3 Gestione delle risorse finanziarie e prevenzione del riciclaggio

CREDIPASS individua modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati⁷.

CREDIPASS promuove il rispetto della normativa nazionale e internazionale in materia di reati di riciclaggio.

CREDIPASS previene l'utilizzo del proprio sistema economico-finanziario per finalità di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (o di qualsiasi altra attività criminosa) da parte dei fornitori e delle controparti con cui si relaziona nello svolgimento delle proprie attività.

Tutti coloro che operano per/con CREDIPASS, quale che sia il rapporto, anche temporaneo con la Società, devono astenersi dal compimento di operazioni che possano in qualunque modo ostacolare l'identificazione di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita.

Con riferimento alla modalità di gestione delle risorse finanziarie, CREDIPASS adotta strumenti consolidati nella pratica amministrativa, come l'abbinamento delle firme, le riconciliazioni frequenti, la supervisione, la separazione di compiti con contrapposizione delle funzioni, budget di spesa.

CREDIPASS attenziona, in particolare, i flussi finanziari che non dovessero rientrare nei processi tipici aziendali, soprattutto se si tratta di ambiti non adeguatamente procedimentalizzati e con caratteri di estemporaneità e discrezionalità.

Sono previste separazione e indipendenza tra:

- chi autorizza la spesa,
- chi la deve attivare,
- chi controlla l'impiego delle risorse.

In particolare:

- tutte le operazioni che impegnano o utilizzano risorse finanziarie devono avere la causale, essere documentate e registrate;
- per le operazioni che importino l'impiego di risorse finanziarie che per tipologia non rientrano tra le spese destinate alla gestione caratteristica è richiesta la firma congiunta della Direzione Generale e del responsabile di funzione, o del singolo affare ove nominato;
- i pagamenti vengono effettuati mediante bonifico bancario;
- le persone che predispongono i bonifici sono persone diverse da quelle li eseguono;
- ogni bonifico di importo superiore a un massimo stabilito per ciascuna funzione deve essere provvisto di autorizzazione della Direzione Generale;
- sulla rendicontazione periodica delle spese la funzione «Amministrazione e contabilità» esegue il controllo a consuntivo, riferendone alla Direzione Generale.

⁷ Il D.Lgs. n. 231/2001, infatti, evidenzia con una trattazione separata i processi dell'area finanziaria.

6.4 Conflitto di interessi

CREDIPASS richiede ai Destinatari di evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si possa manifestare un conflitto con gli interessi della Società.

I Destinatari devono astenersi da attività, atti e comportamenti incompatibili con gli obblighi connessi ai rapporti con la Società, o che possano interferire con la propria capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della Società e nel pieno rispetto delle norme del Codice Etico.

I Destinatari devono, inoltre, astenersi dal trarre vantaggio personale da opportunità d'affari delle quali sono venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.

I Destinatari devono informare, senza indugio, il proprio superiore gerarchico o l'Organismo di Vigilanza di ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interessi.

I Destinatari sono tenuti ad evitare conflitti di interessi tra le attività personali e familiari e quelle della Società.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono determinare conflitto di interessi le seguenti situazioni:

- ✓ utilizzare le informazioni acquisite nell'ambito dello svolgimento della propria attività lavorativa/del proprio incarico o funzione a vantaggio proprio o di terzi in contrasto con gli interessi della Società;
- ✓ essere impegnati nella stessa unità operativa o area di attività in cui lavorano parenti o individui con cui si è stretta una relazione personale;
- ✓ consentire che le scelte che CREDIPASS deve prendere relativamente ai contratti con soggetti esterni a vario titolo siano condizionate da interessi personali.

I Destinatari rispettano le decisioni assunte, a tal proposito, dalla Società. Di tali decisioni viene data comunicazione agli Organi di controllo.

6.5 Trattamento e riservatezza delle informazioni

I Destinatari sono tenuti alla riservatezza delle informazioni in proprio possesso, adottando comportamenti attenti e responsabili volti ad evitarne l'inutile divulgazione interna e per proteggerle verso l'esterno, o la diffusione di informazione false o fuorvianti.

La divulgazione esterna di qualsiasi informazione e documento riservati è consentita unicamente alle persone espressamente autorizzate.

CREDIPASS rifiuta qualsiasi atteggiamento che possa comportare l'utilizzo di informazioni riservate, sia all'interno dell'azienda sia nel rapporto con terzi e sui *social media*, per finalità estranee o al di fuori dell'esercizio della propria funzione.

6.6 Proprietà industriale, intellettuale e diritto d'autore

I diritti di proprietà industriale e/o intellettuale su prodotti e/o conoscenze sviluppate nell'ambito lavorativo appartengono a CREDIPASS (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, marchi, loghi, segni di riconoscimento, *know-how*), che ne detiene il diritto allo sfruttamento nel rispetto della normativa vigente, fermo restando il diritto morale dell'autore ad essere riconosciuto come tale.

Allo stesso modo, CREDIPASS condanna qualsiasi forma di turbativa alla libertà dell'industria e del commercio, nonché ogni possibile forma di frode, abusiva duplicazione o riproduzione, contraffazione, usurpazione o alterazione di beni materiali e immateriali suscettibili di privativa derivante da un titolo di proprietà industriale o intellettuale proprio o di terzi.

CREDIPASS, in particolare, rifiuta espressamente ogni tipo di contraffazione, impegnandosi a promuovere il rispetto della legalità e a contrastare qualsiasi iniziativa volta alla commercializzazione di prodotti non originali.

Ciascun Destinatario si impegna a proteggere i diritti di proprietà industriale ed intellettuale in titolarità o in uso a CREDIPASS e a non utilizzare illecitamente beni protetti da privativa industriale e/o intellettuale.

6.7 Utilizzo di beni e materiali aziendali

Ciascun Destinatario, nella misura in cui possa essergli concretamente consentito l'utilizzo di beni o altre risorse della Società - è tenuto a salvaguardare il patrimonio aziendale di CREDIPASS, adottando comportamenti responsabili e coerenti con i regolamenti dedicati all'uso degli stessi.

In particolare, ciascun Destinatario è responsabile della protezione dei beni e dei materiali aziendali che gli sono assegnati nell'ambito dell'attività lavorativa, ed è tenuto a operare con diligenza in modo conforme all'interesse sociale nonché alla legge, onde evitare furti, smarrimenti, danneggiamenti, l'uso da parte di terzi non autorizzati nonché gli utilizzi illeciti/impropri e che possano ledere l'immagine e la reputazione della Società.

Con particolare riferimento agli strumenti informatici e telematici, i Dipendenti devono conformare i propri comportamenti al «Codice di comportamento aziendale per l'utilizzo degli strumenti informatici» e ai protocolli (previsti da questo documento) approvati dalla Società.

CREDIPASS vieta espressamente un utilizzo dei sistemi informatici aziendali che possa rappresentare violazione delle leggi vigenti, offesa alla libertà, all'integrità e alla dignità delle persone, specialmente dei minori.

6.8 Utilizzo dei «social network» e rapporti con i media

CREDIPASS riconosce le opportunità legate all'utilizzo dei *social media*.

In considerazione dell'enorme risonanza e dell'impatto reputazionale che possono avere le informazioni, le affermazioni, le opinioni o i giudizi espressi in questi ambiti (anche attraverso la «condivisione» dei contenuti), CREDIPASS raccomanda ai Destinatari la massima attenzione nel valutare contenuti e materiali da diffondere.

CREDIPASS, in particolare, fa esplicito divieto ai Destinatari di diffondere informazioni, affermazioni, opinioni o giudizi che possano ingenerare l'equivoco che gli stessi non rappresentino posizioni strettamente personali, ma riconducibili alla Società.

È fatto inoltre espresso divieto di qualsiasi utilizzo dei *social media* in violazione delle leggi vigenti, che possa recare offesa alla libertà, integrità e dignità delle persone, specialmente se minori, o che possa ledere, anche indirettamente, l'immagine o la reputazione di CREDIPASS.

I rapporti con i mezzi di comunicazione devono essere tenuti solo dai soggetti espressamente incaricati, e seguono i principi di verità, correttezza, trasparenza, prudenza della comunicazione.

La comunicazione esterna, inclusa quella finalizzata alla diffusione del marchio e dell'immagine di CREDIPASS, rispetta i principi etici del presente MOGC 231.

6.9 Divieto di detenzione di materiale pornografico

CREDIPASS adotta soluzioni informatiche che impediscono l'accesso e/o ricezione di contenuti pornografici con qualsiasi mezzo elettronico messo a disposizione dalla Società, all'interno dei propri locali, al di fuori degli stessi, o in qualsiasi altro luogo ad essa riconducibile.

6.10 Rapporti con i fornitori

CREDIPASS adotta processi di acquisto disciplinati da apposite procedure aziendali.

CREDIPASS si impegna ad operare con fornitori dalla stessa conosciuti.

Se CREDIPASS opera per la prima volta con un determinato fornitore, deve verificarne la serietà e l'affidabilità, utilizzando ogni strumento o supporto adeguati allo scopo (ad esempio, visure camerali, bilanci, ...).

CREDIPASS verifica con la massima diligenza le informazioni disponibili su tutte le controparti, al fine di accertare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare qualsiasi rapporto d'affari.

La selezione dei fornitori e la formulazione delle condizioni di acquisto di beni e servizi sono guidate da criteri di concorrenza, obiettività, correttezza, imparzialità, equità nel prezzo, qualità del bene e/o del servizio e concessione di pari opportunità per ogni fornitore in possesso dei requisiti richiesti.

CREDIPASS rifiuta rapporti di qualsiasi tipo con controparti che ritiene possano essere coinvolte in attività criminali di qualsiasi genere, con particolare riferimento al riciclaggio. I fornitori di CREDIPASS operano nell'osservanza della più generale normativa vigente, soprattutto con riferimento alla tutela della persona, alla salute e sicurezza dei lavoratori e all'ambiente.

CREDIPASS non intrattiene relazioni commerciali con persone o aziende che sono state inserite dalla Pubblica Amministrazione negli elenchi dei soggetti sottoposti a embargo o restrizioni e/o di dubbia affidabilità.

Se CREDIPASS ha rapporti con persone o con aziende nei cui confronti è avviato o è stato avviato un procedimento penale, deve segnalarlo all'Organismo di Vigilanza.

CREDIPASS adotta opportuni provvedimenti qualora, nello svolgimento della propria attività con/per la Società, il fornitore adotti comportamenti non in linea con i contenuti del MOGC 231, di cui il Codice etico costituisce parte

integrante. Nei casi più gravi, il rapporto con il fornitore sarà risolto, e saranno precluse future e ulteriori occasioni di collaborazione.

È vietata l'offerta di servizi di prostituzione o di pornografia minorile.

I fornitori sono informati dell'esistenza del Codice etico di CREDIPASS e dei relativi impegni: a tal fine, nei singoli contratti sono previste clausole contrattuali che ne richiedono il rispetto.

6.11 Rapporti con i clienti e Target Market

Ai clienti deve essere garantita un'informativa trasparente, esauriente ed accurata sui prodotti e sui servizi di CREDIPASS, anche in riferimento al profilo qualitativo, in modo da consentire scelte consapevoli.

CREDIPASS vieta iniziative di promozione che potrebbero indurre i clienti ad un'errata percezione dei prodotti.

CREDIPASS persegue la propria attività nel rispetto della normativa posta a tutela dei consumatori e della concorrenza.

I clienti sono informati dell'esistenza del Codice etico di CREDIPASS e dei relativi impegni, a mezzo della pubblicazione sul portale della Società.

6.12 Rapporti con i professionisti

Oltre a quanto previsto con riferimento ai «rapporti con i fornitori», CREDIPASS integra come segue le relazioni con i professionisti.

CREDIPASS seleziona i professionisti avendo cura di reperirli tra quelli regolarmente iscritti negli appositi albi od elenchi. CREDIPASS motiva la necessità di rivolgersi ad uno specifico professionista (senza avviare il processo di selezione), qualora si renda necessario in relazione all'oggetto dell'incarico conferito (c.d. *intuitu personae*).

CREDIPASS verifica che il professionista al quale conferisce l'incarico non sia in conflitto d'interessi con la Società.

I Destinatari incaricati dell'individuazione del professionista devono evitare, e comunque sono tenuti a segnalare, situazioni e/o attività che possano condurre a conflitti di interesse, tradursi in favoritismi illegittimi, pratiche collusive o di sollecitazione di vantaggi personali per sé o per altri, o che potrebbero interferire con la loro capacità di prendere decisioni imparziali, nella salvaguardia degli interessi di CREDIPASS.

CREDIPASS monitora le prestazioni rese dal professionista, al fine di verificarne la conformità ai termini e alle condizioni dell'incarico conferito.

L'attività eseguita al fine del conferimento dell'incarico per prestazioni professionali deve essere adeguatamente tracciata e ricostruibile.

6.13 Rapporti con la Pubblica Amministrazione

CREDIPASS si relaziona con le diverse Istituzioni Pubbliche nazionali, comunitarie e internazionali e le Autorità di Vigilanza con la massima trasparenza, chiarezza, correttezza, nel rispetto della normativa vigente, e in modo da non indurre interpretazioni parziali, falsate, ambigue o fuorvianti. In particolare, è fatto specifico divieto di:

- esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche a titolo personale;
- richiedere direttamente o indirettamente/ottenere informazioni riservate.

I soggetti deputati dei rapporti con la Pubblica Amministrazione devono conservare la documentazione relativa ad ogni autonomo rapporto che la Società ha con la Pubblica Amministrazione, ivi comprese le indicazioni di cui sopra.

Sono vietati tutti i contatti interpersonali con funzionari della Pubblica Amministrazione finalizzati ad ottenere utilità o vantaggi indebiti per la Società.

È vietata la dazione di doni o altre utilità a funzionari della Pubblica Amministrazione o incaricati di pubblico servizio, nonché ai loro familiari, anche per interposta persona, finalizzati ad ottenere utilità o vantaggi indebiti per la Società, nonché ricusati tutti quei comportamenti che possano essere interpretati come promessa di offerta di pagamenti, beni o altre utilità di vario genere.

Qualora il Destinatario riceva doni o altre utilità o proposte di benefici da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione, da un incaricato di pubblico servizio o dipendente delle Istituzioni e Amministrazioni Pubbliche deve segnalarlo senza indugio all'Organismo di Vigilanza.

È fatto esplicito divieto di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante occultamento di documenti o uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo da parte dei soggetti incaricati.

Non è consentito tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore, in particolare, non è consentito utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omettere informazioni per conseguire, a vantaggio o nell'interesse dell'azienda, contributi, finanziamenti o altre erogazioni comunque denominate concesse dallo Stato, da un Ente Pubblico o dall'Unione Europea. È fatto divieto di utilizzare contributi, finanziamenti, o altre erogazioni comunque denominate, concesse dallo Stato, da un Ente Pubblico o dall'Unione Europea, per scopi diversi da quelli per i quali gli stessi sono stati assegnati. A tal fine, i soggetti responsabili dei rapporti con la Pubblica Amministrazione devono assicurare:

- la tracciabilità dei rapporti intrattenuti con l'Ente finanziatore;
- la completezza, accuratezza e veridicità della documentazione afferente alle diverse fasi di richiesta, gestione e consuntivazione del finanziamento;
- il rispetto delle deleghe in relazione alla sottoscrizione dell'istanza di finanziamento e della rendicontazione da trasmettere all'Ente finanziatore;
- il monitoraggio della regolare esecuzione del progetto finanziato e la verifica della coerenza dell'avanzamento contabile rispetto a quello fisico;
- l'identificazione e valutazione preventiva di eventuali terzi coinvolti nel progetto finanziato, con regole chiare soprattutto in tema di tracciabilità dei pagamenti.

Qualora CREDIPASS utilizzi un consulente o un soggetto «terzo» per essere rappresentato nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione, si dovrà prevedere che nei confronti del consulente e del suo personale o nei confronti del soggetto «terzo» siano applicate le stesse direttive valide anche per i dipendenti della Società. Non è ammesso il ricorso a quei consulenti o soggetti «terzi» nei confronti dei quali si possano creare conflitti d'interesse.

Qualsiasi violazione effettiva o potenziale va segnalata tempestivamente all'Organismo di Vigilanza.

6.14 Omaggi, regalie e promozioni di iniziative

Nei rapporti con i fornitori e terzi in genere (sono esclusi i soggetti di cui al paragrafo che precede, per i quali valgono le regole di comportamento sopra esposte), è vietato promettere/offrire/accettare denaro, regali o benefici gratuiti, anche a titolo personale, che possano essere interpretati come eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi operazione riconducibile all'attività societaria.

Tale regola di comportamento non ammette deroghe nemmeno in quei Paesi dove offrire doni di valore a partner commerciali è ritenuto consuetudine.

Gli atti di cortesia commerciale nei confronti di terzi, così come la ricezione degli stessi, sono consentiti, purché di modico valore e, comunque, tali da non compromettere l'integrità e la reputazione e da non influenzare l'autonomia di giudizio del Destinatario.

Qualora un Destinatario, che agisce in nome e per conto di CREDIPASS, riceva da parte di un fornitore o soggetto terzo denaro, regali o benefici gratuiti, anche a titolo personale, che possano essere interpretati come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, deve informare senza indugio l'Organismo di Vigilanza.

CREDIPASS promuove la messa in condivisione, tra tutti i dipendenti, degli omaggi ricevuti.

Sono espressamente vietati tutti gli atti finalizzati a pratiche corruttive di qualsiasi genere, pressioni, raccomandazioni o segnalazioni nei confronti di soggetti terzi, sia privati che pubblici.

In ogni caso i Destinatari si devono astenere dal compiere pratiche non consentite dalla legge e dagli usi commerciali.

I Destinatari devono altresì attenersi alle eventuali *policy*, procedure e prassi nel merito delle aziende o degli enti con i quali si hanno rapporti.

6.15 Sponsorizzazione e donazioni

CREDIPASS intraprende iniziative di sponsorizzazione di attività in linea con la *mission* aziendale e con i principi del Codice Etico.

CREDIPASS indirizza le donazioni a beneficiari le cui finalità non siano in contrasto con i principi del Codice Etico.

CREDIPASS garantisce la trasparenza nelle decisioni e la tracciabilità delle operazioni.

CREDIPASS vieta espressamente contributi a partiti politici o loro rappresentanti.

Le donazioni e le sponsorizzazioni non dovranno essere volte ad ottenere indebiti vantaggi da soggetti direttamente o indirettamente collegati ai loro beneficiari.

6.16 Tutela della privacy

CREDIPASS tratta le informazioni personali in modo lecito e corretto, in osservanza alle prescrizioni del Regolamento Generale per la protezione dei dati personali n. 679/2016 (c.d. «GDPR»).

CREDIPASS nomina un Responsabile della Protezione dei Dati personali (*Data Protection Officer* o «DPO»).

CREDIPASS adotta e divulga una *Privacy Policy*.

Le informazioni personali sono raccolte e conservate per finalità esplicite e legittime.

La conservazione dei dati avviene esclusivamente per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per le predette finalità.

CREDIPASS informa le persone i cui dati personali vengono trattati in merito al tipo di informazioni raccolte, all'utilizzo che si intende farne, all'esercizio dei propri diritti e riguardo alle modalità con cui contattare l'azienda e il Data Protection Officer.

7 REATI E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

Nelle pagine che seguono viene instaurata in maniera sistematica la correlazione tra i processi «critici» - potenzialmente a rischio di commissione di illeciti - la funzione aziendale interessata e i diversi reati dai quali può sorgere la responsabilità di CREDIPASS.

Ciò significa che alla singola funzione aziendale e alla singola operazione viene collegato il tipo di reato che in quell'area e con riferimento a quell'operazione può verificarsi.

Per comodità espositiva e di razionalizzazione, la suddetta correlazione viene effettuata partendo dai singoli reati che possono far sorgere la responsabilità amministrativa della Società, definendo, per ciascun illecito potenzialmente commissibile nell'interesse o vantaggio della Società, protocolli generali rispetto al processo decisionale connesso alle attività sensibili e strumentali.

8 REATI CONNESSI AI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 D.LGS. N. 231/2001)

L'attività di *risk-assessment*, compendiata nell'apposita matrice, ha evidenziato l'astratta rilevanza, per la Società, delle fattispecie di reato contemplate nella presente Sezione speciale avente ad oggetto gli artt. 24, 25 e 25 *decies* d.lgs. n. 231/2001.

La presente Sezione è aggiornata alle modifiche da ultimo intervenute per mezzo del d.l. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, da l. 9 ottobre 2023, n. 137, che ha inserito i reati di cui agli artt. 353 («Turbata libertà degli incanti») e 353 *bis* c.p. («Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente») all'art. 24 d.lgs. n. 231/2001.

Preliminarmente, è da evidenziarsi che, ai fini penalistici, il concetto di **Pubblica Amministrazione** è da intendersi in senso ampio, comprendendo l'intera attività dello Stato e degli altri enti pubblici.

Pertanto, i reati contro la Pubblica Amministrazione perseguono fatti che impediscono o turbano il regolare svolgimento non solo dell'**attività** – in senso tecnico – **amministrativa**, ma anche di quella **legislativa** e **giudiziaria**.

Viene quindi tutelata la Pubblica Amministrazione intesa come l'insieme di **tutte le funzioni pubbliche** dello

Stato o degli altri **enti pubblici**. I soggetti che rappresentano la Pubblica Amministrazione ai fini del diritto penale sono coloro che svolgono una **funzione pubblica** (Pubblico ufficiale) o un **pubblico servizio** (Incaricato di pubblico servizio).

Per **funzione pubblica** si intendono le attività che attengono alle funzioni legislative (Stato, Regioni, Province a statuto speciale), amministrative (Amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, Amministrazioni sovranazionali, *Authorities*, Camere di Commercio, Commissioni Edilizie, collaudatori di opere pubbliche, *etc.*) e giudiziarie (giudici, ufficiali giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, *etc.*).

La funzione pubblica amministrativa è regolata da norme di diritto pubblico o atti autoritativi ed è caratterizzata da:

- formazione e/o manifestazione della volontà della PA;
- esercizio di potere autoritativo, cioè di quel potere che permette alla Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione; si tratta dell'attività in cui si esprime il c.d. potere d'imperio, che può concretizzarsi, ad esempio, nel potere di coercizione (arresto, perquisizione, *etc.*) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni, *etc.*);

- esercizio di potere certificativo, cioè di quello che attribuisce al certificatore il potere di attestare un fatto con efficacia probatoria.

Diversamente, per **pubblico servizio** si intendono:

- attività disciplinate da norme di diritto pubblico;
- caratterizzate dalla mancanza dei poteri autoritativi o certificativi tipici della funzione pubblica;
- con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

I soggetti che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio sono denominati **pubblici ufficiali** o **incaricati di pubblico servizio**.

Il **pubblico ufficiale** è colui che può formare o manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi. A titolo esemplificativo e non esaustivo si considerano pubblici ufficiali i membri delle amministrazioni statali e territoriali, i membri delle amministrazioni sovranazionali (ad esempio dell'Unione Europea), i NAS, i membri delle Autorità di Vigilanza, i membri delle Forze dell'Ordine e della Guardia di Finanza, i membri delle Camere di Commercio, gli amministratori di enti pubblici economici; i membri delle Commissioni Edilizie, i giudici, gli ufficiali giudiziari, gli organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia (ad esempio, i curatori fallimentari).

L'**incaricato di pubblico servizio** svolge invece le attività attinenti alla cura di interessi pubblici o il soddisfacimento di bisogni di interesse generale assoggettate alla vigilanza di un'autorità pubblica. La giurisprudenza penalistica ha chiarito che l'inquadramento burocratico del soggetto nella struttura di un ente pubblico non costituisce criterio per riconoscere la qualifica di incaricato di pubblico servizio, poiché ciò che rileva è l'attività in concreto svolta dal soggetto. Pertanto, anche un privato o il dipendente di un ente privato può essere qualificato quale incaricato di pubblico servizio quando svolge attività finalizzate al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico.

A titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere considerati incaricati di pubblico servizio i dipendenti del SSN, gli addetti all'ufficio cassa di un ente pubblico, i dipendenti dell'INAIL, dell'INPS, i dipendenti di aziende energetiche municipali, di banche, uffici postali, uffici doganali, i dipendenti delle Ferrovie dello Stato e della Società Autostrade.

8.1 Aree Funzionali e attività interessate

Funzioni interessate

Consiglio di Amministrazione – Direzione Generale – Datore di lavoro, Dirigenti, Tesoreria, Amministrazione e Finanza – HR & Organization – Ufficio Tecnico - IT – Consulenti esterni

Attività sensibili e attività strumentali

- Processi preordinati alle richieste di erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti, nonché utilizzo e attività di rendicontazione.
- Presentazione di istanze alla Pubblica Amministrazione al fine di ottenere il rilascio di un atto o provvedimento (licenza, autorizzazione, concessione) di interesse aziendale.
- Gestione degli adempimenti obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ex D.Lgs. n. 81/2008.
- Ispezioni e controlli da parte della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate per il controllo fiscale; ASL, SPISAL, con riferimento alle ispezioni inerenti alla sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro; enti preposti al controllo dell'obbligo degli adempimenti assicurativi e previdenziali, quali INPS e INAIL; ogni altro Ente competente per il rilascio e la verifica di atti autorizzativi e certificativi o altri atti abilitativi), compresi le ispezioni e i controlli doganali.
- Gestione di qualsiasi adempimento che richieda comunicazioni o rendicontazioni verso la Pubblica Amministrazione.
- Trasmissione di documenti e/o rilascio di dichiarazioni alla Pubblica Amministrazione.
- Coinvolgimento in procedimenti giudiziari di natura civile, penale, tributaria e amministrativa.
- Attività aziendali che prevedono l'accesso ai sistemi informativi gestiti dalla Pubblica Amministrazione; a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - (i) presentazione in via informatica di istanze e documentazione di supporto, al fine di ottenere il rilascio di un atto o di un provvedimento amministrativo (licenza, autorizzazione, ...) di interesse aziendale;
 - (ii) rapporti con soggetti della Pubblica Amministrazione competenti in materia fiscale o previdenziale in relazione alla ipotesi di modifica in via informatica dei dati (ad esempio, fiscali e/o previdenziali) di interesse dell'azienda già trasmessi alla Pubblica Amministrazione.
- Gestione delle risorse finanziarie, anche del denaro contante.
- Gestione degli omaggi e delle regalie.

8.2 Reati e condotte tipiche

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis* c.p.)

Si tratta delle ipotesi in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi pubblici dallo Stato (nonché da qualsiasi ente pubblico, anche territoriale, quali la Regione, la Provincia o il Comune) o dalla UE, destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse (finalità pubblica), non si proceda all'utilizzo (anche solo parzialmente) delle somme ricevute per gli scopi per i quali erano state erogate, e ciò anche nell'ipotesi in cui l'attività programmata si sia comunque svolta.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato (art. 316-*terc* c.p.)

Si realizza quando si ottengono, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni di questo tipo dallo Stato, altri enti pubblici, o dalla UE, presentando dichiarazioni o documenti falsi, oppure omettendo informazioni dovute. Rispetto al reato di truffa, tale ipotesi ha carattere residuale, e si applica quando, ad esempio, non è provata l'attuazione di raggiri o artifici.

Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.)

Frode commessa ai danni dello Stato, enti pubblici e imprese esercenti servizi pubblici nell'esecuzione di contratti di fornitura di cose od opere che sono necessarie per il conseguimento dei loro fini istituzionali.

Truffa in danno dello Stato o di un Ente Pubblico (art. 640, co. 2 n. 1, c.p.)

Si attua quando, per ottenere un ingiusto profitto, sono posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore lo Stato, un altro Ente pubblico o l'Unione Europea, arrecando un danno ai medesimi. È questa l'ipotesi, ad esempio, della presentazione di documenti o dichiarazioni false nell'ambito della partecipazione ad un procedimento autorizzativo, preordinato all'ottenimento di una autorizzazione/licenza.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.)

È la medesima ipotesi precedente, ma aggravata dal fine di ottenere il conseguimento di erogazioni pubbliche, quali finanziamenti, contributi o agevolazioni finanziarie.

Frode informatica in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640-*ter* c.p.)

La frode informatica è rilevante ai fini della responsabilità amministrativa della società solo quando è compiuta in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea.

La condotta punita può estrinsecarsi, ad esempio, nell'alterazione dei registri informatici della Pubblica Amministrazione per modificare dati fiscali e/o previdenziali di interesse della società già trasmessi all'Amministrazione o, ancora, nella manomissione delle registrazioni informatiche della Pubblica Amministrazione (ad esempio, la Società, procurandosi un ingiusto profitto con danno per la Pubblica Amministrazione, ne altera il sistema informativo: (i) tramite l'accesso diretto dei propri dipendenti al sistema stesso; (ii) tramite l'invio e l'inserimento nel sistema informativo pubblico di programmi «autoinstallanti», senza specifica conoscenza e consenso della Pubblica Amministrazione stessa).

Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo (Art. 2, L. n. 898 del 23 dicembre 1986)

Esposizione di dati o notizie false che consente di conseguire indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Peculato (Art. 314, co.1, c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che avendo, per ragione del suo ufficio o servizio, il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, offendendo gli interessi finanziari dell'Amministrazione Pubblica.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (Art. 316 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, offendendo gli interessi dell'Amministrazione Pubblica.

Concussione (Art. 317 c.p.)

Il reato in esame si concretizza quando il Pubblico Ufficiale o persona incaricata di pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringe taluno a procurare a sé o ad altri, denaro/utilità non dovutagli.

La condotta penalmente rilevante è solo quella di colui che «costringe» (e non più anche di colui che «induce», condotta per la quale si rinvia all'art. 319-*quater* c.p.).

Corruzione per l'esercizio della funzione e corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (Artt. 318, 319, 319 - *bis* e 321 c.p.)

Il reato si realizza quando, per accordo tra un privato ed un pubblico ufficiale, quest'ultimo riceve, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, per compiere (ad esempio, velocizzare la concessione di una autorizzazione), omettere (ad esempio, non applicare una sanzione amministrativa) o ritardare atti del suo ufficio, a vantaggio del privato. L'attività può consistere anche in atti contrari ai doveri d'ufficio del pubblico ufficiale, come, ad esempio, l'omissione di atto idoneo ad interrompere la prescrizione della pretesa tributaria di un contribuente corruttore da parte del funzionario dell'Ufficio Imposte Dirette. La circostanza aggravante si configura se il fatto ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi, o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Corruzione in atti giudiziari (Artt. 319 - *ter* e 321 c.p.)

Si tratta del reato di corruzione nell'ipotesi in cui il privato, parte di un processo civile, penale o amministrativo, per ottenere un vantaggio nel procedimento, corrompe un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319 - *quater* c.p.)

Il reato sanziona il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a fare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità. È altresì punito chi dà o promette altre utilità.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Artt. 320 e 321 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)

Si tratta della medesima fattispecie di reato, nella quale, tuttavia, l'offerta è rifiutata dal pubblico ufficiale.

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (Artt. 322 bis c.p.)

La corruzione di funzionari di uno Stato estero assume rilevanza penale solo in relazione alle condotte poste in essere dal corruttore e sorrette dal dolo specifico di procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali (Sez. VI 09/49532).

Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.)

Trattasi di "reato proprio", cioè commesso soltanto da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Senonché, anche gli estranei al pubblico ufficio o al pubblico servizio possono concorrere a detto reato, quando vi sia compartecipazione di questi all'attività criminosa del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio. Ai fini della sussistenza del concorso di persone nel reato, non basta un comune interesse accompagnato da vincoli interpersonali o da un ruolo di virtuale adesione, ma occorre un contributo concreto alla realizzazione dello stesso.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altre utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

8.3 Condotte non rilevanti

Si è ritenuto di non considerare rilevanti le fattispecie di reato che verranno qui di seguito elencate. Si ritiene, infatti, che dette fattispecie siano difficilmente commissibili nell'interesse o a vantaggio della Società, o in ragione delle caratteristiche e dell'attività istituzionale della stessa: per tale ragione si ritengono sufficienti, ai fini preventivi, i protocolli e le misure di prevenzione contenute in questo Modello e nel Codice Etico.

- a. Art. 316-bis c.p.: Malversazione a danno dello Stato;
- b. Art. 356 c.p.: Frode nelle pubbliche forniture;
- c. Art. 2, L. n. 898 del 23 dicembre 1926: Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;
- d. Art. 314, co. 1, c.p.: Peculato;
- e. Art. 316 c.p.: Peculato mediante profitto dell'errore altrui;
- f. Art. 317 c.p.: Concussione;
- g. Art. 323 c.p.: Abuso d'ufficio;
- h. Art. 346-bis c.p.: Traffico di influenze illecite.

8.4 Misure preventive

- Adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo.
- Adeguamento dei comportamenti al Codice etico.

- Diffusione degli stessi fra dipendenti e collaboratori.
- Informazione/formazione periodica di dipendenti e collaboratori.
- Individuazione dei soggetti deputati a trattare con la Pubblica Amministrazione e relative operazioni; scambio di comunicazioni formali che attestino la trasparenza e la correttezza delle stesse.
- Tracciabilità nei rapporti intercorrenti con funzionari delle Pubbliche Istituzioni o incaricati di pubblico servizio.
- Previsione di controlli gerarchici sui flussi finanziari, sulla documentazione aziendale, in particolare, sulle fatture (la pratica più diffusa per procurarsi la provvista per corrompere è l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti).
- Controllo dei collaboratori esterni e della congruità delle provvigioni pagate rispetto a quelle praticate nell'area geografica di riferimento.
- Controlli incrociati tra funzioni circa la completezza e la correttezza della documentazione da presentare per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismo pubblici nazionali o comunitari, anche con riferimento ai requisiti economici e professionali dell'azienda.
- Firma congiunta nella predisposizione della documentazione da presentare.
- Verifiche incrociate di coerenza tra la funzione richiedente l'erogazione e la funzione designata a gestire le risorse per la realizzazione dell'iniziativa dichiarata.
- Tracciabilità dei rapporti intrattenuti con l'Ente finanziatore.
- Monitoraggio sull'avanzamento dell'iniziativa dichiarata.
- Separazione funzionale fra chi gestisce le attività realizzative e chi presenta la documentazione di avanzamento e il relativo *reporting* alla Pubblica Amministrazione.
- Coerenza delle procure verso l'esterno con il sistema delle deleghe, in relazione alla sottoscrizione dell'istanza di finanziamento e della rendicontazione da trasmettere all'Ente finanziatore.
- Nella fase esecutiva, contabilizzazione chiara e completa relativa all'impiego di fondi pubblici.
- Attività di controllo, nella fase esecutiva, per la verifica dell'appropriatezza nell'impiego dei fondi pubblici.
- Identificazione e valutazione preventiva di eventuali terzi coinvolti nel progetto finanziato. Regole chiare in materia di tracciabilità dei pagamenti.
- Ad esclusione dell'operatività dei punti di vendita, limitazione dell'uso del contante.
- Sistema di controlli interno all'azienda che, ai fini del corretto e legittimo accesso ai Sistemi informativi della Pubblica amministrazione, preveda:
 - (i) adeguato riscontro delle password di abilitazione per l'accesso ai sistemi della Pubblica Amministrazione possedute, per ragioni di servizio, da determinati dipendenti appartenenti a specifiche aree aziendali;
 - (ii) la puntuale verifica osservanza, da parte dei dipendenti medesimi, di ulteriori misure di sicurezza adottate dalla Società;
 - (iii) il rispetto della normativa sulla *privacy*.
- Preliminare consultazione del CPI (*Corruption Perception Index*) che evidenzia la graduatoria dei paesi corrotti tra le principali nazioni industrializzate.

VII.1. 4.5 Documenti di riferimento

I documenti di riferimento che completano la parte speciale relativa ai «Reati connessi ai rapporti con la Pubblica Amministrazione» e che integrano il sistema di prevenzione alla commissione degli illeciti sono i seguenti:

- Procedura «Whistleblowing».
- *Privacy policy*.
- Codice di comportamento aziendale per l'utilizzo degli strumenti informatici.

8. Reati informatici, di trattamento illecito dei dati e reati commessi con violazione delle prescrizioni in materia di cyber security (art. 24-*bis* D.Lgs. n. 231/2001)

VII.2. 5.1 Aree Funzionali e attività interessate

Funzioni interessate
Alta Direzione – Direzione Generale – Amministrazione, Finanza e Controllo – DPO - IT - Titolare del trattamento dei dati personali e tutti i soggetti autorizzati – Promotori Creditizi
Attività sensibili e attività strumentali
• Predisposizione e trasmissione di dati o documenti in via informatica a soggetti pubblici. • Gestione e utilizzo di sistemi informatici e telematici che prevedono l'accesso, tramite internet, ad altri sistemi informatici protetti. • Verifica e controllo sull'utilizzo di strumenti di comunicazione informatica o telematica e predisposizione delle misure di sicurezza dei dati. • Trattamento dei dati personali. • Gestione delle licenze di programmi software e banche dati. • Accesso a sistemi informatici e gestione dei codici di accesso.

Reati e condotte tipiche

Documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.)

La legge punisce le falsità in atti che abbiano ad oggetto un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria. Le falsità cui la norma si riferisce sono quelle previste dal Capo III del Codice penale, ossia:

- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.);
- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.);
- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.);
- falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.);
- falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.);
- falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.);
- falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.);
- falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.);
- falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.);
- falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.);
- falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.);
- altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.);
- uso di atto falso (art. 489 c.p.);
- soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.);
- falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito (art. 491 c.p.);
- copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.);
- falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.).

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*terc* c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto si introduce senza autorizzazione (abusivamente, cioè eludendo una qualsiasi forma, anche minima, di barriere ostative all'accesso) in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.)

Il reato si realizza nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno, abusivamente, si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.)

La condotta punita concerne l'attività di chiunque diffonda non solo il software, ma anche l'hardware e tutte quelle apparecchiature o dispositivi il cui funzionamento sia idoneo a danneggiare un sistema informatico, ovvero ad alterarne il funzionamento.

Integra il delitto di cui all'art. 615-*quinquies* c.p. non solo l'acquisizione di virus e *malware* in genere, ma anche la produzione e l'importazione, di *dongle*, *smart card*, *skimmer* etc., laddove, naturalmente, si prestino ad un utilizzo illecito, come quello di danneggiare o alterare un sistema informatico, ovvero i dati e programmi ivi contenuti.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.)

Il reato si realizza nel caso in cui un soggetto, fraudolentemente, intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisca o le interrompa. Costituisce altresì reato la rilevazione, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, del contenuto delle comunicazioni intercettate.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.)

Il reato si configura con l'installazione di apparecchiature, fuori dei casi consentiti dalla legge, aventi lo scopo di intercettare, interrompere e impedire comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.)

Si realizza distruggendo, deteriorando o rendendo, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*terc* c.p.)

Il medesimo reato di cui al punto che precede, è previsto, con pene più pesanti, nel caso di sistemi informatici o telematici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.)

Si realizza nel caso in cui il soggetto, distrugga, danneggi, renda in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento attraverso il danneggiamento di informazioni e programmi ovvero attraverso l'introduzione o trasmissione di dati, informazioni o programmi.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.)

Se il fatto di cui all'articolo 635-*quater* è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento attraverso il danneggiamento di informazioni e programmi, ovvero attraverso l'introduzione o trasmissione di dati, informazioni o programmi.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Cyber security (art. 1, co. 11, D.L. n. 105/2019)

Il D.Lgs. n. 105/2019 ha istituito il c.d. «perimetro di sicurezza nazionale cibernetica», al fine di assicurare «la sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale per lo Stato, ovvero la prestazione di un

servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale» (art. 1 D.L. n. 105/2019).

La legge punisce chiunque ostacoli o condizioni l'espletamento dei seguenti procedimenti:

- obbligo - per i soli soggetti pubblici o privati che rientrano nel perimetro di sicurezza - di stilare e aggiornare, con frequenza almeno annuale, un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici impiegati [art. 1, co. 2, lett. b), D.L. n. 105/2019];
- obbligo - per i soli soggetti pubblici o privati che rientrano nel perimetro di sicurezza - di comunicare preventivamente al Centro di valutazione e certificazione nazionale (i.e. CVCN, istituito presso il Ministero per lo sviluppo economico) nel caso di affidamento a terzi di forniture di beni, sistemi e servizi ICT che saranno poi impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e nell'ambito dei servizi informatici rilevanti ai fini del Decreto [art. 1, co. 6, lett. a), D.L. n. 105/2019];
- obblighi conseguenti ai i poteri di ispezione e di verifica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dello sviluppo economico (rispettivamente, per gli enti pubblici e privati), in relazione a quanto previsto dal comma 2, lett. b), dal comma 3 (che regola la gestione degli «incidenti» che hanno impatto su reti, sistemi informativi e informatici rilevanti e l'individuazione dei livelli di sicurezza da adottare nella gestione degli ICT) e dal comma 6, lett. a).

Non si ritiene applicabile la fattispecie di reato in argomento, in quanto specificatamente prevista per i soggetti pubblici o privati che rientrano nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, così come previsto dalla legge.

Condotte non rilevanti

Si è ritenuto di non considerare rilevanti le fattispecie di reato che verranno qui di seguito elencate. Si ritiene, infatti, che dette fattispecie siano difficilmente commissibili nell'interesse o a vantaggio della Società, o in ragione delle caratteristiche e dell'attività istituzionale della stessa: per tale ragione si ritengono sufficienti, ai fini preventivi, i protocolli e le misure di prevenzione contenute in questo Modello e nel Codice Etico.

- a Art. 476 c.p.: falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici;
- b art. 477 c.p.: falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative;
- c art. 478 c.p.: falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti o privati;
- d art. 479 c.p.: falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici;
- e art. 480 c.p.: falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative;
- f art. 481 c.p.: falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità;
- g art. 487 c.p.: falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico;
- h art. 491 c.p.: falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito;
- i art. 493 c.p.: falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio;
- j art. 615-*quinquies* c.p.: diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
- k art. 617-*quater* c.p.: intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
- l art. 617-*quinquies* c.p.: installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
- m art. 635-*bis* c.p.: danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
- n art. 635-*quinquies* c.p.: danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- o art. 640-*quinquies* c.p.: frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

Misure di prevenzione

La sicurezza delle infrastrutture informatiche, dei sistemi e dei dati rappresenta un *asset* strategico nella programmazione aziendale. Al di là dei sempre più frequenti casi di violazione dei dati, ogni flusso informativo aziendale viaggia ormai quotidianamente attraverso canali digitali.

La sicurezza informatica è pertanto una priorità per CREDIPASS, che cerca di tutelare il proprio patrimonio informativo attraverso il combinato disposto del D.Lgs. n. 231/2001 e la normativa sulla privacy.

- Adozione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo.
- Adeguamento dei comportamenti al Codice etico.
- Diffusione degli stessi fra dipendenti e collaboratori.
- Informazione/formazione di dipendenti e collaboratori.
- Adeguamento dei comportamenti alle direttive interne in materia di privacy e di sicurezza del dato.
- Profilazione degli accessi al patrimonio informativo aziendale;
- Gestione dei rapporti con i fornitori, consulenti esterni e *software house* (anche con riferimento alla funzionalità del sito internet www.CREDIPASS.com).
- Tenuta di un «registro dei macchinari» sul quale risultano inventariati i PC fissi e i computer portatili di proprietà dell'azienda, con indicazione del codice di ogni macchina, l'elenco dei programmi installati su ciascuna di esse, e la data di scadenza delle licenze.
- Identificazione di un soggetto responsabile della tenuta del «registro dei macchinari», e del suo aggiornamento.
- Controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza sulla tenuta del «registro dei macchinari» e del suo aggiornamento.
- Controlli a campione, da parte dell'Organismo di Vigilanza, della corrispondenza dei programmi in abbinamento a ciascuna macchina, e sulla validità delle licenze.
- Previsione, nel sistema disciplinare, dei comportamenti vietati e passibili di sanzione per tutte le categorie di lavoratori.

Documenti di riferimento

I documenti di riferimento che completano la parte speciale relativa ai «reati informatici, di trattamento illecito dei dati e reati commessi con violazione delle prescrizioni in materia di *cyber security*» e che integrano il sistema di prevenzione alla commissione degli illeciti sono i seguenti:

- Manuale delle Procedure.
- Privacy policy.
- Procedura «Whistleblowing».
- Codice di comportamento aziendale per l'utilizzo degli strumenti informatici.

9. Reati di criminalità organizzata, di intralcio alla giustizia e reati transnazionali (art. 24-*ter* e art. 25-*decies* D.Lgs. n. 231/2001)

6.1 Aree Funzionali e attività interessate

Funzioni interessate

Alta Direzione – Direzione Generale – Ufficio Contratti – Amministrazione Finanza e Controllo – Logistica –
- Ufficio Tecnico – HR & Organization – IT - Titolare del trattamento dei dati personali e tutti i soggetti individuati nell'organigramma privacy - Consulenti esterni – Rete Commerciale

Attività sensibili e attività strumentali

- Rapporti con persone coinvolte quali persone offese, teste o persone informate dei fatti in un procedimento penale.
- Rapporti di natura associativa con parti terze.
- Gestione degli acquisti.
- Rapporti con la Pubblica Amministrazione.
- Gestione sistemi informatici.
- Gestione contabile e societaria.
- Gestione dei flussi finanziari.
- Gestione delle risorse umane.
- Gestione del contenzioso civile, amministrativo, penale e tributario.
- Trattamento dei dati personali.
- Adempimenti obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ex D.Lgs. n. 81/2008.

6.2 Reati e condotte tipiche

Associazione per delinquere (art. 416, co. 6, c.p.)

La condotta sanzionata dall'art. 416 c.p. è costituita dalla formazione e dalla permanenza di un vincolo associativo continuativo con fine criminoso tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione di mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte di un sodalizio e di essere disponibile a operare per l'attuazione del programma delinquenziale.

In sintesi, dunque, il reato associativo si caratterizza per tre elementi fondamentali, costituiti da:

- un vincolo associativo tendenzialmente permanente, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
- l'indeterminatezza del programma criminoso;
- l'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira.

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR n. 309/1990)

Il reato si configura in capo ai soggetti che hanno preso parte a un'associazione che ha come scopo ultimo il traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)

Il legislatore punisce la condotta di colui che sequestra una persona per poter conseguire, per sé stesso o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo [art. 407, co. 2, lett a), n.5 c.p.p.]

Chiunque produca, introduca nello Stato, detenga, venda armi da guerra, armi clandestine nonché più comuni armi da sparo.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.p.)

Chiunque con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altre utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Quanto alle modalità tipiche della realizzazione della condotta, l'induzione rilevante ai fini della consumazione del reato si realizza mediante l'azione con la quale un soggetto esplica un'influenza sulla psiche di un altro soggetto, determinandolo a tenere un certo comportamento, esplicita attraverso i mezzi tassativamente indicati dalla norma, ovvero minaccia, violenza o promessa di denaro o altre utilità.

Reati transnazionali (Artt. 3 e 10 L. n. 146/2006)

La legge punisce i reati transnazionali di associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.); associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* DPR n. 43/1973); associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR n. 309/1990); riciclaggio (art. 648-bis c.p.); impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.); immigrazioni clandestine (art. 12 D.Lgs. n. 286/1998); induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.); favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Per potersi definire transnazionale il reato deve essere stato commesso da un gruppo criminale organizzato e deve altresì ricorrere una delle seguenti circostanze:

- che il reato sia commesso in più di uno Stato;
- che il reato sia commesso in uno Stato, ma una parte della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- che il reato sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato in attività criminali in più di uno Stato;
- che il reato sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

6.3 Condotte non rilevanti

Si è ritenuto di non considerare rilevanti le fattispecie di reato che verranno qui di seguito elencate. Si ritiene, infatti, che dette fattispecie siano difficilmente commissibili nell'interesse o a vantaggio della Società, o in ragione delle caratteristiche e dell'attività istituzionale della stessa: per tale ragione si ritengono sufficienti, ai fini preventivi, i protocolli e le misure di prevenzione contenute in questo Modello e nel Codice Etico.

- a. Art. 416-*ter* c.p.: scambio elettorale politico-mafioso;
- b. art. 74 DPR n. 309/1990: associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- c. art. 630 c.p.: sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
- d. art. 407 c.p.p.: delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo;
- e. art. 12 D.Lgs. n. 286/1998, per espresso richiamo della L. n. 146/2006: disposizioni contro le immigrazioni clandestine;
- f. art. 291-*quater* DPR n. 43/1973: associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

6.4 Misure di prevenzione

- Adozione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo.
- Adeguamento dei comportamenti al Codice etico.

- Diffusione degli stessi fra dipendenti e collaboratori.
- Informazione/formazione di dipendenti e collaboratori.
- Verifica della affidabilità e serietà dei fornitori e dei consulenti (onorabilità e professionalità).
- Adozione di procedure di valutazione preventiva dei fornitori.
- Nei rapporti con soggetti terzi, acquisizione di elementi informativi significativi riguardanti, ad esempio, la sussistenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività imprenditoriale, l'assenza di mutamenti repentini e reiterati nella compagine sociale, l'assenza di mutamenti significativi nelle dimensioni dell'attività o del patrimonio o la loro legittima giustificazione.
- Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari.
- Gestione delle anomalie nella funzione finanziaria, anche attraverso flussi di segnalazione verso i soggetti individuati come Responsabili e all'Organismo di Vigilanza.
- Previsione nei contratti di apposite clausole.
- Trasparenza, tracciabilità e coerenza delle procedure di assunzione.
- Scelta del personale dipendente con professionalità specifica rispetto all'incarico o alla mansione.
- Controlli sul personale impiegato dalla Società.
- Previsione di una segregazione delle funzioni nelle aree a rischio.
- Individuare una funzione aziendale che, coadiuvata dall'Organismo di Vigilanza, sia destinataria dell'informazione circa il coinvolgimento diretto/indiretto di un soggetto interno/esterno in un procedimento giudiziario.
- Verifiche periodiche da parte dell'Organismo di vigilanza.

6.5 Documenti di riferimento

I documenti di riferimento che completano la parte speciale relativa ai «Reati di criminalità organizzata, di intralcio alla giustizia e reati transnazionali» e che integrano il sistema di prevenzione alla commissione degli illeciti sono i seguenti:

- Manuale delle Procedure.
- Procedura «Whistleblowing».
- Privacy policy.
- Codice di comportamento aziendale per l'utilizzo di strumenti informatici.

10. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, reati contro l'industria e il commercio (art. 25-bis e art. 25-bis1 D.Lgs. n. 231/2001)

7.1 Aree Funzionali e attività interessate

Funzioni interessate
Alta Direzione – Direzione Generale – Ufficio Contratti – Amministrazione, Finanza e Controllo – Ufficio Contratti – Rete Commerciale
Attività sensibili e attività strumentali
• Gestione dei flussi finanziari, con particolare riferimento al denaro contante presso i punti di vendita. • Gestione dell'<i>Intellectual Property</i> e portafoglio marchi: sviluppo, protezione e valorizzazione di marchi o altro titolo di proprietà intellettuale. • Gestione dei rapporti con clienti e fornitori. • Utilizzo di testi, musiche e immagini nel materiale pubblicitario • Gestione programmi informatici in uso presso l'azienda.

7.2 Reati e condotte tipiche

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

Il c.d. «falso nummario» mira a tutelare sia la legalità della circolazione monetaria e la fiducia riposta nella circolazione della moneta, sia l'interesse patrimoniale dell'istituto di emissione e quello dei privati che possono essere danneggiati dall'uso della moneta falsificata.

Le condotte punite sono:

- la contraffazione, cioè la creazione di monete che sembrano genuine mediante imitazione o alterazione-trasformazione;
- l'alterazione, cioè la modificazione delle caratteristiche della moneta, tramite, ad esempio, martellatura, sbalzo, cesellatura, ecc.;
- l'introduzione nel territorio dello Stato;
- l'acquisto;
- la ricezione;
- la detenzione;
- la spendita;
- la messa in circolazione;
- la produzione, da parte di soggetti autorizzati, di quantitativi in eccesso rispetto alle prescrizioni.

Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

La legge punisce chiunque alteri monete. In particolare, le ipotesi delittuose previste dall'art. 454 c.p. sono due:

- il caso di colui che altera le monete della qualità indicata nell'art. 453 scemandone il valore con qualsiasi mezzo, ad esempio trapanandole, con sostituzione di metallo di qualità inferiore, o raschiandole;
- il caso di colui che rispetto alle monete così alterate commette uno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 dell'art. 453 (ad esempio, la messa in circolazione).

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

Ai fini dell'affermazione della responsabilità del delitto in argomento, deve sussistere sia il dolo generico, consistente nella volontà cosciente di compiere il fatto, e nella consapevolezza della falsità delle monete al momento della loro ricezione, sia il dolo specifico, consistente nel fine di mettere in circolazione delle monete. Il reato di detenzione di denaro falso è configurabile solo se vi sia l'intenzione del soggetto agente di mettere in circolazione le banconote contraffatte ricevute in malafede.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Le monete false messe in circolazione devono essere state ricevute in buona fede, cioè senza che l'agente conoscesse la falsificazione all'atto del ricevimento.

La differenza tra il reato previsto dall'art. 455 («spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate») e quello previsto dall'art. 457 in argomento consiste nel fatto che nel primo la coscienza della falsità deve sussistere all'atto della ricezione, nella seconda la coscienza della falsità è posteriore alla ricezione della moneta.

Se, però, l'agente viene a conoscenza della falsificazione dopo aver messo in circolazione le monete, viene meno ogni punibilità.

In caso di mala fede, invece, saranno applicabili, secondo i casi, gli artt. 453, 454, 455 c.p..

Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

La legge tutela i valori di bollo e punisce la loro contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, acquisto, detenzione e messa in circolazione. Si configura il reato in argomento solo con la messa in circolazione degli stessi e non con l'uso che corrisponde alla naturale destinazione dei valori, che integra il diverso reato di cui all'art. 464 c.p..

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

Il reato si configura compiendo operazioni di contraffazione su carta filigranata per poter produrre carte di credito e/o valori di bollo. La figura delittuosa punisce una condotta meramente preparatoria, giudicata dal legislatore penalmente rilevante in relazione alla sua estrinseca pericolosità e, quindi, prescindendo da qualsiasi indagine concreta sulla idoneità funzionale al conseguimento della contraffazione delle monete e dei valori a queste assimilate.

Fabbricazione detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

L'art. 461 c.p., prevedendo un reato di pericolo, punisce il solo fatto della fabbricazione, dell'acquisto e della detenzione di ogni mezzo oggettivamente idoneo a compiere anche solo una parte del processo esecutivo della contraffazione di monete, ... indipendentemente dall'uso.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. art. 464 c.p.)

La condotta illecita consiste nel far uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

Farne uso significa adoperarli per trarne un vantaggio o un profitto, purché tale uso si espliciti in conformità alla normale destinazione del valore di bollo, come ad esempio, nel caso di compilazione di un atto su un foglio di carta da bollo contraffatto o l'apposizione di una marca da bollo alterata.

La pena è ridotta se i valori di bollo contraffatti o alterati sono stati ricevuti in buona fede.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati. La norma sanziona anche la contraffazione e l'alterazione di brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, nonché i soggetti i quali, senza essere concorsi nella contraffazione o alterazione, fanno uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473 c.p., chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati. Al fine della configurabilità del reato è sufficiente il dolo generico, ovvero la coscienza e volontà di detenere le cose contraffatte destinate alla vendita e, quindi, la consapevolezza della contraffazione del marchio altrui, essendo indifferente lo scopo del reo. Il delitto in esame si perfeziona attraverso il compimento anche di un isolato atto di vendita o di messa in vendita di un prodotto contraddistinto da marchi o da segni distintivi mendaci. Integra altresì il reato in argomento l'introduzione di prodotti con segni falsi nelle acque territoriali dello Stato, anche se non risulti superata la barriera doganale.

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Il delitto punisce, su querela della persona offesa e salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi adopera violenza sulle cose o mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di una industria o di un commercio. Ad esempio, parcheggiare ripetutamente mezzi pesanti in vicinanza delle vetrine e della porta di accesso di un esercizio commerciale.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

Il reato punisce chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. La norma prevede una aggravante nel caso in cui gli atti di concorrenza riguardino una attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici. Integra il comportamento violento di cui all'articolo in argomento qualunque comportamento violento o minatorio (anche mera evocazione del patrocinio di gruppi organizzati noti per la consumazione reiterata di reati contro la persona) posto in essere nell'esercizio di attività imprenditoriale al fine di acquisire una posizione dominante non correlata con la reale capacità operativa dell'impresa, tra cui anche gli atti impeditivi alla altrui libera concorrenza.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Il reato punisce chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale. In tal caso, il deposito dei segni costituisce circostanza aggravante.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. Ad esempio, trasferimento all'acquirente di prodotti di qualità inferiore rispetto a quella dichiarata, o pubblicizzata (merce prodotta in Italia).

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

La condotta punita è costituita dalla vendita, o dalla messa altrimenti in commercio, di sostanze alimentari non genuine come genuine.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Il legislatore punisce la condotta di chi mette in vendita, o altrimenti in circolazione, opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

La condotta violazione del titolo di privativa è integrata anche con l'imitazione dei prodotti protetti dalla privativa, anche utilizzando segni distintivi autentici (ad esempio, messa in vendita di un prodotto avente le stesse caratteristiche stilistiche di Gucci, sul quale viene apposto il marchio Gucci). Il reato di messa in circolazione di beni prodotti in violazione di un titolo di proprietà industriale ha natura di reato di pericolo, per la cui sussistenza è sufficiente l'astratta confondibilità del prodotto imitato, a prescindere dalla concreta induzione in errore dei consumatori circa la provenienza del prodotto.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Viene punita la contraffazione o comunque l'alterazione delle indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

7.3 Condotte non rilevanti

Si è ritenuto di non considerare rilevanti le fattispecie di reato che verranno qui di seguito elencate. Si ritiene, infatti, che dette fattispecie siano difficilmente commissibili nell'interesse o a vantaggio della Società, o in ragione delle caratteristiche e dell'attività istituzionale della stessa: per tale ragione si ritengono sufficienti, ai fini preventivi, i protocolli e le misure di prevenzione contenute in questo Modello e nel Codice Etico.

- a. Art. 459 c.p.: falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;
- b. art. 460 c.p.: contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;
- c. art. 461 c.p.: fabbricazione detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;
- d. art. 516 c.p.: vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
- e. art. 517-quater c.p.: contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

7.4 Misure di prevenzione

CREDIPASS si affida ad un'agenzia specializzata e certificata per gli aspetti connessi alla registrazione, al monitoraggio delle scadenze e di eventuali indebiti utilizzi relativi ai marchi.

- Adozione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo.

- Adeguamento dei comportamenti al Codice etico.
- Diffusione degli stessi fra dipendenti e collaboratori.
- Informazione/formazione di dipendenti e collaboratori.
- Previsione di specifici controlli sulla gestione dei flussi finanziari, come l'abbinamento delle firme, le riconciliazioni frequenti, la supervisione, la separazione di compiti con contrapposizione delle funzioni.
- Al di fuori dell'operatività dei punti vendita, limite all'utilizzo del pagamento in contanti. In particolare, ci si avvale solo di intermediari finanziari abilitati a ricevere i pagamenti di un certo importo e sempre tramite istituto bancario.
- Specifiche procedure di gestione del contante presso i punti vendita (dotazione di risorse tecnologiche e apparecchiature per la gestione del contante, secondo il principio di proporzionalità; impiego di personale in possesso di professionalità adeguate alle attività svolte e costantemente addestrato tramite un'appropriata attività di formazione; *best practices* aziendali ...).
- Obbligo di acquisto dei valori di bollo da rivenditori autorizzati.
- Verifica della coerenza delle attività di gestione dell'*Intellectual Property* e del portafoglio marchi rispetto alla vigente normativa in materia.
- Definizione di modalità di qualificazione, valutazione e classificazione dei fornitori, che tenga conto anche dell'eventuale adozione di un Codice etico.
- Verifica congruenza prodotti forniti con ordini di acquisto.
- Controllo qualità di quanto acquistato.
- Controllo dei flussi finanziari e della documentazione aziendale, con segregazione delle funzioni nell'area dei pagamenti.
- Coinvolgimento del consulente legale nella definizione di specifiche dichiarazioni e garanzie contrattuali nell'ipotesi di commercializzazione di prodotti altrui (ad esempio, dichiarazione della controparte di essere il legittimo titolare dei diritti di sfruttamento economico su un determinato marchio e clausola di manleva a favore della Società in caso di non veridicità o inesattezza di tale dichiarazione).
- Inserimento di apposite clausole nei contratti di fornitura.
- Controllo dei collaboratori esterni.

7.5 Documenti di riferimento

I documenti di riferimento che completano la parte speciale relativa ai reati di «Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, reati contro l'industria e il commercio» e che integrano il sistema di prevenzione alla commissione degli illeciti sono i seguenti:

- Manuale delle Procedure.
- Procedura «Whistleblowing».

11. Reati societari (art. 25-ter D.Lgs. n. 231/2001)

Aree Funzionali e attività interessate

Funzioni interessate

Consiglio d'Amministrazione - Alta Direzione – Direzione Generale – Ufficio Contratti – Amministrazione, finanza e controllo - HR & Organization – IT - Consulenti esterni

Attività sensibili e attività strumentali

- Redazione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge, e, più in generale, di qualunque documento giuridicamente rilevante, nel quale si evidenzino elementi economici, patrimoniali e finanziari dell'impresa.
- Contabilizzazione e archiviazione.
- Rapporti con gli Organi di controllo, comprese la richiesta di informazioni, l'esibizione o l'invio di documenti.
- Rapporti con l'assemblea, predisposizione di apposita documentazione ai fini delle deliberazioni dell'assemblea.
- Comunicazioni nei confronti dei soci e dei creditori in genere.
- Operazioni sul capitale, di fusione, scissione, conferimento.
- Rapporti con amministratori, liquidatori o loro sottoposti di società target per acquisizioni. Ad esempio, corresponsione di denaro o altra utilità (regalo di non modico valore) da un soggetto aziendale al liquidatore di una società per favorire l'acquisto a valore inferiore al prezzo di mercato di un bene della stessa.
- Rapporti con amministratori, liquidatori o loro sottoposti di società fornitrici.
- Rapporti con amministratori, liquidatori o loro sottoposti di società concorrenti. Ad esempio, corresponsione di denaro o altra utilità (regalo di non modico valore) da un soggetto aziendale all'Amministratore Delegato di una società concorrente affinché questi ignori una opportunità d'affari nella quale la Società ha un interesse.
- Rapporti con amministratori, liquidatori o loro sottoposti di società creditrici o debentrici.
- Negoziazione, stipula e gestione di contratti con società, consorzi, fondazioni, associazioni, altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgono attività professionale e di impresa, dal cui mancato svolgimento dell'attività possa derivare un vantaggio per la Società, o per le quali la stessa possa avere un interesse (ad esempio, certificatori).
- Selezione di fornitori di beni e servizi, negoziazione e stipula di nuovi contratti, gestione dei contratti.
- Gestione del ciclo finanziario attivo e passivo.
- Gestione degli aspetti tributari.
- Gestione di omaggi e regalie.
- Rapporti con istituti di credito e Autorità pubbliche di Vigilanza.

Reati e condotte tipiche

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Tale delitto sanziona gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

Il reato sanziona con una pena ridotta le false comunicazioni sociali, nel caso in cui i fatti di cui all'articolo che precede: (i) siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta; (ii) riguardino società che non superino i limiti sull'assoggettabilità al concordato preventivo o al fallimento di cui al RD 267/1942.

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione

economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Falso in prospetto (art. 173-bis D.Lgs. 24.2.1998 n. 58)

La legge punisce chiunque espone informazioni false od occulta dati e notizie nei prospetti informativi al fine di far conseguire alla società un beneficio.

Il reato di «Falso in prospetto» era originariamente previsto dall'art. 2623 c.c., abrogato dall'art. 34 della Legge n. 262/2005 («Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»), che lo ha riprodotto, con alcune modificazioni, nell'art. 173-bis del TUF. La migrazione di questa fattispecie delittuosa dalla disciplina codicistica a quella del TUF ha comportato diversi problemi di coordinamento tra la norma abrogata e la nuova formulazione, anche in relazione alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001, dato che l'art. 25-ter, co. 1, lett. d) mantiene in vigore un rinvio ad una norma oramai abrogata e una distinzione tra contravvenzione e delitto oggi inesistente. A causa del mancato coordinamento tra la legge abrogativa e il Decreto, è controversa l'applicabilità della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001 con riferimento a tale fattispecie delittuosa; si ritiene pertanto buona norma che la società adotti in ogni caso precauzioni in merito.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Si realizza quando, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, si impedisca o si ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Il reato si consuma quando, al di fuori dei casi legittimi di riduzione del capitale sociale, si restituiscano, anche in forma dissimulata, i conferimenti ai soci o si liberino i medesimi dall'obbligo di eseguirli.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Il reato punisce gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Tale condotta deve essere volontariamente e coscientemente posta in essere esclusivamente dagli amministratori, o da persona da questi incaricata, e può essere sanzionata soltanto se realizzata nell'interesse della società. La condotta si perfeziona in tutte le circostanze in cui gli amministratori acquistino o sottoscrivano, fuori dai casi stabiliti, le azioni o le quote della società (o emesse dalla società controllante), cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.)

La legge punisce gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando così un danno ai creditori.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)

La legge punisce la condotta dell'amministratore che viola le prescrizioni poste a tutela degli interessi degli amministratori dall'art. 2391 c.c., ai sensi del quale l'amministratore è obbligato a dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Non si ritiene applicabile la fattispecie di reato in argomento, in quanto specificatamente prevista per le società quotate.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato, si consuma all'atto della formazione fittizia o dell'aumento fittizio del capitale della società, realizzati mediante attribuzione di azioni o di quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione di questa.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

La legge punisce il pagamento preferenziale fatto dai liquidatori ai soci in danno dei creditori.

Corruzione tra privati (art. 2635, co. 3, c.c.)

Il reato sanziona chiunque, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuta agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci o ai liquidatori ovvero a chi esercita funzioni direttive diverse ovvero è sottoposto alla loro direzione o vigilanza, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o di fedeltà, cagionando nocumento alla società. Il nocumento per la società, da cui dipende la sussistenza del reato, consiste nella lesione di qualsiasi interesse della medesima, suscettibile di valutazione economica e non si risolve pertanto nella causazione di un immediato danno patrimoniale.

La previsione normativa sanziona la società cui appartiene il soggetto corruttore; la società alla quale appartiene il soggetto corrotto subisce, invece, il danno conseguente alla violazione dei doveri d'ufficio o di fedeltà.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis, co. 3, c.c.)

Il reato sanziona: (i) chiunque, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuta agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci o ai liquidatori ovvero a chi esercita funzioni direttive diverse ovvero è sottoposto alla loro direzione o vigilanza, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata; (ii) nonché gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori e coloro che svolgono attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La legge punisce chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare per sé o per altri un ingiusto profitto.

Il D.Lgs. n. 61/2002 ha trasformato il delitto in esame da reato proprio degli amministratori a reato comune. L'art. 25-ter del D.Lgs n. 231/2001 restringe però l'ambito di applicazione della norma con riguardo all'ente, limitando la rilevanza dei reati in materia societaria all'ipotesi in cui soggetti attivi siano «amministratori, direttori generali o liquidatori o persone sottoposte alla loro vigilanza».

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Il reato punisce chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato può realizzarsi attraverso due condotte distinte: (i) esporre nelle comunicazioni previste dalle Autorità pubbliche di vigilanza (al fine di ostacolarne le funzioni) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, ovvero mediante occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria; (ii) ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da pubbliche Autorità, consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.

• Condotte non rilevanti

Si è ritenuto di non considerare rilevanti le fattispecie di reato che verranno qui di seguito elencate. Si ritiene, infatti, che dette fattispecie siano difficilmente commissibili nell'interesse o a vantaggio della Società, o in ragione delle

caratteristiche e dell'attività istituzionale della stessa: per tale ragione si ritengono sufficienti, ai fini preventivi, i protocolli e le misure di prevenzione contenute in questo Modello e nel Codice Etico.

- a. Art. 2622 c.c.: false comunicazioni sociali delle società quotate.
- b. Art. 2623 c.c.: falso in prospetto.
- c. Art. 2629 bis c.c. - omessa comunicazione del conflitto d'interesse.
- d. Art. 2633 c.c.: indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.
- e. Art. 2637 c.c.: aggio.

• **Misure di prevenzione**

- Adozione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo.
- Adeguamento dei comportamenti al Codice etico.
- Diffusione degli stessi fra dipendenti e collaboratori.
- Informazione/formazione di dipendenti e collaboratori.
- Adozione di «norme di comportamento» riguardanti la corretta operatività di tutti i dipendenti coinvolti nella attività di formazione del bilancio o di altri documenti simili, così da garantire chiarezza e completezza espositiva delle informazioni, accuratezza dei dati e delle elaborazioni.
- Introduzione di un programma di aggiornamento periodico verso i responsabili di funzione dei processi sensibili in tema di bilancio, di *Corporate Governance* e di osservanza della normativa societaria.
- Tracciabilità delle singole azioni nella predisposizione delle comunicazioni relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.
- Previsione, per il responsabile di funzione che fornisce dati ed informazioni relativi al bilancio o altre comunicazioni sociali dell'obbligo di sottoscrivere una dichiarazione circa la veridicità e completezza delle informazioni trasmesse.
- Previsione di almeno una occasione di confronto tra il Collegio Sindacale, la Società di revisione e l'Organismo di Vigilanza prima della seduta del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del progetto di bilancio.
- Trasmissione agli Organi di controllo, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea o dell'Organo amministrativo, o sui quali essi debbano esprimere un parere ai sensi di legge.
- Flusso informativo continuo tra l'Organismo di Vigilanza e l'Organo amministrativo, anche in merito alle valutazioni in ordine alla scelta della Società di revisione (non solo criteri di economicità).
- Previsione di un sistema definito di responsabilità del vertice aziendale e di deleghe coerenti con esso anche in tema di disciplina di *Corporate Governance*.
- Istituzioni di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale ed Organismo di Vigilanza, anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria/*Corporate Governance*, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte dell'Organo amministrativo e dei dipendenti.
- *Report* periodici al vertice aziendale dello stato dei rapporti con il Collegio Sindacale e le Autorità pubbliche di vigilanza.
- Procedure chiare ed esaustive che disciplinino le operazioni di riduzione del capitale sociale, fusione e scissione societaria.
- Partecipazione dell'Organismo di Vigilanza alle riunioni assembleari.
- Procedure autorizzative per la restituzione di conferimenti, per la distribuzione di utili o acconti su utili e per la ripartizione delle riserve.
- Previsione, nel Codice etico, di «regole di comportamento» riguardanti il corretto comportamento di tutti i dipendenti coinvolti in rapporti con società concorrenti o target.
- Formazione verso tutti i responsabili di funzione affinché conoscano le principali nozioni in tema di reato di corruzione privata.
- Regole comportamentali da seguire nella gestione dei rapporti con professionisti e soggetti appartenenti a società terze:
 - ✓ tempestiva segnalazione all'Organismo di Vigilanza di ogni richiesta di denaro non giustificata da ordinari rapporti amministrativi o di regalia, ricevuta da soggetti appartenenti ad altre aziende;

- ✓ processi di selezione di soggetti terzi per conferimento di incarichi o consulenze ispirati a criteri di legalità, trasparenza, inerenza e giustificabilità.
- Controllo dei flussi finanziari, della documentazione aziendale e delle fatture, prevedendo il coinvolgimento di due o più persone.
- Previsione di tempestiva segnalazione al superiore gerarchico e all'Organismo di Vigilanza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi.
- Procedura per la selezione dei fornitori.
- Definizione e monitoraggio delle condizioni e dei tempi di pagamento.
- Definizione chiara e trasparente del prezzo ed eventuale scontistica.
- Definizione delle condizioni e dei tempi di pagamento.
- Riduzione al minimo dell'uso del contante nei rapporti con i fornitori.

- **Documenti di riferimento**

I documenti di riferimento che completano la parte speciale relativa ai reati in argomento e che costituiscono il sistema di prevenzione alla commissione dei reati sono i seguenti:

- Manuale delle Procedure.
- Procedura Whistleblowing.

12. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater* D.Lgs. n. 231/2001)

Reati e condotte tipiche

Le condotte punite sono la promozione, la costituzione, l'organizzazione, la direzione di un'associazione sovversiva e la partecipazione ad essa.

L'associazione sovversiva è quella struttura stabilmente organizzata diretta a sovvertire o a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico costituzionale mediante il compimento di attività vietate da disposizioni della legge penale conformi alla Costituzione.

Associazione con finalità di terrorismo internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.)

La legge punisce chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.)

La legge punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni sovversive, ovvero alle associazioni aventi finalità di terrorismo internazionale o di evasione dell'ordine democratico.

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.)

La legge punisce chiunque arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza, ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo.

Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-*quater*1 c.p.)

La legge punisce chiunque organizza, finanzia o propaganda trasferimenti con finalità di terrorismo.

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinquies* c.p.)

La legge punisce chiunque addestra o fornisce istruzioni circa la preparazione e l'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo avente finalità di terrorismo.

Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.)

Le condotte con finalità di terrorismo sono quelle che provocano un danno grave a un Paese o a una Organizzazione Internazionale; che intimidiscono la popolazione o costringono i poteri pubblici o un'Organizzazione Internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto; che destabilizzano o distruggono le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'Organizzazione Internazionale; nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

La legge punisce chiunque attenta alla vita od alla incolumità di una persona per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)

La legge punisce chiunque per finalità di terrorismo compie atti diretti a danneggiare cose mobili o immobili altrui, attraverso l'utilizzo di dispositivi esplosivi o micidiali.

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)

La legge punisce chiunque sequestra una persona per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.)

La legge punisce chiunque istiga taluno a compiere uno dei delitti contro la personalità dello Stato.

• **Condotte non rilevanti e misure di prevenzione**

Si è ritenuto di non considerare rilevanti le fattispecie di reato in argomento, in quanto difficilmente realizzabili nell'interesse o a vantaggio della Società. Peraltro, le modalità più verosimili di commissione dei menzionati reati sono quelle che si estrinsecano nel finanziamento del terrorismo (finanziamento inteso come reperimento di fondi o anche come mera collaborazione nel reperimento di essi). Fatto salvo quanto premesso, tenuto conto dell'attività istituzionale della Società, della probabilità di commissione di tali fattispecie di reati nei processi caratteristici nonché dell'accuratezza delle verifiche degli Organi di controllo, anche con riferimento alla gestione delle risorse finanziarie, si ritengono sufficienti, ai fini preventivi, le misure di seguito proposte.

- Adozione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo.
- Adeguamento dei comportamenti al Codice etico.
- Diffusione degli stessi fra dipendenti e collaboratori.
- Informazione/formazione di dipendenti e collaboratori in particolare in ordine alle prescrizioni contenute nel D. Lgs. n. 109 del 2007 contenente «Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE» e di quelle contenute nel D.Lgs. n. 231 del 2007 di «attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione».
- Controllo dei flussi finanziari e del rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 49 ss del D.Lgs. n. 231 del 2007.
- Controllo della documentazione aziendale.
- Verifiche dell'Organismo di vigilanza sui processi che coinvolgono la funzione «Amministrazione, finanza e controllo».

Documenti di riferimento

- Procedura «Whistleblowing».

13. Reati contro la personalità individuale e pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater* 1 e 25-*quinqües* D.Lgs. n. 231/2001)

Reati e condotte tipiche

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.)

La legge punisce la condotta di chiunque, senza che ricorrano esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili ovvero provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, altre lesioni agli organi genitali femminili da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

La schiavitù è lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà. La condizione analoga alla schiavitù è una situazione di fatto (e non di diritto) i cui estremi sono configurabili qualora la persona sia ridotta in stato di soggezione e costretta a prestazioni di lavoro stressanti, con sfruttamento dei compensi dovutigli con inganno, per abuso di autorità.

Prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.)

Il reato si configura quando viene indotta alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero con essa vengono compiuti atti sessuali in cambio di denaro o altre utilità economiche.

Pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.)

Il reato si configura nello sfruttamento di minori di anni diciotto per produrre materiale pornografico.

Detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.)

Il reato si configura con il possesso di materiale pornografico realizzato utilizzando minori di anni diciotto.

Pornografia virtuale (art. 600-*quater* 1 c.p.)

Le disposizioni di cui agli artt. 600-*ter* e 600-*quater* c.p. si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali (anche mediante tecnica del fotomontaggio) realizzate utilizzando immagini di minori di anni diciotto o parti di esse.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinqües* c.p.)

Il reato in argomento ha natura di reato comune, eventualmente abituale. In quanto da un lato non è necessario che l'autore sia un operatore turistico, dall'altro è sufficiente, ai fini della configurabilità, anche l'organizzazione di una sola trasferta.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

Ai fini della consumazione del reato in argomento, non è necessario che venga consumato anche il reato di riduzione in schiavitù, quale previsto dalla richiamata norma, atteso che con tale richiamo si è inteso soltanto, da parte del legislatore, stabilire la necessità del dolo specifico da cui la condotta dell'agente, deve essere accompagnata, nulla rilevando, quindi, che la finalità da lui perseguita non si realizzi, ovvero si realizzi ad opera di un soggetto diverso, non necessariamente concorrente con il primo.

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Il reato si configura quando del soggetto che già si trova in uno stato di schiavitù o in condizione analoga - cioè di sottoposizione a lavoro forzato e obbligatorio - ne fa oggetto di commercio.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.)

Il reato sanziona chi utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento, intendendo per tale anche la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai

periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie, la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro e la sottoscrizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

Il reato punisce chiunque adesci un minore di anni sedici allo scopo di commettere i reati di cui agli artt. 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

• Condotta non rilevante

La probabilità che tali tipologie di reato possano essere commesse nel contesto dell'attività istituzionale della Società, e nell'interesse o a vantaggio della stessa può dirsi estremamente remota. Per tale ragione, si ritengono sufficienti, ai fini preventivi, le misure di seguito proposte.

• Misure di prevenzione

- Adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.
- Adeguamento dei comportamenti al Codice etico.
- Diffusione degli stessi fra dipendenti e collaboratori.
- Informazione/formazione di dipendenti e collaboratori.
- Sensibilizzazione sui principi del rispetto e dello sviluppo della persona umana.
- Verifiche sull'adozione, da parte dei fornitori, di un Codice etico che preveda (i) tutela del lavoro minorile e delle donne; (ii) condizioni igienico – sanitarie e di sicurezza; (iii) diritti sindacali o comunque associazioni di categoria e rappresentanza.

• Documenti di riferimento

I documenti di riferimento che completano la parte speciale relativa ai reati in argomento e che costituiscono il sistema di prevenzione alla commissione dei reati sono i seguenti:

- Procedura «Whistleblowing».
- Procedura «Gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», utile alla prevenzione del reato di «Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro» (art. 603-bis c.p.).
- Codice di comportamento aziendale per l'utilizzo di strumenti informatici.

15 Abusi di mercato (art. 25-sexies D.Lgs. n. 231/2001)

Reati e condotte tipiche

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 L. 18 aprile 2005, n. 62)

La legge punisce chiunque - soggetto in posizione apicale o sottoposto - (in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio) sia entrato in possesso (lecitamente o illecitamente) di informazioni privilegiate e:

- le utilizza per acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, su strumenti finanziari;
- le comunica ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- sulla base di esse, raccomanda o induce altri al compimento di taluna delle operazioni su strumenti finanziari sopra richiamate.

In caso di illecito amministrativo di cui all'art. 187 bis TUF, l'abuso di informazioni privilegiate può interessare un novero di soggetti più ampio di quello proprio dell'illecito penale: il comma 4 dell'art. 187 bis TUF dispone, infatti, che la sanzione amministrativa pecuniaria «si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza, il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti».

Manipolazione del mercato (art. 185 L. 18 aprile 2005, n. 62)

I reati di abuso di mercato, in linea di principio, potrebbero essere commessi da una società emittente di strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e/o che detenga partecipazioni rilevanti in società quotate o che sia un investitore molto attivo sui mercati regolamentati.

Pertanto, l'elencazione dei comportamenti abusivi - con l'indicazione delle possibili aree di rischio e dei controlli preventivi adottabili - va adattata caso per caso, tenendo conto della probabilità di verifica di illeciti (penali o amministrativi) anche nei settori di attività funzionalmente collegati a quelli menzionati.

La legge punisce chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, l'art. 187 ter TUF punisce, poi, quale illecito amministrativo, «chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari» (co. 1), nonché «chiunque pone in essere:

- a. operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- b. operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anormale o artificiale;
- c. operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- d. altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari» (co. 3). Il successivo comma 4 specifica che «per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di aver agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato».

Esempi di possibili manipolazioni di mercato sono, dunque, la diffusione di informazioni false o fuorvianti anche senza la presenza di operazioni sul mercato (ipotesi che comprende anche i casi di mancato rispetto degli obblighi di comunicazione di particolare gravità) e la diffusione di informazioni false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione; l'effettuazione di operazioni false o fuorvianti (operazioni fittizie - c.d. *wash trades* - alterazione del quadro delle operazioni - c.d. *painting the tape* - ordini abbinati in modo improprio, inserimenti di ordini nel mercato senza l'intenzione di eseguirli); l'effettuazione di operazioni che fissano i prezzi a livelli anormali o artificiali (segnare il prezzo in chiusura - c.d. *marking the close* - colludere sul mercato secondario dopo un collocamento effettuato nell'ambito di un'offerta al pubblico, comprimere in modo abusivo il mercato - c.d. *abusive squeeze* - costituzione di una soglia minima al corso dei prezzi, operazioni effettuate in un mercato per influenzare impropriamente i prezzi di uno strumento finanziario in un mercato correlato); effettuazione di operazioni che utilizzano artifici, inganni o espedienti (celare la proprietà - c.d. *concealing ownership* - diffusione di informazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso internet, o tramite qualsiasi altro mezzo, gonfiare e scaricare - c.d. *pump and dump* - screditare e incassare - c.d. *trash and crash* - aprire una posizione e chiuderla immediatamente dopo che è stata resa nota al pubblico - c.d. *opening a position and closing it immediately after its public disclosure*).

Condotte non rilevanti e misure di prevenzione

Seppur non escludibili in assoluto, si è ritenuto di non considerare rilevanti le fattispecie di reato in argomento. Si ritiene infatti esse siano di così remota ipotesi allo stato attuale, e in relazione allo svolgimento delle attività aziendali inerenti all'oggetto sociale, da ritenere sufficienti, ai fini preventivi, le misure di carattere generale contenute in questo Modello e nel Codice etico.

- Adozione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo.
 - Adeguamento dei comportamenti al Codice etico.
 - Diffusione degli stessi fra dipendenti e collaboratori.
 - Definizione delle modalità di condotta da adottare nei rapporti con gli operatori finanziari ed i terzi in genere.
 - Procedure autorizzative nell'eventualità di acquisti e vendite di azioni e strumenti finanziari di altre società.
- Nell'eventualità,
- ✓ predisposizione di un sistema di controllo gerarchico incrociato.
 - ✓ previsione dell'obbligo, da parte di amministratori, dipendenti e consulenti di comunicare all'Organo di Vigilanza condotte sintomatiche di fattispecie illecite.

Documenti di riferimento

I documenti di riferimento che completano la parte speciale relativa ai rischi in argomento e che costituiscono il sistema di prevenzione alla commissione dei reati sono i seguenti:

- Procedura «Whistleblowing».
- Manuale delle Procedure

14. Reati contro la salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* D.Lgs. n. 231/2001)

Aree Funzionali e attività interessate

Funzioni interessate
Consiglio d' Amministrazione - Alta Direzione – Direzione Generale – Datore di lavoro – Dirigenti – Preposti - tutti i soggetti, anche esterni, coinvolti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – Ufficio Tecnico, Rete commerciale
Attività sensibili e attività strumentali
• Gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. • Adempimenti obbligatori in materia di sicurezza ex D.Lgs. n. 81/2008 e ambiente.

Reati e condotte tipiche

Omicidio colposo commesso con violazione delle normative sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 589 c.p.)

Il reato punisce chiunque cagiona per colpa la morte di una persona, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Ai sensi dell'art. 43 c.p., un reato è colposo quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordine o discipline.

Lesioni colpose gravi o gravissime in conseguenza della violazione delle normative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 590 c.p.)

Il reato punisce chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Ai sensi dell'art. 583 c.p., a) la lesione è grave se: (i) del fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a quaranta giorni; (ii) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; b) la lesione è gravissima se dal fatto deriva: (i) una malattia certamente o probabilmente insanabile; (ii) la perdita di un senso; (iii) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; (vi) la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

Ai sensi dell'art. 43 c.p., un reato è colposo quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordine o discipline.

Condotte illecite

È prevista la punibilità degli enti per delitti perseguibili, a titolo di colpa, in cui la morte o le lesioni, anche se previsti, non sono voluti e si verificano a causa di negligenza, imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (cfr. art. 43, co. 3, c.p.).

Nello specifico, si tratta di una colpa che si palesa, con riferimento alla Società, come colpa di organizzazione, perché integrata da un deficit di controllo, ovvero da una disorganizzazione della Società nella gestione dei rischi di commissione dei reati *de quibus*.

Pur se i reati sono colposi, le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001 possono, tuttavia, essere applicate solo se i delitti vengono commessi «nell'interesse o a vantaggio dell'Ente». Tale ultima eventualità (che meglio si concilia con una condotta colposa) potrebbe essere ravvisata, ad esempio, quando la violazione delle norme antinfortunistiche è

accompagnata da un risparmio economico, od anche semplicemente da un risparmio di tempo, che avvantaggino la Società.

Detta colpa si potrà ravvisare, così, nell'assenza di segnaletica stradale, o nel mancato ammodernamento degli impianti o delle dotazioni di sicurezza, nella mancata predisposizione di strumenti di controllo periodico sullo stato di usura di attrezzature, macchinari o impianti, nella cattiva igiene o nella mancata depurazione degli ambienti di lavoro.

Misure di prevenzione

L'ambito della sicurezza interessato dalla prescrizione contenuta nell'art. 25-septies è già normato e monitorato in forza di quanto previsto nel D.Lgs. n. 81/2008, (c.d. «Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro» o T.U.S.).

Per questo motivo, nell'approntare un sistema di misure preventive specificamente atto ad evitare la commissione dei reati di cui all'art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001, CREDIPASS ha tenuto conto di tutte le attività che sono state già svolte all'interno dell'azienda, allo scopo di ottemperare alle prescrizioni dettate dal predetto Testo Unico, per utilizzarle ed armonizzarle, evitando così inutili e costose duplicazioni.

Tuttavia, il mero recepimento all'interno del Modello delle misure cautelari sulla sicurezza sul lavoro già predisposte dalla Società potrebbe rivelarsi insufficiente⁸. Invero, la responsabilità della Società sorge per la violazione (a monte) di una regola organizzativa di gestione del rischio, imputabile direttamente alla disorganizzazione della società stessa, diversa dalla violazione (a valle) della singola misura cautelare da parte del sottoposto.

Pertanto, occorre che siano adottate le seguenti misure atte a completare il contenuto del suddetto Documento di valutazione dei rischi – e a valutarne nel contempo l'adeguatezza - ai fini del suo allineamento con quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 e dall'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008.

- Adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.
- Adeguamento dei comportamenti al Codice Etico.
- Diffusione degli stessi fra dipendenti e collaboratori.
- Adozione e concreta attuazione dei contenuti del Documento di valutazione dei rischi, redatto ai fini del D.Lgs. n. 81/2008, predisposto per la sede centrale e per ogni singolo punto vendita.
- Controllo del procedimento di monitoraggio descritto nel Documento di valutazione dei rischi, onde verificare l'adeguatezza delle misure di prevenzione in esso contenute per ciascuna area di rischio espressamente individuata.
- Controllo dell'effettiva attuazione dei programmi di sicurezza e di protezione dei lavoratori descritti nel Documento di valutazione dei rischi.
- Definizione di opportune azioni correttive e preventive dei suddetti programmi di sicurezza e di protezione ove siano evidenziate situazioni di non conformità.
- Idoneo sistema di controllo sulla efficacia e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure preventive adottate.
- Verifica periodica degli aggiornamenti normativi in materia antinfortunistica e di igiene e salute sui posti di lavoro.
- Periodiche verifiche di aggiornamento della tecnica della prevenzione e della protezione anche in relazione alle possibili migliorie tecnologiche interessanti tutti gli strumenti di lavoro ai fini di una maggiore sicurezza.
- Predisposizione di una rete di garanti collocati nelle diverse fasi del processo decisionale, con le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione ed il controllo del rischio.
- Informazione/formazione, anche differenziata, di dipendenti e collaboratori. In particolare, data la natura colposa dei reati di cui al presente art. 25-septies, occorre sensibilizzare i lavoratori sulla cogente necessità, non solo di utilizzare correttamente gli strumenti di lavoro e i dispositivi di prevenzione a loro disposizione, ma soprattutto di segnalare immediatamente difetti, deperimenti o deficienze in genere di tali strumenti e/o dispositivi di prevenzione.

⁸ Cass. n. 3731/2020: «(...) non vi è stata, in realtà, specifica deduzione difensiva relativa al modello organizzativo e di gestione ex artt. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001 e 30 del d.lgs. n. 81 del 2008, avendo, a ben vedere, la difesa incentrato tutte le proprie argomentazioni sulla efficacia nel caso di specie del documento di valutazione del rischio (DVR), che è cosa diversa dal richiamato modello organizzativo».

- Sono rese espresse le nomine dei soggetti coinvolti attivamente nella applicazione della normativa (RSPP, Medico competente, Medico competente coordinatore, RLS...).
 - I soggetti destinatari della normativa sono adeguatamente formati circa i loro compiti, doveri e responsabilità.
 - Acquisizione di specifiche competenze da parte dell'Organismo di vigilanza in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, anche a mezzo di consulenze esterne.
 - L'Organismo di Vigilanza monitora l'organizzazione aziendale in materia, verifica anche l'attività del datore di lavoro, dirigenti e preposti, chiede aggiornamenti alle figure individuate dalla normativa circa l'attività svolta o da svolgere.
 - L'Organismo di vigilanza partecipa alle riunioni periodiche con il Datore di lavoro, il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il Medico competente.
 - Predisposizione di un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
 - al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ai luoghi di lavoro;
 - alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
 - alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - alle attività di sorveglianza sanitaria;
 - alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
 - alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
 - alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
 - alle periodiche verifiche della applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
- Idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al precedente elenco.

Documenti di riferimento

I documenti di riferimento che completano la parte speciale relativa ai rischi in argomento e che costituiscono il sistema di prevenzione alla commissione dei reati sono i seguenti:

- Procedura «Gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro».
- Manuale delle Procedure.
- Procedura «Whistleblowing».
- Documenti di valutazione dei rischi, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

15. Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio (art. 25-*octies* D.Lgs. n. 231/2001)

- Aree Funzionali e attività interessate

Funzioni interessate

Consiglio di Amministrazione - Alta Direzione – Direzione Generale – Ufficio Contratti – Amministrazione, Finanza e Controllo – Responsabile Antiriciclaggio – DPO - Promotori Creditizi – Rete commerciale

Attività sensibili e attività strumentali

- Attività raccolta documentale da parte dei Promotori Creditizi
- Identificazione Titolare effettivo Clientela
- Compilazione Scheda Antiriciclaggio da parte dei Promotori Creditizi
- Gestione dei fornitori.
- Gestione dei flussi finanziari.
- Gestione della documentazione utile agli adempimenti fiscali.

Reati e condotte tipiche

Ricettazione (art. 648 c.p.)

La norma punisce il fatto di chi, fuori dai casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare: tali condotte devono essere tenute in modo consapevole, cioè con la rappresentazione della provenienza da un qualunque delitto. La ricettazione presuppone che un altro reato sia stato commesso (il c.d. reato presupposto).

La ricezione fa riferimento a qualsiasi forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto (anche diversa dunque dalla compravendita), che si realizzi anche solo in via temporanea o per mera compiacenza. L'occultamento indica il nascondimento materiale del bene ricevuto, proveniente dal delitto.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Con specifico riguardo al reato di riciclaggio, il legislatore menziona, quale oggetto materiale del reato, denaro, beni e le altre utilità: rientrano pertanto in tale nozione, oltre ai mezzi di pagamento, anche beni immobili, aziende, titoli, metalli preziosi, diritti di credito ecc., ossia tutto ciò che, al pari del denaro, può avere un'utilità economica o, comunque, può formare oggetto di diritti. Il reato è ravvisabile anche quando le cose provengano da una catena di intermediari e dunque non direttamente dal delitto presupposto, a condizione che il soggetto attivo sia a conoscenza dell'origine delittuosa del bene.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Il reato è consumato da chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)

Il reato si realizza quando colui che ha commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce o trasferisce denaro beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

L'art. 648 - ter 1 c.p. statuisce che non sono punibili le condotte per cui la provvista illecita proveniente dalla commissione di un delitto non colposo venga destinata alla mera utilizzazione o al godimento personale (non sia legata, dunque, ad attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative).

Misure di prevenzione

- Adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.
- Adeguamento dei comportamenti al Codice Etico.
- Diffusione degli stessi fra dipendenti e collaboratori.
- Informazione/formazione di dipendenti e collaboratori con particolare riferimento alle misure e agli obblighi di comportamento posti a tutela del sistema finanziario dal D.Lgs. n. 231/2007 e dalle specifiche disposizioni e istruzioni applicative, tra le quali quelle contenute nell'art. 49 ss concernente i limiti di uso del denaro contante e dei titoli al portatore, cui si rinvia.
- Informazione agli organi di vertice della Società e all'Organismo di Vigilanza qualora emergano comportamenti sospetti a carico dei terzi con i quali la Società ha rapporti.
- Regole disciplinari in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio.
- Verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e dei *partner* commerciali e/o finanziari (con particolare attenzione, ad esempio, a protesti o a procedure concorsuali, entità del prezzo rispetto ai valori medi di mercato; al coinvolgimento di soggetti politicamente esposti); determinazione dei requisiti minimi dei soggetti offerenti, fissazione dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard.
- Controllo formale e sostanziale dei documenti raccolti dai Promotori Finanziari presso la Clientela
- Verifica titolare effettivo

- Controllo formale e sostanziale dei flussi finanziari e della documentazione contabile, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo.
- Verifica della regolarità dei pagamenti mediante, ad esempio, il controllo della piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nella transazione, il controllo della sede legale della controparte (ad esempio, paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo...), il controllo degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti di credito che non hanno insediamenti fisici in nessun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie.
- Monitoraggio (tracciabilità) delle operazioni di significativo ammontare e verifica della correlazione delle medesime al business aziendale, anche da parte dell'Organismo di Vigilanza.
- Monitoraggio (tracciabilità) dei pagamenti effettuati per attività svolte da controparti italiane, ma accreditate su conti esteri (soprattutto *black list* o *off-shore*), e comunicazione all'Organismo di Vigilanza.
- Verifica da parte degli Organi di controllo sulla congruità dei pagamenti agli amministratori.
- Controlli da parte degli Organi di controllo sui pagamenti ai parenti degli amministratori, per attività di consulenza.
- Controlli da parte degli Organi di controllo sui compensi agli amministratori per attività di consulenza.
- Formazione dell'Organismo di Vigilanza in merito alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2007.

Documenti di riferimento

I documenti di riferimento che completano la parte speciale relativa ai rischi in argomento e che costituiscono il sistema di prevenzione alla commissione dei reati sono i seguenti:

- Manuale delle Procedure .
- Procedura «Whistleblowing».
- Procedura Antiriciclaggio

16. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* D.Lgs. n. 231/2001)

- Aree Funzionali e attività interessate

Funzioni interessate

Alta Direzione – Direzione Generale – Ufficio Contratti - Amministrazione, Finanza e Controllo – Rete Commerciale

Attività sensibili e attività strumentali

- Tutte le attività che comportano l'utilizzo di strumenti informatici.
- Gestione attività di marketing e comunicazione.
- Gestione dei flussi finanziari.
- Gestione fornitori.
- Fornitori esterni per campagne pubblicitarie.

Reati e condotte tipiche

Protezione del diritto d'autore nella diffusione [art. 171 L. n. 633/1941, co. 1 lett. a-*bis*) e co.3 (aggravanti)]

Immissione su sistemi di reti telematiche a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno protette o parte di esse, anche non destinate alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore.

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-*bis* L. n. 633/1941)

La condotta di cui al primo comma si sostanzia nell'abusiva duplicazione, a fini di profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; ovvero nella predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di un programma per elaboratori.

La condotta di cui al secondo comma si sostanzia nella riproduzione, trasferimento di altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati; ovvero nell'estrazione o reimpiego della banca di dati; ovvero nella distribuzione, vendita o concessione in locazione di banca dati.

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-ter L. n. 633/1941)

Il reato punisce, se il fatto è commesso per uso non personale, chiunque a fini di lucro:

- abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'*articolo 102-quater* ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
- abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'*articolo 102-quinquies*, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-septies L. n. 633/1941)

Il reato si sostanzia nella mancata comunicazione alla SIAE, entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno; ovvero nella falsa dichiarazione di aver provveduto alla predetta comunicazione.

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-*octies* L. n. 633/1941)

Il reato punisce la fraudolenta produzione, vendita, importazione promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale

Condotte non rilevanti

Si è ritenuto di non considerare rilevanti le fattispecie di reato che verranno qui di seguito elencate. Si ritiene, infatti, che dette fattispecie siano difficilmente commissibili nell'interesse o a vantaggio della Società, o in ragione delle caratteristiche e dell'attività istituzionale della stessa: per tale ragione si ritengono sufficienti, ai fini preventivi, i protocolli e le misure di prevenzione contenute in questo Modello e nel Codice Etico.

- a. Art. 171 - *septies* L. n. 633/1941: protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
- b. Art. 171- *octies* L. n. 633/1941: protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

Misure di prevenzione

- Adozione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo.
- Adeguamento dei comportamenti al Codice Etico.
- Diffusione degli stessi fra dipendenti e collaboratori.
- Informazione/formazione periodica di dipendenti e collaboratori.
- Previsione di accesso alla sola rete wi-fi e non alla rete aziendale da parte dei collaboratori e consulenti esterni.
- Implementazione di un sistema di protezione interno all'azienda: in particolare,
- inserimento di adeguate protezioni nella rete informatica aziendale;
- tracciamento dell'acquisto, installazione e utilizzo di software aziendali;
- controllo periodico dell'esistenza e della validità delle licenze informatiche.
- Controllo dei flussi finanziari.
- Controllo del personale impiegato dalla Società.
- Controllo su eventuali collaboratori o consulenti che assistono la Società nell'utilizzo di beni e servizi protetti dalla normativa in materia di diritti d'autore.
- Verifica biglietti da visita dei Promotori Creditizi

Documenti di riferimento

I documenti di riferimento che completano la parte speciale relativa ai «Delitti in materia di violazione del diritto d'autore» e che costituiscono il sistema di prevenzione alla commissione dei reati sono i seguenti:

- Manuale delle Procedure.
- Codice di comportamento aziendale per l'utilizzo degli strumenti informatici.
- Procedura «Whistleblowing».

17. Reati ambientali (art. 25-*undecies* D.Lgs. n. 231/2001)

- Aree Funzionali e attività interessate

Aree interessate

Alta Direzione – Direzione Generale – Datore di lavoro, Rete Commerciale

Attività sensibili e attività strumentali

- Richieste autorizzazioni ambientali.
- Organizzazione dei trasporti.
- Gestione flussi in uscita.
- Manutenzione impianti.
- Gestione fornitori.
- Adempimenti obbligatori in materia di salute e sicurezza ex D.Lgs. n. 81/2008.

• **Reati e condotte tipiche**

L'art. 25-*undecies* del D.Lgs. n. 231/2001 disciplina numerose fattispecie di reati ambientali, descritti dalle seguenti norme:

1) In materia di rifiuti

Riferimento di legge	Condotta illecita
Art. 256, co. 1, lett. a) D.Lgs. n. 152/2006: gestione illecita di rifiuti	La contravvenzione punisce l'esercizio di attività di gestione di rifiuti non pericolosi (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione) per le quali è prescritta l'abilitazione senza averla ottenuta o dopo che la medesima sia scaduta o sia stata sospesa o revocata ovvero al di fuori dell'abilitazione stessa.
Art. 256, co. 1, lett. b) D.Lgs. n. 152/2006: gestione illecita di rifiuti	La contravvenzione punisce l'esercizio di attività di gestione di rifiuti pericolosi (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione) per le quali è prescritta l'abilitazione senza averla ottenuta o dopo che la medesima sia scaduta o sia stata sospesa o revocata ovvero al di fuori dell'abilitazione stessa.
Art. 256, co. 3, primo periodo, D.Lgs. n. 152/2006: discarica abusiva	Chiunque realizza o gestisce una discarica di rifiuti non pericolosi non autorizzata.
Art. 256, co. 5, D.Lgs. n. 152/2006: miscelazione illecita	La norma punisce due distinte ipotesi contravvenzionali: - la miscelazione senza autorizzazione di rifiuti pericolosi con caratteristiche di pericolo tra loro diverse; - la miscelazione senza autorizzazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. Trattandosi di contravvenzioni, è sufficiente che il fatto sia stato commesso con colpa.
Art. 256, co. 3, secondo periodo, D.Lgs. n. 152/2006: discarica abusiva	Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata di rifiuti pericolosi.
Art. 256, co. 4, D.Lgs. n. 152/2006: inosservanza di prescrizioni	La contravvenzione consiste: - nel caso di attività sottoposte ad autorizzazione (impianti di recupero e smaltimento in regime ordinario, comprese le discariche), nel mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione; - nel caso di attività sottoposte ad iscrizione o a comunicazione di inizio attività (operazioni di recupero in regime semplificato, raccolta e trasporto di rifiuti, commercio ed intermediazione di rifiuti), nel mancato rispetto delle condizioni generali prescritte per la validità dell'iscrizione stessa, ovvero di quelle indicate nell'atto formale di iscrizione. Trattandosi di contravvenzioni, è sufficiente che il fatto sia stato commesso con colpa.
Art. 256, co. 6, D.Lgs. n. 152/2006: deposito illecito di rifiuti sanitari pericolosi	Ferme restando le disposizioni generali sui rifiuti, il D.P.R. n. 254/2003 tra l'altro contiene delle specifiche disposizioni per la

	detenzione (deposito temporaneo) senza necessità di autorizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi nel luogo dove sono prodotti prima del loro avvio a recupero e smaltimento presso impianti autorizzati. Il mancato rispetto delle condizioni fissate, ed in particolare la detenzione dei rifiuti in discorso per un periodo superiore a cinque giorni (o trenta giorni per quantitativi inferiori a duecento litri), comporta la commissione della contravvenzione di cui all'art. 256, co. 6, del D.Lgs. n. 152/2006.
Art. 258, co. 4, secondo periodo, D.Lgs. n. 152/2006: predisposizione o uso di certificati falsi	Chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
Art. 259, co. 1, D.Lgs. n. 152/2006: traffico illecito	La contravvenzione punisce le condotte illecite costituite da: - spedizioni transfrontaliere, sia intracomunitarie, che da e per l'unione europea, di rifiuti soggetti agli obblighi di notifica in violazione del regolamento, ossia spedizioni illegali ai sensi dell'art. 50 del regolamento n. 1013/2006; - spedizioni transfrontaliere, sia intracomunitarie, che da e per l'unione europea, di rifiuti soggetti ai soli obblighi di informazione in violazione dell'art. 18 del regolamento n. 1013/2006.
Art. 452- <i>quaterdecies</i> , co. 1, c.p.: attività organizzate per il traffico illecito	La condotta illecita è costituita dalla gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti attraverso un'attività organizzata ed al fine specifico di conseguire un ingiusto profitto. La gestione abusiva non necessariamente deve consistere o comprendere anche lo smaltimento finale. Si tratta di un delitto con dolo specifico che presuppone la volontarietà sia dell'azione, sia dell'evento, sia del fine perseguito. Il reato può essere commesso anche a titolo di concorso.
Art. 260- <i>bis</i> , co. 6, D.Lgs. n. 152/2006: predisposizione o uso di certificati falsi	Chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.
Art. 260- <i>bis</i> , co. 7, secondo e terzo periodo, D.Lgs. n. 152/2006: mancata allegazione di documentazione o uso di certificati falsi	Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. Colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.
Art. 260- <i>bis</i> , co. 8, primo periodo, D.Lgs. n. 152/2006: uso della scheda SISTRI fraudolentemente alterata	Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.

2) In materia di emissioni in atmosfera

Riferimento di legge	Condotta illecita
----------------------	-------------------

Art. 279, co. 5, D.Lgs. n. 152/2006: violazione dei valori di qualità dell'aria	Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente e se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. La responsabilità amministrativa dell'ente può sussistere solo se il superamento dei valori limite di emissione o la violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione di impianti industriali abbiano come conseguenza anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria. Trattandosi di una contravvenzione, è sufficiente che il fatto sia stato commesso con colpa.
Art. 3, co. 6, L. n. 549/1993: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono	Si tratta di contravvenzioni per il mancato rispetto del divieto di produzione e utilizzo in impianti nuovi di sostanze lesive per l'ozono stratosferico (CFC, HCFC) e per la mancata osservanza dei termini relativi alla programmata dismissione delle stesse sostanze negli impianti in esercizio. Trattandosi di contravvenzioni, è sufficiente che i fatti siano stati commessi con colpa.

3) In materia di gestione delle emergenze che potrebbero comportare una potenziale contaminazione, la gestione delle sostanze pericolose e la tutela delle specie animali e vegetali protette

Riferimento di legge	Condotta illecita
Art. 257, co. 1, D.Lgs. n. 152/2006: omessa bonifica	Costituisce reato: - la mancata esecuzione del progetto di bonifica approvato dall'autorità competente a conclusione del procedimento amministrativo che il soggetto responsabile è tenuto ad avviare; - la mancata tempestiva comunicazione dell'evento che può causare o ha causato l'inquinamento ambientale (comunicazione che dà inizio al procedimento che può condurre all'approvazione del progetto di bonifica). Trattandosi di contravvenzioni, è sufficiente che il fatto sia stato commesso con colpa.
Art. 257, co. 1, D.Lgs. n. 152/2006: omessa comunicazione agli Enti al verificarsi di un evento potenzialmente contaminante	Mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242 D.Lgs. n. 152/2006.
Art. 257, co. 2, D.Lgs. n. 152/2006: omessa bonifica	Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con sostanze pericolose, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti D.Lgs. n. 152/2006.

4) Reati in materia di ambiente

Riferimento di legge	Condotta illecita
----------------------	-------------------

Art. 452- <i>bis</i> c.p.: inquinamento ambientale	Commette tale reato chiunque, abusivamente, comprometta o deteriori, in maniera significativa e misurabile, i beni ambientali specificatamente indicati. L'inquinamento può consistere in condotte che attengono anche altre forme di inquinamento oltre all'aria, all'acqua, e ai rifiuti, nonché l'immissione di elementi, come sostanze chimiche, OGM, materiali radioattivi; più in generale, l'inquinamento può consistere in qualsiasi comportamento che provochi una immutazione in senso peggiorativo dell'equilibrio ambientale. Il reato è commissibile tramite sversamento da cisterne, autobotti, tubazioni, ..., nonché derivare dalla gestione della filiera dei rifiuti.
Art. 452- <i>quater</i> c.p.: disastro ambientale	Commette tale reato chiunque, abusivamente, cagioni, alternativamente: uno squilibrio dell'ecosistema consistente e irreversibile; lo squilibrio di un ecosistema la cui onerosità nell'eliminazione andrà verosimilmente valutata in un'ottica assoluta e con il ricorso a provvedimenti eccezionali (anche il carattere dell'eccezionalità dei provvedimenti volti a rimuovere lo squilibrio andrà chiarita); l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo (trattasi di ben due elementi quantitativi e discrezionali posti alla base della fattispecie, quali suoi elementi costitutivi). Il reato è commissibile tramite sversamento da cisterne, autobotti, tubazioni, ..., nonché derivare dalla gestione della filiera dei rifiuti.
Art. 452- <i>quinqüies</i> c.p.: delitti colposi contro l'ambiente	Chiunque cagioni per colpa i fatti di cui agli articoli 452-<i>bis</i> e 452-<i>quater</i>.
Art. 452- <i>quaterdecies</i> , co. 2, c.p.: attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività	Il Legislatore incrimina la condotta di chi abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività, prevedendo un aumento di pena se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo ovvero di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna, ed un ulteriore aggravamento sanzionatorio del fatto deriva un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone. Il reato si verifica ogni qualvolta sia stata posta in essere anche solo una delle condotte individuate.
Art. 452- <i>octies</i> c.p.: reati associativi in materia ambientale (circostanze aggravanti)	Chiunque promuova, costituisca, organizzi, partecipi ad un'associazione per delinquere diretta, in via esclusiva o concorrente, alla commissione di taluno dei delitti contro l'ambiente previsti dal Titolo VI <i>bis</i> del Libro II c.p.. Chiunque promuova, diriga, organizzi, partecipi ad un'associazione di tipo mafioso finalizzata alla commissione di taluno dei delitti contro l'ambiente previsti dal Titolo VI <i>bis</i> del Libro II c.p. ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale. Il legislatore introduce circostanze aggravanti «ambientali» applicabili al reato di associazione a delinquere e associazione a carattere mafioso ispirato dalla volontà di contrastare il fenomeno delle organizzazioni i cui profitti derivino in tutto o in maniera consistente dalla criminalità ambientale.

5) Contro le specie animali o vegetali protette, gli habitat naturali e contro l'ambiente previsti nel Codice Penale

Riferimento di legge	Condotta illecita
Art. 727-bis c.p.: uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	Si tratta di un reato contravvenzionale, per il quale, pertanto, è sufficiente che il fatto sia stato commesso con colpa: la prima contravvenzione - la più grave perché punita con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda - è posta a tutela delle specie animali protette, la seconda - meno grave perché punita solo con la pena pecuniaria - è posta a tutela delle specie vegetali protette. In entrambi i casi il reato consiste nell'uccidere (distruggere nel caso dei vegetali), catturare (prelevare nel caso dei vegetali) o detenere esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette. Entrambe le contravvenzioni non sussistono qualora il fatto riguardi una quantità trascurabile sullo stato di conservazione della specie protetta.
Art. 733-bis c.p.: distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	Si tratta di un reato contravvenzionale, per il quale, pertanto, è sufficiente che il fatto sia stato commesso con colpa. La contravvenzione è posta a tutela dell'integrità dei siti protetti e punisce chiunque distrugga l'habitat di un sito protetto o comunque lo deteriori compromettendone la conservazione.
Artt. 1, co. 1 e 2, 2, co. 1 e 2, L. n. 150/1992: reati in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi	Importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente.
Art. 3-bis, co. 1, L. n. 150/1992: reati in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi	Falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali.
Art. 6, co. 4, L. n. 150/1992: reati in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi	Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

6) In materia di scarichi idrici

Riferimento di legge	Condotta illecita
Art. 137, co. 2, D.Lgs. n. 152/2006: scarico illecito	Fermo restando che di norma tutti gli scarichi debbono essere autorizzati, la contravvenzione riguarda espressamente gli scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose. Commette la contravvenzione: - chiunque senza autorizzazione apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; - chiunque dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata continui ad effettuare o mantenere detti scarichi. Trattandosi di una contravvenzione, è sufficiente che il fatto sia stato commesso con colpa.

Art. 137, co. 3, D.Lgs. n. 152/2006: scarico illecito	La norma punisce chi, relativamente ad uno scarico industriale contenente sostanze pericolose, non rispetta le prescrizioni contenute nell'autorizzazione o quelle ulteriori impartite a norma degli articoli 107, co. 1, e 108, co. 4, del D.Lgs. n. 152/2006, che rispettivamente prevedono: - per gli scarichi industriali in pubblica fognatura, il potere dell'autorità d'ambito (ovvero del gestore del servizio pubblico di fognatura e depurazione) di adottare norme tecniche e prescrizioni regolamentari e di fissare valori-limite; - per gli scarichi industriali contenenti determinate sostanze e provenienti da specifici cicli produttivi (sostanze e cicli di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006), il potere dell'autorità di stabilire nelle autorizzazioni anche la quantità.
Art. 137, co. 5, D.Lgs. n. 152/2006: scarico illecito	La contravvenzione consiste nel mancato rispetto per uno scarico industriale dei limiti di accettabilità relativi alle sostanze pericolose elencate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006. Si incorre, quindi, nella contravvenzione in esame qualora, nell'esercizio di scarichi di acque reflue industriali vengano superati i valori limite previsti per legge o quelli più rigorosi fissati dalle regioni o dalle province autonome (in sede di piani di tutela) o dal gestore del servizio (per gli scarichi in fognatura) relativamente alle predette sostanze. Trattandosi di una contravvenzione, è sufficiente che il fatto sia stato commesso con colpa.
Art. 137, co. 11, D.Lgs. n. 152/2006: scarico illecito	Le condotte sanzionate sono costituite dall'attivazione di scarichi di acque reflue industriali, domestiche o urbane sul suolo, nel suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, salvo i casi espressamente previsti di deroga a tali divieti. In particolare, ricorrendo determinate condizioni possono essere autorizzati scarichi di acque reflue industriali o comunque di origine aziendale con recapito sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo. Trattandosi di contravvenzioni, è sufficiente che il fatto sia stato commesso con colpa.
Art. 137, co. 13, D.Lgs. n. 152/2006: scarico illecito	La contravvenzione punisce lo scarico in mare di sostanze per le quali vi è assoluto divieto di sversamento, effettuato da navi od aerei, salvo che si tratti di scarichi autorizzati e che le sostanze sversate siano in quantità tali da poter essere rese rapidamente innocue dai processi naturali. Trattandosi di una contravvenzione, è sufficiente che il fatto sia stato commesso con colpa.
Art. 8 co. 1, L. n. 202/2007: Inquinamento doloso	Il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4» ovvero il divieto di sversamento in mare delle sostanze inquinanti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), del medesimo decreto.
Art. 8 co. 2, L. n. 202/2007: Inquinamento doloso	Se la violazione dolosa del divieto di sversamento in mare delle sostanze inquinanti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), del medesimo decreto «causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

Art. 9, co. 2, D.Lgs. n. 202/2007: inquinamento colposo causato dallo scarico in mare da parte di navi	Le condotte sanzionate sono costituite dall'attivazione di scarichi di acque reflue industriali, domestiche o urbane sul suolo, nel suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, salvo i casi espressamente previsti di deroga a tali divieti. In particolare, ricorrendo determinate condizioni possono essere autorizzati scarichi di acque reflue industriali o comunque di origine aziendale con recapito sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo. Trattandosi di contravvenzioni, è sufficiente che il fatto sia stato commesso con colpa.
--	---

Le attività dell'azienda esposte al rischio di commissione dei reati presupposto in materia ambientale sono svolte conformemente alle leggi vigenti, alle norme del Codice etico e seguendo i principi, le procedure e i protocolli aziendali di cui al presente Modello. In particolare, si è ritenuto di riconoscere un profilo di rischio, seppur basso, con riferimento ai seguenti reati:

- inquinamento ambientale;
- attività non consentite di miscelazione di rifiuti;
- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, pericolosi e non pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione;
- realizzazione o gestione di discarica non autorizzata.

Misure di prevenzione

- Adozione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo.
- Adeguamento dei comportamenti al Codice etico.
- Diffusione degli stessi fra dipendenti e collaboratori.
- Predisposizione di una rete di operatori collocati nelle diverse fasi del processo operativo / logistico, con le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione e il controllo del rischio.
- Adozione di procedure per il controllo degli adempimenti legati alle autorizzazioni ambientali.
- Previsione di un obbligo di verificare periodicamente gli aggiornamenti normativi in materia ambientale.
- Programmazione di corsi di formazione.
- Gestione dei rifiuti attraverso modalità che identifichino i soggetti preposti all'attività di stoccaggio temporaneo dei rifiuti e l'area delimitata riconducibile a tale attività, i requisiti richiesti dalla Società per il riconoscimento dei soggetti abilitati al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti (in particolare, verifica dell'idoneità tecnico – professionale del fornitore del servizio di gestione dei rifiuti, delle relative autorizzazioni al trasporto); previsione di verifica degli impianti di destinazione dei rifiuti.
- Adozione di una procedura per il controllo periodico dello stato delle strutture e degli impianti.
- Adozione di uno scadenziario per la gestione della manutenzione ordinaria delle strutture e degli impianti, con indicazione del soggetto deputato a movimentare tale registro.
- «Qualifica» dei fornitori in ambito ambientale, sia per la consulenza/fornitura di servizi, sia per le attività di manutenzione che preveda il riconoscimento di determinati requisiti tecnico – qualitativi.
- Previsione di flussi informativi periodici verso l'Organismo di Vigilanza (comunicazioni agli Enti, autorizzazioni).
- Responsabilizzazione esplicita delle funzioni competenti alla progettazione degli interventi conseguenti ed all'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità.
- Collaborazione attiva con gli Organi di controllo e con le Pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei principi di correttezza, buona fede e tempestività, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio di vigilanza esercitato.

È inoltre fatto espressamente divieto di:

- esporre, nelle comunicazioni e trasmissioni di dati, fatti non corrispondenti al vero;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo (anche in sede di ispezione) da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza.

È infine richiesto di:

- evitare qualsiasi comportamento che possa anche indirettamente determinare effetti pregiudizievoli all'ambiente e che possa integrare le fattispecie di reato che costituiscono reato presupposto della responsabilità ex crimine degli enti (art. 25-*undecies* del D.Lgs. n. 231/2001).

Documenti di riferimento

I documenti di riferimento che completano la parte speciale relativa ai rischi in argomento e che costituiscono il sistema di prevenzione alla commissione dei reati sono i seguenti:

- Documento di valutazione dei rischi, ex D.Lgs. n. 81/2008.
- Manuale delle Procedure.
- Procedura «Whistleblowing».

18. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* D.Lgs. n. 231/2001)

- Aree Funzionali e attività interessate

Funzioni interessate
Alta Direzione – Direzione Generale – Datore di lavoro, Dirigenti e Preposti – Ufficio Contratti -

Attività sensibili e attività strumentali
• Selezione e gestione del personale. • Adempimenti obbligatori in materia di sicurezza ex D.Lgs. n. 81/2008 e monitoraggio.

Reati e condotte tipiche

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22, co. 12-*bis*, D.Lgs. n. 286/1998)

La norma sanziona il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto, ovvero il cui permesso di soggiorno sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, co. 3, 3-*bis* e 3-*ter* D.Lgs. n. 286/1998)

La norma sanziona chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compie altri atti diretti a procurarne legalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha la residenza permanente.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, co. 5, D.Lgs. n. 286/1998)

La norma sanziona chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, favorisca la permanenza di questi nel territorio dello Stato.

Condotte non rilevanti e misure di prevenzione

Vale precisare che, alla data della stesura di questo documento, CREDIPASS non impiega alle proprie dipendenze lavoratori stranieri extracomunitari. Si ritiene, peraltro, che alcune fattispecie siano da escludersi in relazione allo svolgimento delle attività aziendali inerenti all'oggetto sociale (ad esempio, reato di immigrazione clandestina) da ritenere sufficiente, ai fini preventivi, le seguenti misure.

- Adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.
- Adeguamento dei comportamenti al Codice etico.
- Diffusione degli stessi fra dipendenti e collaboratori.
- Informazione/formazione di dipendenti e collaboratori.
- Sensibilizzazione sui principi del rispetto e dello sviluppo della persona umana.

- Predisposizione di apposita procedura/*check list* per l'assunzione di personale straniero.
- Implementazione di un sistema di monitoraggio delle vicende relative ai permessi di soggiorno (scadenze, rinnovi, ...).
- Inserimento nei contratti di specifiche clausole di impegno della controparte all'adeguamento dei comportamenti al Codice etico della Società che, tra le altre cose, richiama il valore del rispetto della persona.

Documenti di riferimento

I documenti di riferimento che completano la parte speciale relativa ai rischi in argomento e che costituiscono il sistema di prevenzione alla commissione dei reati sono i seguenti:

- Procedura «Whistleblowing».

19. Razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* D.Lgs. n. 231/2001)

Aree Funzionali e attività interessate

Funzioni interessate
Alta Direzione – Direzione Generale – Amministrazione, Finanza e Controllo – Datore di lavoro, Dirigenti e Preposti – HR & Organization – Rete Commerciale e Promotori Creditizi

Attività sensibili e attività strumentali
• Marketing e comunicazione. • Gestione sito internet. • Gestione punti vendita. • Gestione flussi finanziari. • Gestione dell'attività informatica e utilizzo dei <i>social network</i>. • Gestione acquisti. • Gestione risorse umane. • Gestione rapporti con la Clientela da parte dei Promotori Creditizi

Reati e condotte tipiche

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-*bis* c.p.)

Il reato punisce chiunque propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; ovvero chiunque istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Razzismo e xenofobia (art. 3, co. 3-*bis*, L. 654/1975)

La norma prevede un'aggravante qualora la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento al razzismo siano commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione delle idee, si fondino in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

Condotte non rilevanti

Si è ritenuto di considerare remoto il rischio di verifica delle condotte illecite in argomento. «*L'odio razziale o etnico è integrato da un sentimento idoneo a determinare il concreto pericolo di comportamenti discriminatori, e non da qualsiasi sentimento di generica antipatia, insofferenza o rifiuto riconducibile a motivazioni attinenti alla razza, alla nazionalità o alla religione*», Cass. n. 3722/2020. Si ritiene infatti esse siano di così remota ipotesi in relazione allo svolgimento delle attività aziendali inerenti all'oggetto sociale da ritenere sufficiente, ai fini preventivi, le misure di seguito elencate.

Misure di prevenzione

- Adozione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo.
- Adeguamento dei comportamenti al Codice etico.
- Diffusione degli stessi fra dipendenti e collaboratori.
- Informazione/formazione di dipendenti e collaboratori.
- Sensibilizzazione sui principi del rispetto e dello sviluppo della persona umana.
- Sensibilizzazione sull'utilizzo dei *social network*.
- Monitoraggio dei messaggi e delle campagne pubblicitarie.
- Divieto di utilizzo dei locali aziendali per riunioni finalizzate alla organizzazione di eventi orientati a tali reati.
- Previsione di protocolli di selezione e assunzione del personale.
- Controlli sul personale impiegato dalla Società.
- Le operazioni finanziarie di rilevante entità devono essere concluse con persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli e accertamenti. A tal fine è necessario che le transazioni commerciali e finanziarie siano debitamente documentate e la controparte chiaramente identificata in modo da garantire la tracciabilità dell'operazione e consentire riscontri successivi da parte dell'Organismo di Vigilanza.
- Codice di comportamento informatico che vieta l'utilizzo di strumenti aziendali per veicolare messaggi razzisti e xenofobi.
- Inserimento nei contratti di specifiche clausole di impegno della controparte all'adeguamento dei comportamenti al Codice etico della Società.

Documenti di riferimento

I documenti di riferimento che completano la parte speciale relativa ai rischi in argomento e che costituiscono il sistema di prevenzione alla commissione dei reati sono i seguenti:

- Procedura «Whistleblowing».
- Codice di comportamento aziendale per l'utilizzo degli strumenti informatici.

20. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies* D.Lgs. n. 231/2001)

Reati e condotte tipiche

Frode in competizioni sportive (art. 1 L. n. 401/1989)

La norma punisce chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo.

Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L. n. 401/1989)

La norma punisce:

- chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario ovvero chi organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE);
- chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità; ovvero chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione;

- chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge.

Condotte non rilevanti

Seppur non escludibili in assoluto, si è ritenuto di non considerare rilevanti le fattispecie di reato in argomento: si ritiene infatti esse siano di così remota ipotesi in relazione allo svolgimento delle attività aziendali inerenti l'oggetto sociale e ai precedenti della Società in relazione alla partecipazione – unicamente a mezzo di sponsorizzazioni – a competizioni sportive, da ritenere sufficiente, ai fini preventivi, le misure di carattere generale contenute in questo Modello e nel Codice Etico.

Misure di prevenzione

- Adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.
- Adeguamento dei comportamenti al Codice Etico.
- Diffusione degli stessi fra dipendenti e collaboratori.
- Informazione/formazione di dipendenti e collaboratori.
- Definizione preliminare di un budget per le sponsorizzazioni.
- Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione e del partner potenziale.
- Negoziazione e formalizzazione contrattuale dell'impegno.
- Separazione delle funzioni e controllo dell'intero processo.
- Controlli da parte dell'Organismo di vigilanza.
- Limitazioni all'utilizzo del contante.

Documenti di riferimento

I documenti di riferimento che completano la parte speciale relativa ai rischi in argomento e che costituiscono il sistema di prevenzione alla commissione dei reati sono i seguenti:

- Procedura «Whistleblowing».

21. Reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies* D.Lgs. n. 231/2001)

- Aree Funzionali e attività interessate

Funzioni interessate
Consiglio d' Amministrazione - Alta Direzione – Direzione Generale – Ufficio Contratti - Amministrazione Finanza e Controllo – HR & Organization – IT - Consulenti esterni
Attività sensibili e attività strumentali
• Gestione degli adempimenti fiscali, assistenziali e previdenziali. • Gestione della contabilità. • Attività dei consulenti esterni che coadiuvano la società negli adempimenti contabili, fiscali, giuslavoristici. • Gestione dei sistemi informativi aziendali.

Reati e condotte tipiche

Il D.Lgs. n. 74/2000 disciplina i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

I reati richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001 sono reati a dolo specifico, poiché richiedono che la condotta venga posta in essere con il «fine di evadere le imposte» o con il «fine di consentire a terzi l'evasione».

Per espressa previsione dell'art. 1, lett. d), D.Lgs. n. 74/2000, il «fine di evadere le imposte» o «il fine di consentire a terzi l'evasione» comprendono, rispettivamente, anche il fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e il fine di consentirli a terzi.

Misure di prevenzione

Le ampie ed articolate misure di prevenzione sin qui esposte rappresentano già un importante presidio per la prevenzione dei reati tributari. In considerazione delle caratteristiche e della struttura dei singoli illeciti, tuttavia, CREDIPASS ha definito appositi presidi organizzativi e di controllo (generalisti – separazione delle funzioni, poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative, rispetto della normativa e prassi vigenti in tema di registrazioni contabili, preventiva autorizzazione delle movimentazioni finanziarie, monitoraggio delle attività di controllo e tracciabilità delle verifiche - e specifici).

I protocolli adottati per la prevenzione dei reati tributari traggono ispirazione dal Sistema di controllo del rischio fiscale di cui al Provvedimento direttoriale n. 54337 dell'Agenzia delle Entrate del 14/04/2016, sebbene quest'ultimo sia stato pensato per la gestione del rischio fiscale di una determinata categoria di contribuenti⁹. Di seguito si riportano i requisiti essenziali richiesti dal suddetto Provvedimento, a confronto con i relativi requisiti previsti dagli artt. 6 - 7 del Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001; dei primi si potrà certamente tener conto nella definizione delle specifiche procedure di prevenzione dei reati tributari.

<i>Sistema di controllo del rischio fiscale di cui al Provvedimento direttoriale 54337 dell'Agenzia delle Entrate del 14/04/2016</i>	<i>Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001</i>
Strategia fiscale	Codice Etico
Ruoli e responsabilità	Deleghe di funzione e Organigramma
Procedure	Protocolli
Monitoraggio e Adattabilità rispetto al contesto interno e esterno	Verifica periodica
Relazione agli organi di gestione	Flussi informativi
Revisione Interna	Organismo di Vigilanza
Consiglio di Amministrazione	Sistema disciplinare

Si precisa infine che, nella gestione degli adempimenti fiscali a cui è soggetta ai sensi della normativa vigente, CREDIPASS si avvale del contributo di professionisti esterni specializzati in materia.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, co. 1 e 2-bis, D.Lgs. n. 74/2000)

Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è a condotta plurima, ai fini della cui configurazione si distinguono due fasi:

- la prima, propedeutica e strumentale alla seconda, è quella di avvalersi di fatture o altri documenti equivalenti per operazioni inesistenti;
- la seconda si perfeziona attraverso la presentazione della dichiarazione mendace con indicazione di elementi passivi fittizi, i quali trovano corrispondenza e supporto nella documentazione falsa acquisita.

Ai sensi del comma 2 del citato articolo, la prima fase è portata a compimento qualora le fatture o gli altri documenti siano registrati nelle scritture contabili obbligatorie o detenuti quale prova verso l'Amministrazione finanziaria. La consumazione del reato, però, avviene solo con la presentazione della dichiarazione relativa alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto dell'anno oggetto di contestazione, con la conseguenza che, affinché sussista il reato, la documentazione falsa deve preesistere alla presentazione della dichiarazione fraudolentemente formata e confluire nella stessa.

⁹ Il regime di cui si discute è riservato a coloro che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a dieci miliardi di euro e che abbiano presentato istanza di adesione al Progetto Pilota sul Regime di Adempimento Collaborativo di cui all'invito pubblico del 25/06/2013, dotati di un sistema di controllo interno per la gestione del rischio fiscale, e che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro.

Vale precisare che la riforma del 2015 ha eliminato il riferimento all'annualità delle dichiarazioni, estendendo l'ambito di applicazione della norma a tutte le dichiarazioni, ancorché non annuali, relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

L'oggetto materiale della condotta è costituito dalle «fatture o documenti per operazioni inesistenti», così come definite al citato art. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 74/2000. Nella definizione di «operazioni inesistenti», vi rientrano:

- operazioni mai effettuate (c.d. inesistenza oggettiva);
- operazioni effettuate, ma per le quali è stato indicato in fattura un importo diverso, generalmente superiore (c.d. sovrappaccatura);
- operazioni effettuate, ma tra parti diverse (c.d. inesistenza soggettiva), con un acquisto realmente effettuato, ma da un fornitore diverso da quello indicato in fattura.

La precisa definizione dell'oggetto del reato permette di comprendere tutti quei documenti «per provare gli oneri o le spese deducibili o detraibili, indicati in dichiarazione», tra i quali possono annoverarsi tutti i documenti attestanti oneri, spese e costi fittizi. Con riferimento al concetto di «fittizietà» si rileva che, da sempre, la giurisprudenza ha oscillato tra la sua riconducibilità all'inesistenza «materiale» (sinonimo di «inesistente in rerum natura») ovvero all'inesistenza «normativa» (quale violazione dei criteri di deducibilità stabiliti dalla normativa tributaria). Il rilievo pratico di tale distinzione non è di poco conto: nel primo caso, infatti, in linea con l'art. 1, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 74/2000 (laddove definisce le operazioni inesistenti come «non realmente effettuate»), l'elemento può qualificarsi come fittizio unicamente ove inventato, e cioè inesistente nella realtà economica; nel secondo caso, invece, la fittizietà è oggetto di una interpretazione estensiva e ricomprende anche i costi dedotti in violazione dei criteri di inerenza, competenza e indeducibilità secondo la normativa tributaria.

I soggetti attivi

Seppure la norma faccia riferimento al pronome indefinito «chiunque», il reato in argomento è da ritenersi proprio, potendo la fattispecie di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000 essere realizzata solo da soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi e a fini IVA, e riconoscendo la responsabilità penale in capo all'amministratore, al liquidatore o al legale rappresentante dell'Ente.

L'elemento soggettivo

L'elemento soggettivo del delitto è da identificarsi nella volontà e coscienza di evadere le imposte (c.d. dolo specifico di evasione) ed è da intendersi comprensivo anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un credito di imposta inesistente.

Sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001

Sanzione pecuniaria: fino a 500 quote o fino a 400 se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a Euro 100.000,00.

Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sanzione penale: reclusione da 4 a 8 anni, salvo che l'ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore a Euro 100.000,00, nel quale caso vi è la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.

Misure di prevenzione

- Adozione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo.
- Adeguamento dei comportamenti al Codice etico, promuovendo una cultura aziendale improntata a principi di onestà, correttezza e rispetto della normativa tributaria, assicurandone la completezza e l'affidabilità, nonché la conoscibilità a tutti i livelli aziendali.
- Diffusione degli stessi fra dipendenti e collaboratori.
- Informazione/formazione dei dipendenti e collaboratori.
- Adozione di un sistema amministrativo e contabile adeguato alla natura e alla dimensione dell'impresa.
- Adozione di un sistema informatico dedicato per la gestione del processo amministrativo – contabile.
- Accessi alla rete aziendale profilati.
- Costante monitoraggio del livello di sicurezza del sistema informativo aziendale.
- Adozione di un piano di *Disaster recovery*, finalizzato a garantire l'adeguata disponibilità dei sistemi informatici di supporto e dei relativi dati trattati a fronte i possibili eventi critici/disastrosi o malfunzionamenti.
- Definizione e condivisione interna, tra i vertici aziendali, degli obiettivi in relazione alla «variabile fiscale».

- Chiara attribuzione dei ruoli a persone con adeguate competenze ed esperienze, secondo criteri di separazione dei compiti, riducendo così la probabilità che si verifichino errori o comportamenti inappropriati o fraudolenti, grazie al controllo che ogni soggetto interessato al processo può esercitare sull'operato degli altri soggetti coinvolti.
- Adozione e osservanza di apposite procedure:
 - ✓ per la registrazione e contabilizzazione delle fatture e documenti contabili, che prevedono diversi livelli di controllo, a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo:
 - la verifica dell'esistenza di un contratto di fornitura;
 - accesso tracciato all'anagrafica dei fornitori per la gestione delle modifiche e l'aggiunta di nuovi fornitori;
 - il controllo incrociato tra fattura e documentazione di trasporto/bolletta doganale;
 - con specifico riferimento ai servizi, verifica della chiara indicazione e della corrispondenza tra gli importi indicati nei preventivi e nei contratti;
 - accertamento della corretta esecuzione delle consulenze, verifica dei *timesheet* e dei *layout*;
 - verifica dell'IBAN indicato in fattura;
 - verifica della visura, del bilancio e controllo dei siti web dei fornitori potenziali;
 - periodica verifica della visura, del bilancio e controllo dei siti web dei fornitori abituali;
 - ✓ per la ricezione e conservazione della documentazione rilevante, affinché la stessa sia sempre disponibile in caso di controlli fiscali (ad esempio, relativamente alle consulenze, conservazione dei preventivi, dei contratti, dei *timesheet* e dei *layout*).
- Adeguata e documentata selezione dei soggetti esterni coinvolti nei processi sensibili (consulenti fiscali, commercialisti, consulenti del lavoro), con particolare riguardo, oltre ai requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle funzioni, all'eventuale adozione di protocolli e procedure in materia di prevenzione dei reati tributari (Modello di Organizzazione e Codice etico).
- Verifiche periodiche da parte degli Organi di controllo.
- Procedure per la segnalazione di anomalie / sospetti riscontrati nei processi.
- Periodici flussi informativi tra l'Organismo di Vigilanza e gli attori del controllo: Collegio sindacale, Società di revisione.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)

La condotta si ritiene integrata allorquando:

- si verifichi la condotta fraudolenta, attraverso il compimento di operazioni simulate (oggettivamente o soggettivamente), ovvero attraverso l'utilizzo di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria;
- la condotta fraudolenta si manifesti attraverso la presentazione della dichiarazione mendace.

Per l'integrazione della fattispecie di reato è altresì necessario il superamento di determinate soglie di punibilità, circostanza che si verifica quando, congiuntamente:

- l'imposta evasa sia superiore ad euro 30.000,00 con riferimento a ciascuna imposta;
- gli elementi attivi sottratti all'imposizione siano superiori al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque superiore a 1,5 milioni di euro; ovvero l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, sia superiore al 5% dell'imposta medesima o comunque ad euro 30.000,00.

Quanto alla prima delle due fasi, analogamente all'art. 2, il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti siano registrati nelle scritture contabili obbligatorie o siano detenuti a fini di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. La condotta, anche in questo caso, si consuma con la presentazione della dichiarazione relativa alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Tuttavia, il reato di cui all'art. 3 integra una fattispecie speciale rispetto a quella prevista dall'art. 2, trovando applicazione quando il reo, per l'indicazione di elementi passivi fittizi, non si avvalga di fatture e degli altri documenti aventi contenuto probatorio analogo alle fatture, ma di «operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente» o di «documenti falsi» o di altri «mezzi fraudolenti», superando le soglie di punibilità previste. Ad esempio, sono da intendersi «mezzi fraudolenti» l'uso di contratti simulati, l'intestazione di beni o conti bancari a prestanome, ecc.

Elemento necessario, dunque, del presente reato è che il soggetto attivo compia operazioni simulate o si avvalga di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento: la violazione dell'art. 3 non può quindi sussistere in conseguenza di un comportamento meramente omissivo, ma richiede un *quid pluris* che, oltre al carattere oggettivamente artificioso della condotta, si estrinsechi nella idoneità della condotta a trarre in inganno, facendo apparire la realtà diversa da quella concreta.

Sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001

Sanzione pecuniaria: fino a 500 quote.

Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sanzione penale: reclusione da 3 a 8 anni.

I soggetti attivi

Il legislatore della riforma del 2015 è intervenuto sulla fattispecie prevista dall'art. 3 del D.Lgs. n. 74/2000 ampliando il novero dei possibili soggetti attivi. La dichiarazione fraudolenta ai sensi dell'art. 3 è passata, da reato ascrivibile ai soli soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, a fattispecie attribuibile a qualunque soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi o dell'IVA.

Sul piano soggettivo, dunque, si assiste ad un allineamento con la fattispecie di cui all'art. 2.

L'elemento soggettivo

Anche in questo caso è richiesto il dolo specifico, cioè la volontà di conseguire un risultato in termini di evasione di imposta (anche il conseguimento di un credito di imposta non spettante o inesistente, o il conseguimento di un indebito rimborso).

Misure di prevenzione

- Adozione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo.
- Adeguamento dei comportamenti al Codice etico, promuovendo una cultura aziendale improntata a principi di onestà, correttezza e rispetto della normativa tributaria, assicurandone la completezza e l'affidabilità, nonché la conoscibilità a tutti i livelli aziendali.
- Diffusione degli stessi fra dipendenti e collaboratori.
- Informazione/formazione dei dipendenti e collaboratori.
- Adozione di un sistema amministrativo e contabile adeguato alla natura e alla dimensione dell'impresa.
- Adozione di un sistema informatico dedicato per la gestione del processo amministrativo – contabile.
- Accessi alla rete aziendale profilati.
- Costante monitoraggio del livello di sicurezza del sistema informativo aziendale.
- Adozione di un piano di *Disaster recovery*, finalizzato a garantire l'adeguata disponibilità dei sistemi informatici di supporto e dei relativi dati trattati a fronte i possibili eventi critici/disastrosi o malfunzionamenti.
- Definizione e condivisione interna, tra i vertici aziendali, degli obiettivi in relazione alla «variabile fiscale».
- Chiara attribuzione dei ruoli a persone con adeguate competenze ed esperienze, secondo criteri di separazione dei compiti, riducendo così la probabilità che si verifichino errori o comportamenti inappropriati o fraudolenti, grazie al controllo che ogni soggetto interessato al processo può esercitare sull'operato degli altri soggetti coinvolti.
- Nella gestione degli affari, con riferimento ai processi a rischio, la Società assicura l'applicazione dei principi richiamati mediante procedure:
 - ✓ per la registrazione e contabilizzazione di operazioni commerciali o che comunque impattano sulla contabilità e sulla gestione fiscale dell'impresa, prevedendo diversi livelli di controllo (approvazione e autorizzazione delle operazioni, identificazione delle controparti, controllo di congruità delle operazioni);
 - ✓ per il controllo di eventuali svalutazioni, plusvalenze, rivalutazioni di beni materiali o immateriali, nonché conservazione della documentazione inerente i processi valutativi.
- Adeguata e documentata selezione dei soggetti esterni coinvolti nei processi sensibili (consulenti fiscali, commercialisti, consulenti del lavoro), con particolare riguardo, oltre ai requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle funzioni, all'eventuale adozione di protocolli e procedure in materia di prevenzione dei reati tributari (Modello di Organizzazione e Codice etico).

- Verifiche periodiche da parte degli Organi di controllo.
- Procedure per la segnalazione di anomalie / sospetti riscontrati nei processi.
- Periodici flussi informativi tra l'Organismo di Vigilanza e gli attori del controllo: Collegio sindacale, Società di revisione.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 1 e 2-bis, D.Lgs. n. 74/2000)

La condotta si sostanzia nell'emissione o nel rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, non essendo sufficiente la mera formazione degli stessi.

Tale condotta è speculare rispetto a quella prevista dall'art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000 per la dichiarazione fraudolenta: in altre parole, il decreto punisce contemporaneamente e distintamente sia l'emittente la fattura per operazioni inesistenti (art. 8) sia l'utilizzatore della medesima fattura (art. 2).

Tuttavia, la fattispecie in esame si differenzia dal precedente delitto sotto l'aspetto sostanziale: difatti, la violazione di cui all'art. 8 sorge al momento dell'emissione della fattura o del rilascio del documento, indipendentemente dal fatto che l'emittente, come pure il destinatario, utilizzino la fattura o la facciano confluire in dichiarazione. Trattasi infatti di reato «istantaneo», che si configura al momento dell'uscita dei documenti dalla disponibilità dell'emittente.

Analogamente al delitto di cui all'art. 2, invece, si segnala come anche in questa fattispecie l'inesistenza dell'operazione possa essere sia «oggettiva» sia «soggettiva», richiamando quanto detto sul punto per il precedente delitto di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000, l'emissione di fatture o altri documenti nell'ambito di un solo periodo d'imposta configura un unico reato che si consuma con l'emissione dell'ultima fattura o con il rilascio dell'ultimo documento (c.d. reato eventualmente permanente).

Sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001

Sanzione pecuniaria: fino a 500 quote o 400 quote se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a Euro 100.000,00.

Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sanzione penale: reclusione da 4 a 8 anni; salvo che l'importo indicato nelle fatture o nei documenti è relativo ad operazioni inesistenti sia inferiore, per il periodo d'imposta considerato, a Euro 100.000,00, nel quale caso vi è la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.

I soggetti attivi

Il reato di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000 è un reato comune perché può essere commesso da «chiunque».

L'elemento soggettivo

L'elemento soggettivo del reato è da identificarsi nel dolo specifico. Ai fini dell'integrazione del reato è necessario che l'emittente delle fatture si proponga il fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ma non anche che il terzo consegua effettivamente la programmata evasione.

Misure di prevenzione

- Adozione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo.
- Adeguamento dei comportamenti al Codice etico, promuovendo una cultura aziendale improntata a principi di onestà, correttezza e rispetto della normativa tributaria, assicurandone la completezza e l'affidabilità, nonché la conoscibilità a tutti i livelli aziendali.
- Diffusione degli stessi fra dipendenti e collaboratori.
- Informazione e formazione di dipendenti/collaboratori.
- Adozione di un sistema amministrativo e contabile adeguato alla natura e alla dimensione dell'impresa.
- Adozione di un sistema informatico dedicato per la gestione del processo amministrativo – contabile.
- Accessi alla rete aziendale profilati.
- Costante monitoraggio del livello di sicurezza del sistema informativo aziendale.
- Adozione di un piano di *Disaster recovery*, finalizzato a garantire l'adeguata disponibilità dei sistemi informatici di supporto e dei relativi dati trattati a fronte i possibili eventi critici/disastrosi o malfunzionamenti.
- Definizione e condivisione interna, tra i vertici aziendali, degli obiettivi in relazione alla «variabile fiscale».

- Chiara attribuzione dei ruoli a persone con adeguate competenze ed esperienze, secondo criteri di separazione dei compiti, riducendo così la probabilità che si verifichino errori o comportamenti inappropriati o fraudolenti, grazie al controllo che ogni soggetto interessato al processo può esercitare sull'operato degli altri soggetti coinvolti.
- Procedure per la segnalazione di anomalie / sospetti riscontrati nei processi.
- Periodici flussi informativi tra l'Organismo di Vigilanza e gli attori del controllo: Collegio sindacale, Società di revisione.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)

L'elemento oggettivo è il comportamento di chi occulta o distrugge le scritture contabili.

Se il reato in esame si manifesta sotto forma:

- di distruzione di documenti contabili, si realizza un'ipotesi di reato «istantaneo» e dunque si consuma con la soppressione di tale documentazione, con la demolizione del supporto cartaceo o magnetico o nel renderne inintelligibile il contenuto mediante abrasioni o cancellature;
- di occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione (nascondimento materiale dei documenti), in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, costituisce invece un reato «permanente», la cui flagranza si protrae sino al momento dell'accertamento tributario scaturito dalla verifica fiscale.

L'integrazione della fattispecie criminosa di occultamento o distruzione di documenti contabili, quindi, presuppone: da una parte, l'istituzione della documentazione contabile e la produzione di un reddito e di un volume di affari ad opera del soggetto attivo; dall'altra, l'impossibilità di consentire la ricostruzione del volume d'affari o dei redditi. Con particolare riferimento a quest'ultimo elemento, si discute se l'impedimento debba essere assoluto e, in tal senso, insuperabile, o se sia sufficiente un'impossibilità relativa, costituita da una seria difficoltà di ricostruzione del reddito o del volume d'affari. Ebbene, sul punto la giurisprudenza prevalente ha assunto un atteggiamento piuttosto rigoroso, configurando il reato anche in presenza di un'impossibilità relativa.

Sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001

Sanzione pecuniaria: fino a 400 quote.

Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sanzione penale: reclusione da 3 a 7 anni.

I soggetti attivi

Il reato di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 74/2000 è un reato comune che può essere commesso non solo dal soggetto obbligato alla tenuta delle scritture contabili, ma anche da altro soggetto non qualificato.

L'elemento soggettivo

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico rappresentato dal fine di evasione, che non deve essere necessariamente conseguito perché il reato si perfezioni.

Misure di prevenzione

- Adozione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo.
- Adeguamento dei comportamenti al Codice etico, promuovendo una cultura aziendale improntata a principi di onestà, correttezza e rispetto della normativa tributaria, assicurandone la completezza e l'affidabilità, nonché la conoscibilità a tutti i livelli aziendali.
- Diffusione degli stessi fra dipendenti e collaboratori.
- Informazione/formazione di dipendenti e collaboratori.
- Adozione di un sistema amministrativo e contabile adeguato alla natura e alla dimensione dell'impresa.
- Adozione di un sistema informatico dedicato per la gestione del processo amministrativo – contabile.
- Accessi alla rete aziendale profilati.
- Costante monitoraggio del livello di sicurezza del sistema informativo aziendale.
- Adozione di un piano di *Disaster recovery*, finalizzato a garantire l'adeguata disponibilità dei sistemi informatici di supporto e dei relativi dati trattati a fronte i possibili eventi critici/disastrosi o malfunzionamenti.
- Definizione e condivisione interna, tra i vertici aziendali, degli obiettivi in relazione alla «variabile fiscale».

- Chiara attribuzione dei ruoli a persone con adeguate competenze ed esperienze, secondo criteri di separazione dei compiti, riducendo così la probabilità che si verifichino errori o comportamenti inappropriati o fraudolenti, grazie al controllo che ogni soggetto interessato al processo può esercitare sull'operato degli altri soggetti coinvolti.
- Procedure per la corretta tenuta dei documenti, attraverso servizi di conservazione dei documenti nel rispetto anche della normativa privacy. Vale precisare che, con l'introduzione dell'obbligo della fatturazione elettronica, tali documenti sono soggetti a conservazione permanente, con un rischio minimo di distruzione. Il fatto che le fatture siano già a disposizione dell'Agenzia delle Entrate scoraggia i comportamenti volti ad occultarle. Per gli altri documenti, è istituito un processo di tenuta ed archiviazione accessibile per eventuali controlli.
- Effettuazione dei *backup* periodici dei dati.
- Adozione di procedure di prevenzione dei reati informatici, onde evitare l'accesso abusivo ai sistemi informatici dell'Amministrazione finanziaria.
- Procedure per la segnalazione di anomalie / sospetti riscontrati nei processi;
- Periodici flussi informativi tra l'Organismo di Vigilanza e gli attori del controllo: Collegio sindacale, Società di revisione.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)

L'interesse tutelato al comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 74/2000 è da individuarsi nella necessaria conservazione della garanzia patrimoniale (i beni del contribuente) che la condotta tipica pone a rischio. Il reato di sottrazione fraudolenta, fermo restando che il debito tributario deve comunque essere preesistente al momento della condotta tipica, può verificarsi non solo a prescindere dall'esistenza di una procedura di riscossione coattiva nei confronti del contribuente, ma anche in assenza della formulazione di una pretesa fiscale da parte dell'Amministrazione finanziaria e, perfino, prima dall'instaurarsi di un'attività di controllo tesa al recupero fiscale. Inoltre, è sufficiente che l'atto di disposizione abbia messo in pericolo l'efficacia della procedura esecutiva, non essendo più necessario il verificarsi di tale evento.

Trattandosi di reato di pericolo, infatti, il giudizio in ordine all'idoneità dell'atto a compromettere l'efficacia della procedura esecutiva viene condotto ex ante, ovvero al momento del compimento dell'atto in contestazione, ed in astratto. Sicché, a nulla rileva la verifica ex post in merito all'effettivo verificarsi del danno alle ragioni dell'erario, tanto che il delitto può essere contestato anche al contribuente che vinca il contenzioso tributario, ottenendo l'annullamento della pretesa fiscale, oppure paghi le imposte dovute a seguito di accertamento o con ravvedimento.

L'estensione della portata applicativa della norma in esame trova un limite nella previsione di una soglia di punibilità pari a euro 50.000,00, valore limite che tuttavia comprende la sommatoria di «imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte», indipendentemente dall'annualità di riferimento. È prevista altresì una circostanza aggravante nel caso in cui l'ammontare di cui sopra sia superiore a euro 200.000,00.

Il legislatore ha introdotto al comma 2 dell'art. 11 l'autonoma fattispecie di inserimento di dati falsi (indicazione di elementi passivi superiori o attivi inferiori a quelli effettivi) nella documentazione volta ad ottenere la cd. transazione fiscale. La transazione fiscale è una particolare procedura, prevista all'art. 182-ter L. fall., ora rubricato "Trattamento dei crediti tributari e contributivi" che permette all'imprenditore commerciale in stato di difficoltà economica di richiedere all'Amministrazione finanziaria, nell'ambito del concordato preventivo (artt. 160 ss. L. fall.) o di un piano di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis L. fall.), una riduzione o una dilazione dei debiti tributari.

Se nella fattispecie del comma 1, il contribuente opera «a valle» del debito tributario e tenta di sottrarsi al pagamento di somme dovute, che restano dovute anche a seguito del comportamento punito, nella fattispecie del comma 2, il contribuente agisce «a monte», sul debito tributario, ed ottiene un abbattimento delle imposte dovute rappresentando in modo non veritiero la propria situazione patrimoniale. Analogamente alla fattispecie del comma 1, anche quella del comma 2 prevede una soglia di rilevanza penale pari a euro cinquantamila e una circostanza aggravante al superamento dell'ammontare di euro duecentomila.

Sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001

Sanzione pecuniaria: fino a 400 quote.

Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sanzione penale: reclusione da 6 mesi a 4 anni; il minimo si innalza a 1 anno nel caso di importi maggiori di Euro 200.000,00, fino a 6 anni.

I soggetti attivi

La fattispecie, stante il collegamento con la procedura volta alla riscossione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, si configura quale reato proprio, imputabile al soggetto obbligato al pagamento delle imposte sopra citate.

L'elemento soggettivo

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico rappresentato:

- dal fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte, nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 11. La condotta è connotata dal fine di pregiudicare la pretesa erariale attraverso l'impovertimento reale o fittizio del patrimonio del debitore d'imposta;
- dalla finalità di ottenere il pagamento parziale dei tributi e dei relativi accessori, nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 11.

Misure di prevenzione

- Adozione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo.
- Adeguamento dei comportamenti al Codice etico, promuovendo una cultura aziendale improntata a principi di onestà, correttezza e rispetto della normativa tributaria, assicurandone la completezza e l'affidabilità, nonché la conoscibilità a tutti i livelli aziendali.
- Diffusione degli stessi fra dipendenti e collaboratori.
- Adozione di un sistema amministrativo e contabile adeguato alla natura e alla dimensione dell'impresa.
- Adozione di un sistema informatico dedicato per la gestione del processo amministrativo – contabile.
- Accessi alla rete aziendale profilati.
- Costante monitoraggio del livello di sicurezza del sistema informativo aziendale.
- Adozione di un piano di *Disaster recovery*, finalizzato a garantire l'adeguata disponibilità dei sistemi informatici di supporto e dei relativi dati trattati a fronte i possibili eventi critici/disastrosi o malfunzionamenti.
- Definizione e condivisione interna, tra i vertici aziendali, degli obiettivi in relazione alla «variabile fiscale».
- Chiara attribuzione dei ruoli a persone con adeguate competenze ed esperienze, secondo criteri di separazione dei compiti, riducendo così la probabilità che si verifichino errori o comportamenti inappropriati o fraudolenti, grazie al controllo che ogni soggetto interessato al processo può esercitare sull'operato degli altri soggetti coinvolti.
- Protocolli per la ricezione e conservazione della documentazione rilevante, affinché la stessa sia sempre disponibile in caso di controlli fiscali.
- Adeguata e documentata selezione dei soggetti esterni coinvolti nei processi sensibili (consulenti fiscali, commercialisti, consulenti del lavoro), con particolare riguardo, oltre ai requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle funzioni, all'eventuale adozione di protocolli e procedure in materia di prevenzione dei reati tributari (Modello di Organizzazione e Codice etico).
- Procedure per la segnalazione di anomalie / sospetti riscontrati nei processi.
- Periodici flussi informativi tra l'Organismo di Vigilanza e gli attori del controllo: Collegio sindacale, Società di revisione.

Il Decreto Legislativo n. 75 del 14 luglio 2020 ha previsto l'introduzione, nel novero dei reati tributari ed in ottemperanza alla Direttiva UE n. 1371 del 5 luglio 2017- la cosiddetta Direttiva PIF- anche dei reati di infedele dichiarazione (art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000), omessa dichiarazione (art. 5) e di indebita compensazione (art. 10- quater), «***se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro***». La puntualizzazione sull'entità dell'evasione si è resa necessaria poiché i reati contro il sistema comune dell'IVA sono ritenuti gravi quando: (i) riguardano il territorio di due o più Stati; (ii) derivano da un sistema fraudolento; (iii) sono

commessi, servendosi di un sistema strutturato, per ottenere indebiti vantaggi fiscali; (iv) quando il danno causato nel suo complesso è almeno pari ad euro 10.000.000.

Questo particolare ed ulteriore aggiornamento dei reati presupposto si è reso necessario dal momento che la Direttiva UE n. 1371/2017 ha espressamente richiesto «la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche anche per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea e che non sono già compresi nelle disposizioni del medesimo decreto legislativo» (art. 3 co. 1 lett. e) della L. n. 117/2019).

Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)

La condotta che dà luogo al reato di infedele dichiarazione si sostanzia nell'indicazione, nella dichiarazione dei redditi o IVA, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o di elementi passivi inesistenti, senza che intervengano atti fraudolenti a supporto del mendacio, i quali, laddove presenti, non danno luogo al reato di cui all'art. 4, ma sono punibili ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 74/2000.

L'art. 4 co. 1 lett. b) indica la prima condotta, ossia il contribuente che espone nelle dichiarazioni un ammontare di elementi attivi inferiore rispetto a quello effettivo. L'infedeltà in questione, ossia l'esposizione di ricavi per un importo inferiore a quello effettivamente conseguito, può essere totale o parziale: totale nel momento in cui il contribuente non rappresenta nella propria dichiarazione il conseguimento di ricavi effettivi o di ricchezza posseduta, oppure parziale nel momento in cui ne indichi un importo in misura ridotta. Va ricordato che l'infedeltà riguardante gli elementi attivi può essere attuata attraverso l'inserimento di elementi attivi in misura inferiore a quella reale, ma anche attraverso l'esposizione di spese e costi sostenuti in misura superiore a quella effettiva, pertanto, nel calcolo dell'importo di base imponibile sottratta all'imposizione devono considerarsi entrambe le fattispecie. Queste condotte danno origine al fenomeno di sottofatturazione dei ricavi, tipico del reato di dichiarazione infedele.

L'altra condotta tipica del reato di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000 è l'indicazione di elementi passivi inesistenti, aggettivo, quest'ultimo, che ha sostituito il termine fittizi, presente fino a prima delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 158/2015. La dottrina propende a far coincidere il concetto di fittizietà con quello di inesistenza materiale degli elementi indicati nella dichiarazione e, infatti, solo gli elementi inesistenti possono incidere sul presupposto dell'imposta, ossia il reddito disponibile, alterandone concretamente ed irreversibilmente la configurazione in senso difforme alla realtà, mentre (l'eventuale) indeducibilità degli stessi non sarebbe in grado di inficiare (in quanto i costi sono realmente sostenuti) la veritiera rappresentazione del reddito dichiarato, rilevando unicamente in punto di correttezza delle detrazioni.

È proprio con riferimento al co. 1 lett. a) e b) che viene introdotto il concetto delle soglie di punibilità che, modificate nuovamente dal D.L. n. 124/2019, devono superare i seguenti limiti:

- con riferimento all'imposta evasa, essa deve essere superiore a centomila euro, e
- con riferimento agli elementi attivi sottratti all'imposizione, essi devono superare il dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi denunciati nella dichiarazione, oppure essere superiori a due milioni di euro.

L'art. 4 co. 1-*bis* stabilisce che non deve tenersi conto, in sede penale, della non corretta classificazione o valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali, però, dei criteri utilizzati siano state date adeguate informazioni e delucidazioni nel bilancio o in altra documentazione rilevante ai fini fiscali. La pena prevista per l'inserimento nella dichiarazione di elementi passivi reali, ma non deducibili, consiste nell'irrogazione di una sanzione amministrativa. L'art. 4 co. 1-*ter*, invece, dispone come non siano rilevanti penalmente tutte quelle valutazioni, inerenti ad elementi passivi oggettivamente esistenti, che differiscono da quelle corrette in misura inferiore al dieci per cento, precisando, inoltre, come di tali importi non si debba tener conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità, in ossequio al principio di ragionevolezza della stima. Come nel primo comma, anche il comma 1-*ter* inizia con la clausola di sussidiarietà, la quale intende specificare come la franchigia del dieci per cento operi soltanto in quei casi in cui la punibilità non sia già esclusa sulla base degli elementi di cui al comma 1-*bis*.

Trattandosi di un delitto in materia di dichiarazioni, il momento consumativo del reato si sostanzia nel momento della presentazione della dichiarazione annuale relativa alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto; è questo il momento consumativo del reato in quanto è sanzionando il contribuente nel momento stesso della presentazione della dichiarazione che il legislatore ha inteso tutelare l'interesse dello Stato alla completa e tempestiva percezione dei tributi. Dal momento in cui, con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 158/2015, non è stato alterato il riferimento alla

dichiarazione annuale, deve dedursi che siano escluse dalla rilevanza penale tutte quelle dichiarazioni presentate con cadenza differente, rispetto a quanto previsto per i reati di dichiarazione fraudolenta e di omessa dichiarazione.

Si ricorda che l'art. 5 del D.Lgs. n. 75/2020 ha inserito il delitto in esame tra i reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, con l'applicazione di una sanzione pecuniaria fino a 300 quote, a condizione che la condotta venga commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti al fine di evadere l'IVA per un valore complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.

Sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001

Sanzione pecuniaria: fino a 300 quote.

Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sanzione penale: la reclusione da due a quattro anni e sei mesi.

I soggetti attivi

Il reato di dichiarazione infedele è un reato proprio a soggettività molto ampia, cioè può essere commesso soltanto da quei soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi o IVA, nonostante nel testo dell'articolo compaia, nuovamente, il termine «chiunque». Tale termine deve essere, dunque, inteso in senso relativo, potendo essere incriminati i titolari di redditi di impresa, i lavoratori autonomi, i titolari di altri redditi, gli amministratori, i liquidatori o i rappresentanti di società, enti o persone fisiche, i sostituti d'imposta ed anche tutti quei soggetti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili. Pertanto, «chiunque» sia obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi o dell'imposta sul valore aggiunto può essere ritenuto autore del reato di dichiarazione infedele, sia omettendo la corretta indicazione di elementi attivi sia indicando elementi passivi inesistenti.

L'elemento soggettivo

L'elemento psicologico caratterizzante il reato di dichiarazione infedele di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000 è il dolo specifico che, anche in questa fattispecie, si sostanzia nel fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero conseguire un indebito risparmio d'imposta; in particolare, il dolo deve essere esteso sia all'evasione dell'imposta sia al superamento delle soglie di punibilità indicate dalla norma.

Misure di prevenzione

- Adozione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo.
- Adeguamento dei comportamenti al Codice etico, promuovendo una cultura aziendale improntata a principi di onestà, correttezza e rispetto della normativa tributaria, assicurandone la completezza e l'affidabilità, nonché la conoscibilità a tutti i livelli aziendali.
- Diffusione degli stessi fra dipendenti e collaboratori.
- Adozione di un sistema amministrativo e contabile adeguato alla natura e alla dimensione dell'impresa.
- Adozione di un sistema informatico dedicato per la gestione del processo amministrativo – contabile.
- Accessi alla rete aziendale profilati.
- Costante monitoraggio del livello di sicurezza del sistema informativo aziendale.
- Adozione di un piano di *Disaster recovery*, finalizzato a garantire l'adeguata disponibilità dei sistemi informatici di supporto e dei relativi dati trattati a fronte di possibili eventi critici/disastrosi o malfunzionamenti.
- Definizione e condivisione interna, tra i vertici aziendali, degli obiettivi in relazione alla «variabile fiscale».
- Chiara attribuzione dei ruoli a persone con adeguate competenze ed esperienze, secondo criteri di separazione dei compiti, riducendo così la probabilità che si verifichino errori o comportamenti inappropriati o fraudolenti, grazie al controllo che ogni soggetto interessato al processo può esercitare sull'operato degli altri soggetti coinvolti.
- Nella gestione degli affari, con riferimento ai processi a rischio, si assicura l'applicazione dei principi richiamati mediante procedure:
 - ✓ per la registrazione e contabilizzazione di operazioni commerciali o che comunque impattano sulla contabilità e sulla gestione fiscale dell'impresa, prevedendo diversi livelli di controllo (approvazione e autorizzazione delle operazioni, identificazione delle controparti, controllo di congruità delle operazioni);
 - ✓ per il controllo di eventuali svalutazioni, plusvalenze, rivalutazioni di beni materiali o immateriali, nonché conservazione della documentazione inerente i processi valutativi;

- ✓ per la ricezione e conservazione della documentazione rilevante, affinché la stessa sia sempre disponibile in caso di controlli fiscali (ad esempio, relativamente alle consulenze, conservazione dei preventivi, dei contratti, dei *timesheet* e dei layout).
- Adeguata e documentata selezione dei soggetti esterni coinvolti nei processi sensibili (consulenti fiscali, commercialisti, consulenti del lavoro), con particolare riguardo, oltre ai requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle funzioni, all'eventuale adozione di protocolli e procedure in materia di prevenzione dei reati tributari (Modello di Organizzazione e Codice etico).
- Procedure per la segnalazione di anomalie / sospetti riscontrati nei processi.
- Periodici flussi informativi tra l'Organismo di Vigilanza e gli attori del controllo: Collegio sindacale, Società di revisione.

Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)

Il reato in analisi è un reato omissivo proprio che si consuma allo scadere del termine ultimo per l'adempimento (reato istantaneo), e che postula la causazione di un danno all'Amministrazione finanziaria.

La condotta tipica del reato di omessa dichiarazione consiste, per definizione, nella mancata presentazione della dichiarazione dei redditi o IVA, entro l'arco temporale previsto per le due diverse tipologie di imposte; inoltre, come affermato dall'art. 5 co. 2 non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine, dunque, nessuna omissione può considerarsi penalmente rilevante se commessa prima dello scadere di tale termine. La motivazione a sostegno di questa decisione si riscontra nel fatto che, così decidendo, il legislatore è riuscito ad allineare le disposizioni penali a quelle tributarie, dal momento che, per la legge tributaria, sono valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salvo restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. È evidente, dunque, come l'omissione trovi luogo soltanto decorso il termine tributario di novanta giorni. Sono configurabili due modalità attraverso le quali realizzare il reato di omessa dichiarazione: la prima consiste nell'omissione della presentazione della dichiarazione nel senso proprio del termine, ossia nell'assoluta inerzia del soggetto attivo del reato di fronte all'obbligo di legge; la seconda si sostanzia nella presentazione tardiva della dichiarazione, cioè nella presentazione della dichiarazione successivamente al termine massimo di tolleranza pari a novanta giorni. Indipendentemente dalla tipologia di attuazione della condotta, il reato è in ogni caso a consumazione istantanea.

Analoghe disposizioni valgono anche per le dichiarazioni presentate dal sostituto d'imposta. Per quanto concerne la condotta del sostituto d'imposta, siamo in presenza di un reato omissivo, come previsto anche per la fattispecie di cui al primo comma, che si consuma allo scadere del novantesimo giorno a decorrere dalla scadenza del termine fiscale. Anche all'omessa dichiarazione da parte del sostituto si applica quanto disposto dall'art. 5 co. 2, in base al quale non si considerano omesse tutte quelle dichiarazioni presentate entro il predetto termine di novanta giorni, così come le dichiarazioni non sottoscritte o non redatte su modelli non conformi a quello prescritto.

Il momento consumativo del reato di omessa dichiarazione, a differenza di quelli previsti per gli altri reati dichiarativi, si sostanzia allo scadere del novantesimo giorno successivo allo spirare del termine per la presentazione della dichiarazione.

L'art. 5 co. 2 dispone, inoltre, che non danno luogo a violazioni penalmente rilevanti i vizi concernenti la sottoscrizione delle dichiarazioni, ovvero la presentazione delle stesso su uno stampato non conforme a quello proposto dall'Agenzia delle Entrate; in una situazione simile, il legislatore ha ritenuto opportuno non punire l'errore del contribuente perché, in buona sostanza, la volontà del contribuente era chiaramente espressa nel senso di adempiere all'obbligo fiscale.

Dall'altra parte, invece, deve ritenersi configurabile la fattispecie di reato nel momento in cui il contribuente presenti una dichiarazione tanto incompleta da rendere di fatto impossibile la determinazione della base imponibile delle imposte o l'identificazione del contribuente stesso.

Anche per quel che concerne il reato in argomento, con le novità apportate dal D.Lgs. n. 158/2015, è stato soppresso il termine «annuale» affiancato alle dichiarazioni; pertanto, rientrano nelle fattispecie di reato in commento l'omessa presentazione delle dichiarazioni periodiche IVA, delle dichiarazioni conseguenti ad operazioni di scissione, fusione, trasformazione, fallimento e liquidazione coatta amministrativa.

L'art. 5 co. 1 stabilisce che la soglia di punibilità, elemento costitutivo del reato, e che dà luogo al delitto di omessa dichiarazione, deve essere pari a 50.000 euro, con riferimento a taluna delle singole imposte; ciò significa che, per configurare l'illecito, è sufficiente che da almeno una delle tipologie di imposte sia superata tale soglia, mentre, laddove si riscontrasse un superamento della soglia di punibilità sia per le imposte sui redditi sia per l'imposta sul valore aggiunto,

si configurerebbe un concorso di reati. Lo stesso parametro di 50.000 euro è imposto anche dall'art. 5 co. 1-*bis* in merito alla dichiarazione che deve presentare il sostituto d'imposta, il quale si renderà autore del reato solo nel caso in cui l'ammontare delle ritenute alla fonte operate, ma non versate, superi la soglia.

Si ricorda che l'art. 5 del D.Lgs. n. 75/2020 ha inserito il delitto in esame tra i reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, con l'applicazione di una sanzione pecuniaria fino a 400 quote, a condizione che la condotta venga commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti al fine di evadere l'IVA per un valore complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.

Sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001

Sanzione pecuniaria: fino a 400 quote.

Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sanzione penale: la reclusione da due a cinque anni.

I soggetti attivi

I soggetti attivi del reato, trattandosi di un delitto proprio, sono tutti coloro che sono obbligati alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi o IVA e, dall'introduzione del D.Lgs. n. 158/2015, anche il sostituto di imposta che, onerato dall'incarico di prelevare le ritenute alla fonte, deve provvedere anche a versarle ed indicarle nella relativa dichiarazione.

L'elemento soggettivo

L'elemento psicologico caratterizzante il reato di omessa dichiarazione è il dolo specifico consistente nel fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto; in particolare, l'oggetto del dolo deve necessariamente comprendere anche il superamento del limite quantitativo di riferimento. Evitando di presentare la dichiarazione, il contribuente si prefigge come unico fine quello di sottrarsi al pagamento di quanto dovuto, senza tentare di ottenere un rimborso non dovuto o un credito di imposta inesistente.

Misure di prevenzione

- Adozione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo.
- Adeguamento dei comportamenti al Codice Etico, con particolare attenzione alla promozione di una cultura aziendale improntata a principi di onestà, correttezza e rispetto della normativa tributaria, assicurandone la completezza e l'affidabilità, nonché la conoscibilità a tutti i livelli aziendali.
- Diffusione degli stessi fra dipendenti e collaboratori.
- Adozione di un sistema amministrativo e contabile adeguato alla natura e alla dimensione dell'impresa.
- Adozione di un sistema informatico dedicato per la gestione del processo amministrativo – contabile.
- Accessi alla rete aziendale profilati.
- Costante monitoraggio del livello di sicurezza del sistema informativo aziendale.
- Previsto un piano di *Disaster recovery*, finalizzato a garantire l'adeguata disponibilità dei sistemi informatici di supporto e dei relativi dati trattati a fronte i possibili eventi critici/disastrosi o malfunzionamenti.
- Definizione e condivisione interna, tra i vertici aziendali, degli obiettivi in relazione alla «variabile fiscale».
- Chiara attribuzione dei ruoli a persone con adeguate competenze ed esperienze, secondo criteri di separazione dei compiti, riducendo così la probabilità che si verifichino errori o comportamenti inappropriati o fraudolenti, grazie al controllo che ogni soggetto interessato al processo può esercitare sull'operato degli altri soggetti coinvolti.
- Adeguata e documentata selezione dei soggetti esterni coinvolti nei processi sensibili (consulenti fiscali, commercialisti, consulenti del lavoro), con particolare riguardo, oltre ai requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle funzioni, all'eventuale adozione di protocolli e procedure in materia di prevenzione dei reati tributari (Modello di Organizzazione e Codice etico).
- Procedure per la segnalazione di anomalie / sospetti riscontrati nei processi.
- Periodici flussi informativi tra l'Organismo di Vigilanza e gli attori del controllo: Collegio sindacale, Società di revisione.

Indebita compensazione (Art. 10 – quater D.Lgs. n. 74/2000)

La condotta del reato di indebita compensazione si sostanzia nel mancato versamento delle somme dovute attraverso l'indicazione, nell'apposito modello F24, di crediti inesistenti o non spettanti e nel successivo invio o presentazione del modello. Proprio per tale ragione, il delitto in analisi è considerato un delitto istantaneo ed eventualmente abituale: il reato si sostanzia nel momento in cui si supera la soglia penalmente rilevante di euro 50.000 a seguito dell'invio del modello F24 in un periodo di imposta; di conseguenza, è sufficiente un singolo invio per commettere il reato di indebita compensazione, come anche, per effetto di successivi invii, si raggiunga il limite previsto.

La definizione di credito non spettante si ricava per esclusione dall'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, il quale stabilisce che i crediti e i debiti in relazione ai quali il contribuente può operare la compensazione sono relativi: alle imposte sui redditi e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto; all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli artt. 27 e 33 del D.P.R. n. 633/1972, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74; alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; all'imposta prevista dall'art. 3, co. 143, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative; ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 ed agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'articolo 20. Di conseguenza, l'illecito di cui all'art. 10 – *quater* co. 1 lo commette quel soggetto che estingue un debito tributario, derivante da qualsiasi tipo di versamento irregolare, utilizzando in compensazione un credito non compreso tra quelli indicati dall'art. 17 co. 1 del D. Lgs. n. 241/1997. In aggiunta a quanto appena esposto, crediti non spettanti sono considerati anche i crediti già utilizzati in altre sedi, ad esempio nella dichiarazione annuale di una singola imposta, e tutti quei crediti effettivamente esistenti ma che non competono al soggetto che effettua il versamento. Nel momento in cui il soggetto attivo del reato utilizza in compensazione dei crediti non spettanti, l'oggetto della tutela deve essere individuato, non tanto nell'interesse alla percezione dei tributi, quanto in quello al corretto funzionamento della procedura di compensazione.

Il credito si definisce inesistente, invece, in tutti i casi in cui sia totalmente disancorato dalla situazione fiscale del contribuente, ossia quando derivi esclusivamente da una rappresentazione mendace della realtà ed indipendentemente dall'utilizzo di documentazione non veritiera di supporto. Quest'ultima precisazione è importante poiché il credito è inesistente solo se è letteralmente inventato, e non laddove la sua indicazione derivi dall'utilizzo di fatture o documentazioni per operazioni inesistenti dal momento che, in tal caso, darebbe luogo alla responsabilità ex art. 2 del D. Lgs. n. 74/2000.

Il reato di indebita compensazione ha luogo se si verifica il superamento delle identiche soglie di punibilità indicate ai due commi, ossia pari ad euro 50.000, per ogni periodo d'imposta, sia per effetto della sommatoria di più indebite compensazioni sia per un diverso numero di versamenti effettuati nel medesimo periodo di imposta.

Si ricorda che l'art. 5 del D.Lgs. n. 75/2020 ha inserito il delitto in esame tra i reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, con l'applicazione di una sanzione pecuniaria fino a 400 quote, a condizione che la condotta venga commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti al fine di evadere l'IVA per un valore complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.

Sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001

Sanzione pecuniaria: fino a 400 quote.

Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sanzione penale: da sei mesi a due anni per il co. 1 e da un anno e sei mesi a sei anni per il co. 2.

Soggetti attivi

Il reato di indebita compensazione è un reato omissivo proprio, nonostante il testo di legge esordisca con il termine «chiunque»; pertanto, i soggetti responsabili del delitto possono essere coloro che sono tenuti al versamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, di contributi o altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli enti previdenziali, legittimati ad effettuare dei versamenti con eventuale compensazione di crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti. Il reato può essere commesso dal contribuente persona fisica o, nel caso delle persone

giuridiche, dalle persone fisiche che ne hanno la rappresentanza. È importante sottolineare come sia configurabile il concorso dell'*extraneus*, qualora fornisca un contributo causale alla commissione del reato, sia nella forma dell'istigazione sia commettendo il reato su indicazione dell'*intraneus*.

L'elemento soggettivo

Il reato di indebita compensazione è caratterizzato dall'elemento psicologico del dolo generico, il che significa che il soggetto attivo del delitto deve essere consapevole e deve voler effettuare un versamento inferiore al dovuto in seguito alla compensazione di crediti inesistenti o non spettanti per un importo superiore ad euro 50.000. Per questa fattispecie non è previsto alcun fine ulteriore di evasione delle imposte, come invece viene presupposto per molti altri reati.

Misure di prevenzione

- Adozione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo.
- Adeguamento dei comportamenti al Codice Etico, promuovendo una cultura aziendale improntata a principi di onestà, correttezza e rispetto della normativa tributaria, assicurandone la completezza e l'affidabilità, nonché la conoscibilità a tutti i livelli aziendali.
- Diffusione degli stessi fra dipendenti e collaboratori.
- Adozione di un sistema amministrativo e contabile adeguato alla natura e alla dimensione dell'impresa.
- Adozione di un sistema informatico dedicato per la gestione del processo amministrativo – contabile.
- Accessi alla rete aziendale profilati.
- Costante monitoraggio del livello di sicurezza del sistema informativo aziendale.
- Adozione di un piano di *Disaster recovery*, finalizzato a garantire l'adeguata disponibilità dei sistemi informatici di supporto e dei relativi dati trattati a fronte i possibili eventi critici/disastrosi o malfunzionamenti.
- Chiara attribuzione dei ruoli a persone con adeguate competenze ed esperienze, secondo criteri di separazione dei compiti, riducendo così la probabilità che si verifichino errori o comportamenti inappropriati o fraudolenti, grazie al controllo che ogni soggetto interessato al processo può esercitare sull'operato degli altri soggetti coinvolti.
- Procedure di contabilizzazione e registrazione dei crediti tributari, nonché controlli dell'esistenza del credito; in particolare:
 - ✓ controllo formalizzato di completezza ed accuratezza delle imposte pagate e dei crediti maturati nei confronti dell'Erario;
 - ✓ appurata l'esistenza o la spettanza dei crediti tributari, verifica se tali crediti non siano stati già utilizzati in periodi d'imposta precedenti;
 - ✓ identificazione delle funzioni coinvolte dal consulente esterno nelle attività relative alle fasi di calcolo delle imposte e predisposizione delle dichiarazioni fiscali;
 - ✓ archiviazione della documentazione relativa agli incontri e/o contatti avuti con la Pubblica Amministrazione;
 - ✓ monitoraggio dell'evoluzione della legislazione fiscale, anche con il supporto di consulenti esterni, al fine di garantire l'adeguamento alle nuove leggi in materia fiscale;
 - ✓ controllo volto ad assicurare l'accuratezza e la completezza delle informazioni utilizzate per il calcolo delle imposte (consulenti esterni e revisori che analizzano l'esistenza e la spettanza dei crediti);
 - ✓ controlli dettagliati per l'approvazione formale della documentazione a supporto; nel caso di trasmissione di dati tramite sistemi informativi, controllo volto a verificare la correttezza dei dati inseriti a sistema ed inviati;
 - ✓ monitoraggio degli accessi ai sistemi informativi, allo scopo di impedire la manipolazione dei dati fiscali a disposizione del soggetto pubblico;
 - ✓ verifiche dell'inserimento contabile delle scritture propriamente approvate;
 - ✓ archiviazione della documentazione a supporto.
- Procedure per la segnalazione di anomalie / sospetti riscontrati nei processi.
- Adeguata e documentata selezione dei soggetti esterni coinvolti nei processi sensibili (consulenti fiscali, commercialisti, consulenti del lavoro), con particolare riguardo, oltre ai requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle funzioni, all'eventuale adozione di protocolli e procedure in materia di prevenzione dei reati tributari (Modello di Organizzazione e Codice etico).
- Procedure per la segnalazione di anomalie / sospetti riscontrati nei processi.

- Periodici flussi informativi tra l'Organismo di Vigilanza e gli attori del controllo: Collegio sindacale, Società di revisione.

Documenti di riferimento

I documenti di riferimento che completano la parte speciale relativa ai rischi in argomento e che costituiscono il sistema di prevenzione alla commissione dei reati sono i seguenti:

- Manuale delle Procedure.
- Codice di comportamento aziendale per l'utilizzo degli strumenti informatici.
- Procedura «Whistleblowing».

22. Reati doganali (Art. 25-*sexiesdecies*)

- Aree Funzionali e attività interessate

Funzioni interessate

Alta Direzione – Direzione Generale – Amministrazione, Finanza e Controllo – Ufficio Contratti — Soggetti esterni (spedizionieri, trasportatori, consulenti).

Attività sensibili e strumentali

- Gestione degli adempimenti doganali (documentazione da presentare alle autorità doganali, dichiarazioni doganali, processo approvativo della documentazione da presentare/trasmettere).
- Attività inerenti i processi di acquisto, gestione della contabilità e dei documenti contabili, attività connesse alla liquidazione e versamento dei diritti doganali, imposte e tasse, previsti dalla normativa doganale vigente.
- Gestione dei flussi finanziari.
- Rapporti con le Autorità doganali.
- Selezione e gestione dei rapporti con i fornitori.
- Selezione e gestione dei rapporti con spedizionieri e trasportatori.
- Attività dei consulenti esterni che coadiuvano la società negli adempimenti contabili e fiscali.

Reati e condotte tipiche

La materia doganale è disciplinata essenzialmente nel DPR n. 43/1973 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale).

Le recenti modifiche previste dal D.Lgs. n. 75/2020 hanno inserito il contrabbando tra i reati da cui può derivare la responsabilità amministrativa degli enti, se l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a 10.000 euro.

La commissione del reato di contrabbando da parte di un soggetto apicale della società o da parte di un dipendente può comportare l'applicazione di:

- una sanzione pecuniaria fino a duecento quote;
- una sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote, se i diritti di confine superano centomila euro;

Quote	Valore minimo in Euro	Valore massimo in Euro
1 quota	258	1.549
Fino a 200 quote	51.600	309.800
Fino a 400 quote	103.200	619.600

- sanzioni interdittive, quali,
 - (i) divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - (ii) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - (iii) divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Particolari «aggravanti» al reato di contrabbando sono previste se il fatto è connesso con un altro delitto contro la fede pubblica o contro la Pubblica Amministrazione (tipicamente, un reato di falso). È frequente che l'illecito di contrabbando

concorra con il reato di falso ideologico commesso in atto pubblico¹⁰ dal privato (art. 483 c.p.) o con il falso ideologico, commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico (combinato disposto degli artt. 48 e 479 c.p.).

Tra i requisiti per la sussistenza del reato:

- il dolo (art. 42 c.p.);
- il nesso di causalità tra la condotta e l'evento (art. 40 c.p.);
- l'offensività della condotta rispetto al bene giuridico protetto (art. 49 c.p.).

In assenza anche di uno solo di questi elementi, la condotta (sottrazione o tentativo di sottrarre merci al pagamento dei diritti di confine) non integra un reato.

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Art. 282 DPR n. 43/1973)

Le condotte di contrabbando vanno distinte in «extraispettive» ed «intraispettive». Le prime sono quelle che si realizzano evitando la visita doganale, mentre le seconde si commettono presentando la merce alla visita, ma ponendo specifici artifici o raggiri tali da evitare gli accertamenti dei doganieri (tali da indurre in errore gli organi preposti all'accertamento sulla natura, origine, quantità, qualità o destinazione della merce). Va segnalato che costituisce contrabbando anche l'uso o il consumo di merce nei punti o nei depositi franchi.

I soggetti attivi

Soggetto attivo può essere *chiunque*.

L'elemento soggettivo

L'elemento soggettivo richiesto è il *dolo generico*, salvo che per le ipotesi di volontaria sottrazione delle merci alla visita doganale – ex art. 282, co. 1, lett. c) - per le quali è richiesto il *dolo specifico*.

Sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001

Sanzione pecuniaria: fino a 400 quote.

Sanzioni interdittive: divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (Art. 283 DPR n. 43/1973)

L'elemento oggettivo del reato può assumere tre diverse forme, e consistere:

- nella condotta del capitano che introduce, attraverso il Lago Maggiore o il Lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, a meno che la nave abbia l'ufficio doganale a bordo;
- nella condotta del capitano che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del Lago di Lugano in cui non ci sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte e quelle estere, o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore. In tal caso va rilevato che il contrabbando è presuntivo, non essendo richiesta per l'esistenza del reato l'effettiva sottrazione della merce al pagamento dei diritti di confine. L'esimente prevista dalla disposizione nel caso di forza maggiore si riferisce a quelle ipotesi in cui una diversa rotta si presenta in relazione alle condizioni esterne, pericolosa per la navigazione;
- nella condotta di chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

I soggetti attivi

Soggetti attivi possono essere, nelle prime due ipotesi, solo i capitali dei battelli che navigano nel Lago di Lugano e nel Lago Maggiore. Nella terza ipotesi può essere chiunque.

L'elemento soggettivo

L'elemento soggettivo richiesto è il *dolo generico*, salvo che nell'ultima ipotesi, in relazione alla quale è richiesto il *dolo specifico* (intento di sottrarre le merci alla visita doganale).

Sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001

Sanzione pecuniaria: fino a 400 quote.

¹⁰ La bolletta doganale è un atto pubblico (Cass. Pen., 7 ottobre 2019).

Sanzioni interdittive: divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (Art. 284 DPR n. 43/1973)

L'elemento oggettivo si articola in relazione alle diverse fattispecie descritte nella disposizione richiamata. In argomento, è opportuno precisare che il manifesto cui si riferisce la norma è il documento recante le indicazioni sulla nave, sul viaggio e sul carico di cui devono essere muniti, entro la zona di vigilanza doganale marittima, i capitani delle navi dirette ad un porto nazionale. A sua volta, la bolletta di cauzione è il documento previsto dall'art. 141 T.U.L.D. per il caso di spedizione di merci estere ad altra dogana per ulteriori operazioni doganali.

I soggetti attivi

Soggetto attivo del reato può rendersi, nelle prime sei ipotesi di cui all'art. 284 T.U.L.D., solo il capitano di natante, mentre nell'ultima ipotesi chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

L'elemento soggettivo

L'elemento soggettivo richiesto è il *dolo generico*, salvo che nell'ultima ipotesi, per la quale è richiesto il *dolo specifico* (intento di sottrarre le merci alla visita doganale).

Sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001

Sanzione pecuniaria: fino a 400 quote.

Sanzioni interdittive: divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (Art. 285 DPR n. 43/1973)

L'elemento oggettivo si articola, anche in questo caso, attraverso una serie di ipotesi descritte nella norma con un criterio casistico. Per la nozione di manifesto si rinvia a quanto detto nel paragrafo che precede. Rispetto all'ipotesi di «omessa denuncia in caso di atterraggio fuori del territorio doganale», non è punito il fatto di non atterrare in un aeroporto doganale, ma il fatto di non darne immediata comunicazione.

I soggetti attivi

Soggetto attivo del reato può rendersi, nelle prime quattro ipotesi di cui all'art. 285 T.U.L.D., solo il comandante di aeromobile, mentre nell'ultima ipotesi può essere chiunque.

L'elemento soggettivo

L'elemento soggettivo richiesto è il *dolo generico*, salvo che nell'ultima ipotesi, per la quale è richiesto il *dolo specifico* (intento di sottrarre le merci alla visita doganale).

Sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001

Sanzione pecuniaria: fino a 400 quote.

Sanzioni interdittive: divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Contrabbando nelle zone extra – doganali (Art. 286 DPR n. 43/1973)

L'elemento oggettivo consiste nella condotta di chi, nei territori extra - doganali, costruisce depositi, non permessi, di merci estere soggette a diritti di confine, o li costruisce in misura superiore a quella consentita.

I soggetti attivi

Soggetto attivo del reato può essere chiunque.

L'elemento soggettivo

L'elemento soggettivo richiesto è integrato dal *dolo generico*.

Sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001

Sanzione pecuniaria: fino a 400 quote.

Sanzioni interdittive: divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (Art. 287 DPR n. 43/1973)

L'elemento soggettivo consiste nella condotta di chi dà, totalmente o parzialmente, a merci estere importate in franchigia o con riduzione dei diritti una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione.

Il delitto considerato, consumandosi con l'evasione dell'imposta, non è configurabile quando debba escludersi l'evasione per essere la merce importata in franchigia per un uso determinato, destinata ad altro uso per il quale sia pure concessa la franchigia.

I soggetti attivi

Soggetto attivo del reato può essere chiunque.

L'elemento soggettivo

L'elemento soggettivo richiesto è integrato dal *dolo generico*.

Sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001

Sanzione pecuniaria: fino a 400 quote.

Sanzioni interdittive: divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Contrabbando nei depositi doganali (Art. 288 DPR n. 43/1973)

Il reato punisce il concessionario di un magazzino che detiene nei magazzini di proprietà privata merci per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico negli appositi registri del deposito. La norma si riferisce ai soli depositi in locali di proprietà gestiti in base alla autorizzazione della autorità doganale di cui all'art. 149, co. 1 del T.U.L.D..

I soggetti attivi

Soggetti attivi del reato possono rendersi solo i concessionari di un magazzino doganale di proprietà privata.

L'elemento soggettivo

L'elemento soggettivo richiesto è integrato dal *dolo generico*.

Sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001

Sanzione pecuniaria: fino a 400 quote.

Sanzioni interdittive: divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (Art. 289 DPR n. 43/1973)

La condotta illecita consiste nell'introdurre nel territorio nazionale merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in «cabotaggio» o in circolazione. Per «cabotaggio» agli effetti doganali si considera la spedizione per via di mare di merci nazionali o nazionalizzate da un porto all'altro dello Stato. Per «circolazione» si intende la spedizione di merci nazionali o nazionalizzate da un luogo all'altro della frontiera, o una zona extradoganale, ovvero attraversando le acque estere o quelle nazionali del Lago di Lugano poste fuori del territorio doganale.

I soggetti attivi

Soggetto attivo del reato può essere chiunque.

L'elemento soggettivo

L'elemento soggettivo richiesto è integrato dal *dolo generico*.

Sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001

Sanzione pecuniaria: fino a 400 quote.

Sanzioni interdittive: divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art. 290 DPR n. 43/1973)

La condotta illecita consiste nell'usare mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere una indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano. Il riferimento alla fraudolenza indica la necessità dell'uso di artifici o raggiri idonei a trarre in inganno le autorità doganali.

I soggetti attivi

Soggetto attivo del reato può essere chiunque.

L'elemento soggettivo

L'elemento soggettivo richiesto è integrato è il *dolo specifico* (intento di ottenere la indebita restituzione di diritti).

Sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001

Sanzione pecuniaria: fino a 400 quote.

Sanzioni interdittive: divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Contrabbando nell'importazione o nell'esportazione temporanea (Art. 291 DPR n. 43/1973)

L'elemento oggettivo consiste nel sottoporre le merci a manipolazioni artificiali o nell'usare altri mezzi fraudolenti nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione o di reimportazione. Il riferimento a manipolazioni artificiali e ad altri mezzi fraudolenti consente di escludere che la mera mancata riesportazione della merce importata temporaneamente integri il reato in esame.

I soggetti attivi

Soggetto attivo del reato può essere chiunque e quindi non solo il proprietario della merce, ma chiunque ne disponga.

L'elemento soggettivo

L'elemento soggettivo richiesto è integrato è il *dolo specifico* (intento di sottrarre la merce al pagamento dei diritti dovuti).

Sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001

Sanzione pecuniaria: fino a 400 quote.

Sanzioni interdittive: divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Altri casi di contrabbando (Art. 292 DPR n. 43/1973)

L'elemento oggettivo va ricostruito tenendo conto che la norma contempla una figura atipica di contrabbando doganale a forma libera, avente per elemento materiale la sottrazione della merce estera al sistema di controllo istituito per l'accertamento dei diritti di confine. In relazione a tale fattispecie, la dichiarazione doganale di importazione, atto formale indispensabile per il sorgere della obbligazione tributaria, costituisce il momento conclusivo della condotta, sicché il tentativo è ipotizzabile indipendentemente ed anche prima della dichiarazione.

Va osservato che ricorre il delitto in argomento nel caso di natanti battenti bandiera estera che siano stati introdotti nelle acque territoriali italiane in regime di temporanea importazione e che vengano poi fatti stazionare oltre i limiti della temporaneità stessa ed al di fuori delle condizioni previste dalla convenzione di Ginevra del 18 maggio 1956.

I soggetti attivi

Soggetto attivo del reato può essere chiunque.

L'elemento soggettivo

L'elemento soggettivo richiesto è integrato dal *dolo generico*, ravvisabile nel fatto di sottrarre la merce al pagamento dei diritti dovuti, commesso volontariamente e con la consapevolezza di non assolvere l'obbligo tributario.

Sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001

Sanzione pecuniaria: fino a 400 quote.

Sanzioni interdittive: divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Condotte non rilevanti

Si è ritenuto di non considerare rilevanti le fattispecie di reato che verranno qui di seguito elencate. Si ritiene, infatti, esse siano di così remota ipotesi in relazione allo svolgimento delle attività aziendali inerenti all'oggetto sociale da ritenere sufficiente, ai fini preventivi, le misure di seguito proposte.

- Art. 291 – bis Contrabbando di tabacchi lavorati esteri
- Art. 291 – ter Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri
- Art. 291 – quater Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Misure di prevenzione

- Adozione del Modello di Gestione, organizzazione e controllo.
- Adeguamento dei comportamenti al Codice etico, con particolare attenzione alla promozione di una cultura aziendale improntata ai principi di massima correttezza, trasparenza e legalità.
- Diffusione degli stessi fra dipendenti e collaboratori.
- Attraverso un accurato sistema di deleghe, individuazione di un soggetto responsabile che abbia le competenze e le capacità necessarie per la gestione delle attività doganali, e che sappia mettere a fattor comune i vari profili di interesse.
- Gestione delle comunicazioni, degli adempimenti e dei rapporti con le Autorità doganali unicamente da parte dei soggetti formalmente delegati e competenti.
- Accurata gestione e adeguati presidi di verifica sugli adempimenti amministrativi aziendali:
 - ✓ puntuale rispetto delle disposizioni legislative comunitarie e italiane in materia fiscale e doganale;
 - ✓ monitoraggio dell'evoluzione normativa, giurisprudenziale e della prassi in materia doganale per gli aspetti che possono essere di interesse per la Società;
 - ✓ effettuazione con tempestività, correttezza e buona fede tutti gli adempimenti, ivi compresi la trasmissione di dichiarazioni e comunicazioni, nonché la liquidazione e il versamento di diritti doganali, imposte e tasse, previsti dalla normativa doganale vigente;
 - ✓ verifica che tutti i documenti a supporto delle registrazioni, degli adempimenti e delle comunicazioni con le Autorità Doganali siano veritieri, autorizzati e conservati, per i periodi di tempo stabiliti dalla legislazione vigente, in modo ordinato e tale da poter effettuare verifiche in qualsiasi momento;
 - ✓ verifica della coincidenza dei documenti a corredo delle spedizioni con le informazioni attestanti il valore, la quantità, l'origine e la classificazione delle merci riportati nella *packing list*.
- Processo approvativo della documentazione da presentare/trasmettere.
- Accurata selezione dei soggetti terzi incaricati di espletare le formalità doganali, attraverso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la verifica dello status di Operatore Economico Autorizzato (AEO).
- Verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza su semplificazioni doganali eventualmente ottenute da parte dell'Agenzia delle dogane.
- Presenza di specifiche clausole 231 nei contratti con terze parti.
- Modalità di gestione dei flussi finanziari chiare e trasparenti.
- Specifica formazione nei confronti della funzione responsabile delle attività doganali e di tutti i soggetti/funzioni coinvolte nelle attività a rischio. I piani formativi garantiscono:
 - ✓ la continuità della formazione (compresa formazione *ad hoc* in occasione di novità normative/prassi);
 - ✓ obbligatorietà della formazione (con graduazione, se del caso, in relazione al livello di rischio connesso alle mansioni di determinati uffici);
 - ✓ effettività della relativa fruizione, mediante verifica della presenza di partecipanti agli incontri di aggiornamento e, in mancanza, attraverso l'irrogazione di sanzioni disciplinari; test di verifica del livello di apprendimento.

Documenti di riferimento

I documenti di riferimento che completano la parte speciale relativa ai rischi in argomento e che costituiscono il sistema di prevenzione alla commissione dei reati sono i seguenti:

- Manuale delle Procedure.
- Codice di comportamento aziendale per l'utilizzo degli strumenti informatici.
- Procedura «Whistleblowing».

Rideterminazione Gravi Frodi Iva

Il d.lgs. 4 ottobre 2022, n. 156, correttivo del d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, attuativo della Direttiva UE c.d. PIF 2017/1371 è intervenuto sui reati tributari (art. 25-quinquiesdecies, d.lgs. 231/2001), rideterminando il concetto di “*gravi frodi IVA*”, specificando che i delitti ivi richiamati devono essere commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno uno Stato Membro UE, da cui consegue un’evasione IVA pari o superiore a euro 10 milioni. Il citato provvedimento legislativo, inoltre, ha inserito anche il reato di abuso d’ufficio (323 c.p.) tra i reati contro la PA dell’art. 322-bis c.p. (art. 25, d.lgs. 231/2001) commessi ai danni di membri delle Corti internazionali, organi delle Comunità europee, assemblee parlamentari internazionali, funzionari esteri; infine, il decreto legislativo in esame ha introdotto la confisca per equivalente per i reati di contrabbando (25 sexesdecies, d.lgs. 231/2001) e per il delitto di indebita percezione di erogazioni dal fondo agricolo europeo (art. 2 Legge 898/86, art. 24, d.lgs. 231/2001).

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (documento accompagnatorio di operazioni straordinarie – trasformazioni, scissioni, fusioni – transfrontaliere)

Il d.lgs. 2 marzo 2023, n. 19, attuativo della Direttiva UE 2019/2121 (relativa a trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere), è intervenuto sui reati societari (art. 25-ter, d.lgs. 231/2001), estendendo la punibilità dell’ente anche in relazione a illeciti previsti non solo dal codice civile, ma anche da “*altre leggi speciali*”. Inoltre, il provvedimento legislativo ha introdotto il nuovo delitto di “*false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare*” (documento accompagnatorio di operazioni straordinarie – trasformazioni, scissioni, fusioni – transfrontaliere);

Modifiche articoli 518 duodecies, 635 e 639 cp

Con la legge n. 6/2024, entrata in vigore il giorno 8 febbraio 2024, recante «*Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del Codice Penale*» il legislatore è intervenuto per rafforzare la tutela del patrimonio culturale, aggiungendo alla disciplina penale già introdotta dalla Legge 22/2022, che aveva anche ampliato il Catalogo dei Reati presupposto, un ulteriore apparato di sanzioni per condotte lesive dei beni culturali.

Con tale intervento il legislatore ha modificato l’art. 25 septiedecies, D.lgs. 231/2001, rubricato “*disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in materia di delitti contro il patrimonio culturale*”, che viene incrementato di un nuovo “*reato presupposto*”, nello specifico della fattispecie di reato di cui all’art. 518 duodecies c.p. “*Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici*”.

Tale fattispecie di reato sanziona la condotta di: (i) “*chiunque distrugge disperde deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui*”; (ii) “*chiunque fuori dei casi di cui al primo comma deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità*”.

Va specificato che per la fattispecie di reato presupposto in questione si applica all’ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote per un valore di un minimo di € 77.469,00 e un valore massimo di € 1.084.559,00.

Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Con Decreto-legge n. 19/2024, entrato in vigore il 2 marzo 2024, relativo alle “*Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”, il legislatore è intervenuto modificando l’art. 512-bis c.p., rubricato “*trasferimento fraudolento di valori*”, recentemente inserito all’ interno dell’art. 25 octies.1 del D. Lgs.231/2001. Con tale intervento il legislatore ha di fatto, seppur indirettamente, modificato il D.lgs. 231/2001 aggiungendo una nuova condotta penalmente rilevante alla fattispecie di reato presupposto ex. art. 512 bis c.p.. In particolare, il legislatore ha aggiunto la seguente disposizione: «*La stessa*

pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni». Va specificato che per la fattispecie di reato presupposto in questione si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote per un valore di un minimo di € 64.557,50 e un valore massimo di € 929.622,00 nonché l'applicazione di tutte le misure interdittive di cui all'art. 9, comma 2, quali: (i) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; (ii) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni; (iii) licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; (iv) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; (v) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi; (vi) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

23. REATI CONTRO GLI ANIMALI (art. 25-*UUNDEVICIES D.Lgs* n. 231/2001)

- Aree Funzionali e attività interessate

Funzioni interessate
Alta Direzione – Direzione Generale – Datore di lavoro, Dirigenti e Preposti – Rete Commerciale e Promotori Creditizi

Attività sensibili e attività strumentali
• Marketing e comunicazione. • Gestione sito internet. • Gestione punti vendita. • Gestione dell'attività informatica e utilizzo dei <i>social network</i>. • Gestione rapporti con la Clientela da parte dei Promotori Creditizi

Reati e condotte tipiche

- uccisione e maltrattamento di animali (544-bis e 544-ter c.p.)
- spettacoli vietati con sevizie (art. 544-quater c.p.)
- combattimenti tra animali (art. 544-quinquies c.p.)
- uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.).

Per questi reati sono previste **sanzioni pecuniarie fino a 500 quote** e **sanzioni interdittive fino a due anni**.

Responsabilità dell'ente e sanzioni interdittive

Il legislatore, ha stabilito che, in caso di condanna dell'ente per uno dei reati indicati al comma 1, si applicano le **sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del Decreto Legislativo n. 231/2001**, per un periodo non superiore a due anni.

Le **sanzioni interdittive** comprendono:

- a) interdizione dall'attività
- b) sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni connesse al reato
- c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo per prestazioni di pubblico servizio
- d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, con eventuale revoca di quelli già concessi
- e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Limiti di applicazione alle nuove disposizioni

Infine, è stato precisato che **tali disposizioni non si applicano**:

- ai casi previsti dall'articolo 19-ter delle **disposizioni di coordinamento e transitorie del Codice penale**
- alle **leggi speciali in materia di animali**
- alle **manifestazioni storiche e culturali**, disciplinate da normative specifiche

Misure di prevenzione

- Adozione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo.
- Adeguamento dei comportamenti al Codice etico.

- Diffusione degli stessi fra dipendenti e collaboratori.
- Informazione/formazione di dipendenti e collaboratori.
- Sensibilizzazione sui principi del rispetto e dello sviluppo della persona umana.
- Sensibilizzazione sull'utilizzo dei *social network*.
- Monitoraggio dei messaggi e delle campagne pubblicitarie.

ALLEGATI

Assetto organizzativo

Procedura Whistleblowing

Manuale delle procedure e relativi allegati

Documenti di Valutazione dei Rischi, ex D.Lgs. n. 81/2008

Codice di comportamento aziendale per l'utilizzo degli strumenti informatici

Codice Etico

Privacy Policy

Protocolli sistemi Informatici